

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI
2005

PRESENTAZIONE

La raccolta di usi e consuetudini costituisce una delle più tradizionali funzioni svolte dalle Camere di Commercio e rientrante, oggi, nell'ambito dell'attività di Regolazione del mercato. Invero, l'attribuzione di tale compito agli Enti Camerali risale alla legge 20 marzo 1910, n. 121, ed è poi stata confermata dal R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Questa nuova Raccolta provinciale che copre il periodo 1995-2000 e 2000-2005 continua quindi la serie delle analoghe precedenti pubblicazioni, tutte unite dallo scopo, da una parte, di offrire ad una vasta gamma di utilizzatori l'immagine effettiva della realtà economica in cui operano, attraverso l'excursus dei numerosi capitoli, e, dall'altra, di rappresentare in modo preciso e neutrale gli interessi di tutti gli operatori economici.

E' di tutta evidenza che le Camere di Commercio, grazie a questa attività di revisione e raccolta delle consuetudini locali praticate dai soggetti del Mercato nello svolgimento delle loro attività, hanno la possibilità di intervenire sul Mercato stesso, indirizzando la disciplina dei rapporti intercorrenti tra i protagonisti dell'economia e prevenendo le possibili fratture tra essi.

La pubblicazione sostituisce quella approvata nel 1995 ed è il risultato di un rigoroso e qualificato lavoro di revisione svolto dalla Commissione provinciale, inteso ad accertare le variazioni intervenute negli usi già codificati, ad ammettere nuovi usi consolidatisi durante il periodo di osservazione e ad eliminare quelli non in sintonia con le disposizioni di legge sopravvenute oppure caduti in desuetudine.

In appendice al volume, poi, sono stati inseriti i regolamenti riguardanti la Camera di Conciliazione e la Camera Arbitrale costituite presso la Camera di Commercio di Forlì-Cesena, a testimonianza dell'impegno e sensibilità dimostrati dal sistema camerale in tema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Di converso, rispetto alla precedente versione, sono stati espunti i testi riguardanti:

- i Regolamenti di conciliazione e arbitrato della Camera di Commercio Internazionale;*
- gli Incoterms;*
- le Norme ed usi uniformi della Camera di Commercio Internazionale (C.C.I.) relativi ai Crediti Documentari;*
- le Norme uniformi della C.C.I. relative agli incassi.*

Tale scelta è derivata da una parte dalla semplice circostanza che si è voluto offrire al pubblico un testo più snello e meglio consultabile, dall'altra che i testi indicati sono comunque reperibili dagli utenti interessati presso la biblioteca camerale.

Il delicato e oneroso lavoro è stato diretto con rara competenza, sollecito impegno ed appassionata sensibilità dalla dott.ssa Elisa Mariani, magistrato a Forlì, e dal Prof. Ettore Casadei, ordinario di Diritto agrario nell'Università di Bologna, rispettivamente in qualità di Presidente e Vice Presidente della Commissione.

Ad essi ed a tutti gli altri componenti della Commissione, ai consulenti esterni, ai dirigenti e funzionari camerali esprimo il più vivo ringraziamento dell'Ente per il contributo di esperienza e per le attività svolte

Siamo lieti, anche nel presentare questa nuova Raccolta degli Usi Provinciali, di poter offrire alla Magistratura, ai Giuristi, agli Enti ed Uffici pubblici, alle Associazioni di categoria e agli Operatori economici uno strumento di lavoro utile e predisposto con perizia e serietà.

Il Presidente della Camera di Commercio

Dott. Sergio MAZZI

PREFAZIONE

Nel presentare la nuova «Raccolta provinciale degli usi», pare opportuno rilevare anzitutto che, secondo quanto disposto dall'articolo 1 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi), gli usi sono fonte giuridica di tipo terziario, subordinati alla legge e ai regolamenti. Essi originano dalla uniforme e costante ripetizione da parte della collettività di alcuni comportamenti, nella generale convinzione di ottemperare ad un precetto giuridico.

Gli usi integrano le fonti di grado superiore, per quanto da queste non previsto, in base a regole, ovviamente non contrarie alla legge (contra legem), che gli operatori del Mercato spontaneamente osservano e si danno per la gestione dei reciproci rapporti economici.

L'art. 9 delle preleggi prevede, soddisfacendo la fondamentale esigenza di certezza del diritto, che gli usi accertati vengano pubblicati in raccolte da parte di Enti e Organismi a ciò autorizzati dal legislatore: tali enti come noto sono le Camere di Commercio.

Con la pubblicazione nelle raccolte ufficiali, quindi, gli usi acquistano il rango di fonti del diritto, dal momento che, come stabilito dal citato art. 9 delle preleggi, essi “si presumono esistenti fino a prova contraria” e possono essere invocati in giudizio o nell'applicazione contrattuale senza bisogno di dover dimostrare la loro vigenza.

Da quanto precede si comprende l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione che ho avuto l'onore di presiedere e si comprende come tale lavoro non poteva essere svolto con superficialità ma, come in effetti è stato, con minuziosi approfondimenti.

Il nuovo testo appare, rispetto a quello previgente, modificato in diverse parti; ciò è dovuto, da un lato, alla naturale evoluzione normativa e, dall'altro, alla riscontrata desuetudine di alcune vecchie pratiche.

A chiusura appare doveroso ringraziare i componenti della Commissione per il loro autorevole e apprezzato apporto di competenza, i consulenti esterni per i loro contributi specifici e il personale della Camera di Commercio.

Il Presidente della Commissione

Dott.ssa Elisa Mariani

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA RACCOLTA E LA REVISIONE DEGLI USI

Dott.ssa Elisa Mariani	Magistrato	Presidente
Prof. Ettore Casadei	Esperto Giuridico	Vice Presidente
Avv. Paolo Fabbri	Esperto Giuridico	Componente
Avv. Enzo Gulmanelli	Esperto Giuridico	Componente
Sig. Roberto Domeniconi	in rappresentanza settore Turismo	Componente
Dott. Angelo Spano'	in rappresentanza settore Commercio	Componente
Sig.ra Adele Fiorentini	in rappresentanza settore Artigianato	Componente
Sig. Alberto Ruffilli	in rappresentanza settore Artigianato	Componente
Dott. Stefano Ruffilli	in rappresentanza settore Trasporti	Componente
Rag. Glauco Gardini	in rappresentanza settore Industria	Componente
Sig. Francesco Bertaccini	in rappresentanza settore Agricoltura	Componente
Sig. Denis Pistocchi	in rappresentanza settore Agricoltura	Componente
Dott. Germano Lucchi	in rappresentanza settore Credito	Componente
Rag. Bruno Piraccini	in rappresentanza settore Credito	Componente
Dott. Randolfo Natali	in rappresentanza settore Cooperazione	Componente
Sig. Vittorio Girolimetti	in rappresentanza settore Consumatori	Componente
Dott. Giuseppe Sansoni	Segretario Generale della Camera di commercio di Forlì-Cesena	Componente
Dott. Adriano Rizzello	Funzionario della Camera di commercio di Forlì-Cesena	Segretario

TITOLO I
USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 1. *Manifestazione di consenso al contratto attraverso stretta di mano* - In talune contrattazioni verbali le parti, raggiunto l'accordo, si stringono la mano in segno di conclusione del contratto.

Art. 2. *Rinnovazione di effetti - Interessi* - Nella prassi di commercio, se è convenuta la rinnovabilità degli effetti cambiari rilasciati a copertura del prezzo, la rinnovazione si intende sempre condizionata al pagamento anticipato degli interessi.

Art. 3. *Caparra* - Quando una parte dà all'altra una somma a titolo di "caparra", senza altra specificazione, si intende che entrambe le parti, con la perdita della somma suddetta, hanno diritto di recedere dal contratto (caparra penitenziale).

Se invece la somma sia stata data a titolo di "caparra e anticipo di pagamento", ovvero "caparra e in conto prezzo", ovvero usando altre simili frasi, il diritto di recesso costituisce una facoltà della sola parte adempiente (caparra confirmatoria).

CAPO II

MEDIAZIONI IN GENERE

Premessa - La materia è regolata dall'articolo 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, che così recita:

«1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.

2. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali».

Nella provincia di Forlì-Cesena la Commissione di cui all'art. 7 della legge n. 39 del 1989 è stata soppressa dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena, in attuazione a quanto disposto dall'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a proposito degli organismi collegiali non indispensabili.

L'efficacia degli usi si esprime, pertanto, nell'ambito ad essi assegnato dalla normativa vigente.

La legge citata (artt. 2 e 8) rende obbligatoria l'iscrizione nel Ruolo degli Agenti di affari in mediazione per l'esercizio di tale attività, anche se questa è esercitata in modo discontinuo od occasionale, a pena di sanzione amministrativa e restituzione delle provvigioni percepite.

Art. 4. *Provvigione* - Al mediatore spetta la provvigione soltanto quando la contrattazione sia definitivamente conclusa e la provvigione deve essere pagata subito dopo la conclusione del contratto.

Quando la legge per la validità di un contratto richiede l'atto scritto, la provvigione al mediatore è dovuta soltanto dopo la sottoscrizione dell'atto o del compromesso da parte dei contraenti.

Art. 5. Esclusione dell'obbligo di pagamento - Non è tenuto a pagare la provvigione chi si è appositamente accordato in tal senso con il mediatore.

Art. 6. Supplemento di provvigione - Nel caso in cui il contratto venga modificato fra gli originali contraenti, il mediatore ha diritto ad un supplemento di provvigione soltanto ove il corrispettivo venga aumentato e soltanto con riguardo alla differenza fra quello originariamente convenuto e quello successivamente stabilito.

Art. 7. Soggetti tenuti al pagamento - In difetto di patti contrari o di diversa determinazione della Giunta camerale, la provvigione è a carico di ciascuno dei contraenti, di regola, in parti uguali.

Art. 8. Clausola "franco di mediazione" - La clausola "franco di mediazione", o altra equipollente, inserita nei patti, vale ad accollare a una sola parte l'intera provvigione del mediatore.

Art. 9. Provvigione nei contratti di permuta di immobili - Nelle permuta di beni immobili di diverso valore, la provvigione di mediazione viene commisurata all'immobile di valore più elevato.

Art. 10. Spese - Le provvigioni dovute al mediatore s'intendono comprensive delle spese all'uopo eventualmente sostenute.

Salvo patti contrari, non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute, anche se l'affare non viene concluso.

Art. 11. Pluralità di mediatori - Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori, è dovuta dalle parti una sola provvigione.

In particolare, quando l'affare è concluso con l'intervento di più mediatori che sono entrati in relazione con le parti contraenti, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione, che va determinata in relazione all'opera prestata da ciascun mediatore. Quando i mediatori hanno agito d'accordo, la provvigione si divide in parti uguali.

Nel caso in cui alla conclusione del contratto partecipino più mediatori, quelli che non sono venuti in contatto con le parti hanno il diritto di rivalersi solo verso i colleghi con cui sono entrati in relazione e che hanno percepito il compenso.

Quando, invece, più mediatori, incaricati separatamente con impegno di corrispondere compensi distinti, svolgano ciascuno attività autonoma, di per sé idonea alla conclusione dell'affare, ad ognuno di essi compete l'intera quota di provvigione gravante su chi ha conferito l'incarico.

Art. 12. Scioglimento del contratto - Ove insorga controversia sulla esecuzione del contratto e si faccia luogo allo scioglimento di esso, le parti contraenti non possono richiedere il rimborso della provvigione già pagata al mediatore.

TITOLO II
IMPRESA FAMILIARE IN AGRICOLTURA

Premessa - Prima dell'emanazione del codice civile (1942), le famiglie contadine erano vasti aggregati comprendenti anche più famiglie anagrafiche e persone non legate da vincoli di parentela o di affinità, ma trattate come familiari. Esse operavano su terreni in proprietà o come concessionarie di beni altrui in base a contratti agrari (nella Provincia, soprattutto mezzadria). Negli anni successivi si sono verificati mutamenti rilevanti.

In via di fatto, con il progresso tecnologico e con l'evoluzione degli assetti sociali, gli aggregati iniziali si sono fortemente ristretti e più frequente si è fatto l'impegno di taluni componenti in lavori extra-agricoli. Sul piano della disciplina giuridica, devono registrarsi la sostanziale scomparsa della mezzadria e la notevolissima riduzione dell'operatività degli usi.

Su quest'ultimo punto giova ricordare che, salve alcune disposizioni in materia di contratti agrari, l'art. 2140 c.c. affidava interamente agli usi la regolamentazione delle famiglie contadine, denominate comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura. La legge di riforma del diritto di famiglia, 19 maggio 1975, n. 151, ha abrogato l'art. 2140 c.c. e ha creato la figura dell'impresa familiare disciplinandola con l'art. 230-bis c.c., il cui ultimo comma stabilisce che le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi, purché non in contrasto con le norme sull'impresa familiare dei commi che precedono. Altre leggi hanno fortemente ridotto la sfera degli usi anche nella disciplina dei contratti agrari. La regolarizzazione delle società semplici che svolgono attività agricola, di cui all'art. 3, comma 75°, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha determinato, infine, un vasto assoggettamento di famiglie coltivatrici alla disciplina legale e statutaria delle società semplici.

Tutto ciò ha provocato una larghissima caduta degli usi antichi. Si indicano, di séguito, le poche consuetudini residue, peraltro di applicazione molto ridotta.

Art. 1. *Il reggitore* - Le famiglie contadine residue hanno un rappresentante, chiamato reggitore, cui spetta la rappresentanza della comunione familiare. Il reggitore generalmente è il componente più anziano valido¹.

Art. 2. *Patrimonio* - Il patrimonio comune si distingue in capitale vecchio, capitale nuovo e reddito dell'ultimo anno.

Il capitale vecchio è quello messo in comune all'epoca della costituzione dell'impresa familiare.

Il capitale nuovo è rappresentato da tutti i beni conseguiti con l'attività dei componenti della famiglia e, in particolare, da reddito che rimane dopo aver sopperito alle necessità della famiglia, a meno che non si abbia riparto a norma dell'art. 230-bis c.c.

Il reddito dell'ultimo anno è costituito esclusivamente dai frutti dell'annata e dal ricavato delle attività varie svolte nell'ultimo anno, ivi comprese le cosiddette calorie e quota parte del foraggio. Ciò che resta, tolto il mantenimento della famiglia, passa a capitale nuovo.

Art. 3. *Divisione dei beni* - I componenti della famiglia concorrono nella divisione, come segue:

a) nella divisione del capitale vecchio, si tiene conto dell'appartenenza iniziale, salve le regole del diritto ereditario in caso di premorienza;

b) nella divisione del capitale nuovo si fa riferimento a quanto stabilito nell'art. 230-bis c.c.

¹ Per quanto riguarda i rapporti contrattuali agrari, vale l'art. 48, comma 1°, della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Agli invalidi e ai giuridicamente incapaci, salvi i loro diritti ereditari, spetta il diritto al mantenimento come per gli altri componenti della famiglia.

Le persone entrate a far parte dell'impresa nell'anno stesso della divisione, partecipano a questa con diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi trascorsi dal loro ingresso nella stessa.

Art. 4. Beni durevoli di uso personale - I beni durevoli di uso personale acquistati con elementi del capitale nuovo, sono sottoposti a collazione ai fini della divisione del medesimo capitale nuovo.

Art. 5. - Obblighi dei componenti della famiglia - Ogni componente della famiglia ha l'obbligo di dedicare tutta la sua attività, secondo le proprie capacità e attitudini, alla coltivazione del fondo, all'allevamento degli animali e alle attività connesse. Qualora, col consenso della famiglia, taluno svolga un'attività personale esterna, i proventi della stessa concorrono alla formazione del capitale nuovo. Sono salvi diversi accordi fra le parti.

Art. 6. - Pensioni - Le pensioni di invalidità e gli indennizzi e rendite per infortunio, per la parte commisurata alla diminuzione di efficienza lavorativa, sono di pertinenza della famiglia, salvo diversi accordi fra i componenti della medesima e salve assicurazioni personali.

Le pensioni di anzianità e di vecchiaia dei componenti della famiglia sono, di norma, di spettanza degli stessi, salvo accordi diversi fra i membri della famiglia medesima.

Gli emolumenti percepiti per atti di valore restano di esclusiva pertinenza degli onorati.

Le pensioni per i caduti a causa di guerra o di altri servizi militari e civili sono di spettanza degli aventi diritto.

Art. 7. - Servizio militare - Il componente della famiglia assente per il compimento del servizio di leva ovvero per il servizio sostitutivo del medesimo ovvero per richiamo alle armi è considerato presente.

Art. 8. Scioglimento o separazione - Nel caso di scioglimento dell'impresa colonica o di separazione della stessa di uno o più membri, alla divisione dei beni generalmente si perviene, per accordo delle parti, attraverso periti estimatori o collegio peritale, cui viene demandato l'incarico della determinazione delle spettanze.

TITOLO III
COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAPO I

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Art. 1. Modi di contrattazione - I fondi rustici possono essere compravenduti "a corpo" o "a misura" per quanto riguarda la superficie; "a cancello aperto" o "a cancello chiuso" per quanto riguarda la consistenza dell'immobile.

Quando la compravendita è stata conclusa "a corpo", senza indicazione di superficie, si intende che il prezzo convenuto è comprensivo di tutto l'immobile per la totale estensione goduta dal venditore, fermo restando l'obbligo da parte del venditore medesimo di fornire l'indicazione dei confini.

Quando la compravendita è stata conclusa "a misura", il prezzo convenuto si riferisce ad ogni unità (ettaro o tornatura della zona ove è ubicato il fondo) della superficie totale del fondo stesso.

Quando si effettua una compravendita "a cancello chiuso", nel prezzo convenuto è compresa ogni cosa di proprietà del venditore che si trovi, all'atto dell'acquisto, sul fondo o sui fondi rustici compravenduti, comprese le eventuali adiacenze urbane situate entro i confini della proprietà compravenduta, con tutte le pertinenze mobiliari e immobiliari. In questo caso la consegna viene effettuata immediatamente dopo la conclusione del contratto di compravendita.

Quando si effettua una compravendita "a cancello aperto", nel prezzo convenuto sono compresi i frutti pendenti, i pali, i fili di ferro per pergolati di parte dominicale già posti in opera e gli attrezzi mobili che completano un impianto avente le sue parti essenziali fisse. Sono quindi esclusi:

- le scorte morte e cioè il letame, il fieno, la paglia, le stoppie, le stramaglie di parte padronale, se ed in quanto esistano;
- il bestiame, qualunque sia la sua destinazione;
- i prodotti raccolti, anche conservati, maturati prima della conclusione del contratto;
- gli attrezzi, le macchine, i beni di qualunque genere di parte dominicale.

Anche nella compravendita "a cancello aperto" la consegna viene effettuata, salvo patto espresso in contrario, subito dopo la conclusione del contratto.

Art. 2. Oneri del venditore - Il venditore, salvo convenzione contraria, deve consegnare l'immobile libero da ogni rapporto o vincolo con il proprio agente di campagna o fattore, dandone dimostrazione documentale all'acquirente.

Per quanto attiene, invece, ai salariati fissi, qualora adibiti esclusivamente al fondo venduto, il relativo rapporto continua con l'acquirente alle medesime condizioni, fermo restando l'obbligo per il venditore di liquidare ogni e qualsiasi pendenza riferentesi al periodo antecedente alla conclusione del contratto, rimanendo però l'acquirente garante di quanto sopra.

Art. 3. Oneri del compratore - Le spese di trasferimento, escluse quelle relative alla documentazione legale della libertà e disponibilità dell'immobile, sono a carico del compratore per la loro totalità.

Nel caso di permuta, le spese di trasferimento sono sostenute dalle parti in ragione dei valori dei rispettivi acquisti.

Il compratore deve rimborsare al venditore i dietimi di tutte le imposte, tasse, tributi, oneri che si riferiscano al bene compravenduto, dal giorno della decorrenza degli effetti attivi e passivi, e ciò sino alla regolare intestazione nei ruoli esattoriali della parte acquirente.

Normalmente a mani del venditore viene, dall'acquirente, effettuato un congruo deposito per il pagamento di tali oneri.

Art. 4. *Stima del bestiame e delle scorte fisse* - Quando le parti, nel caso di vendita a cancello aperto, hanno convenuto che il bestiame e le scorte fisse esistenti sull'immobile compravenduto, o parte di essi, siano ceduti dal venditore al compratore, ovvero quando il fondo è condotto a contratto agrario, contemporaneamente alle operazioni per il trasferimento del possesso viene compiuta pure la stima delle scorte e del bestiame trasferiti. Tale stima si opera o da un unico perito nominato di comune accordo dalle parti o da un collegio peritale di tre periti, di cui due nominati dalle rispettive parti ed un terzo dai due detti periti.

Il bestiame e le scorte fisse, durante l'espletamento delle operazioni di stima, rimangono sul fondo con possibilità di impiego nel medesimo.

La spesa relativa alle prestazioni di perizia viene sostenuta a metà dalle parti.

Art. 5. *Scelta del notaio* - Al compratore è riservata la facoltà di scelta del notaio per il rogito dell'atto di compravendita.

Art. 6. *Mediazione* - Nei rapporti fra le parti contraenti le spese di mediazione sono sostenute a metà nel caso che il mediatore sia unico; quando i mediatori siano uno per parte, ognuna di esse sostiene la spesa del proprio mediatore; comunque le spese di mediazione non possono superare complessivamente la misura massima prevista.

CAPO II

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art. 1. *Epoca di inizio delle affittanze agrarie* - Gli affitti dei fondi rustici hanno inizio, di massima, con l'annata agraria e, in alcuni casi concordati, possono avere inizio in altra epoca.

Art. 2. *Durata dell'affitto* - La durata dell'affitto è regolata dalla legge, salvi gli accordi derogatori di cui all'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Secondo la prassi contrattuale derogatoria, la durata minima è di un'annata agraria dall'11 novembre al 10 novembre dell'anno successivo e comunque tale da permettere il regolare compimento dell'intero ciclo produttivo delle colture.

Art. 3. *Pagamento del canone d'affitto* - Il canone d'affitto viene corrisposto in denaro, di norma in due rate semestrali anticipate scadenti rispettivamente l'11 maggio e l'11 novembre di ogni anno.

Art. 4. *Modalità di consegna e di riconsegna dell'immobile affittato* - La consegna e la relativa riconsegna degli immobili affittati avvengono in modi diversi a seconda della forma di conduzione adottata e della qualifica dell'affittuario.

Si hanno quindi i seguenti casi:

a) *Immobile condotto a mezzadria e affittato allo stesso colono mezzadro.*

In questo caso si procede all'inventario delle scorte morte di parte padronale, delle colture erbacee, dei lavori, delle concimazioni e dei soprassuoli.

Il bestiame di parte padronale, come pure le scorte morte fisse e circolanti, possono essere acquistate dalla parte.

b) *Immobile condotto direttamente dal proprietario o già condotto in affitto.*

Nel presente caso viene eseguito l'inventario, avendo cura di specificare, per le scorte morte, la qualità e la quantità e, per il bestiame, la qualità, la razza, il peso e l'età.

Viene inoltre eseguita una descrizione dello stato dei fabbricati e delle colture arboree.

Tutti i macchinari fissi (impianti di irrigazione, mulini, attrezzature enologiche, ecc.) sono ritenuti immobili per destinazione e come tali vengono inventariati.

La riconsegna dell'immobile affittato avviene con le stesse modalità con le quali la consegna fu accettata.

Art. 5. Oneri del locatore - Al locatore compete il pagamento di tutte le imposte fondiari e contributi consorziali, nonché l'assicurazione incendio dei fabbricati e le riparazioni straordinarie dei fabbricati stessi.

Art. 6. Oneri a carico dell'affittuario - Sono a carico dell'affittuario le imposte e le tasse e i contributi previdenziali relativi all'esercizio dell'impresa agraria.

L'affittuario è tenuto inoltre: all'assicurazione incendio delle scorte morte e dei prodotti accumulati nell'aia, alle spese di ordinaria manutenzione dei fabbricati e di pulizia e manutenzione dei fossi di scolo.

Art. 7. Rischi a carico dell'affittuario - Sono a carico dell'affittuario i rischi per l'incendio delle scorte vive e morte e dei prodotti, siano essi in cumuli nell'aia o nei magazzini della casa colonica.

Art. 8. Disposizioni varie - L'affittuario, alla riconsegna dell'immobile, ha l'obbligo di lasciare quantità di mangimi e lettimi in misura e qualità corrispondenti a quelle ricevute, secondo la stima iniziale.

Durante il periodo dell'affittanza, l'affittuario dovrà: curare la coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria; curare il regolare deflusso delle acque piovane; non abbattere piante senza l'autorizzazione del proprietario; allevare e curare, secondo la normale tecnica agraria, gli impianti già esistenti; mantenere efficienti i fabbricati colonici, ivi compresi i macchinari fissi, provvedendo all'ordinaria manutenzione.

L'affittuario non può, inoltre, asportare dal fondo scorte morte e concimi organici.

Il concedente o un suo rappresentante ha la facoltà di visitare l'immobile affittato quando lo riterrà opportuno.

CAPO III

CONDUZIONE A MEZZADRIA

Premessa. L'ordinamento agrario ha stabilito il superamento della forma di conduzione a mezzadria, in particolare con la disciplina della legge 3 maggio 1982, n. 203, che ne ha previsto la conversione in affitto a richiesta di parte.

Per i contratti non trasformati, l'articolo 34 della medesima legge ha fissato durate residue di anni sei o dieci, a seconda dei motivi di non conversione, decorrenti dall'11 novembre 1983, e quindi largamente scadute.

Durate più lunghe sono tuttavia consentite o in base ad accordi anteriori all'entrata in vigore della legge del 1982, o in base ad accordi successivi alla medesima stipulati in forma derogatoria con riguardo a contratti anteriori alla legge. Tali accordi derogatori, probabilmente consentiti anche dalla disciplina del 1982, sono stati espressamente ammessi dall'articolo 6 della legge 14 febbraio 1990, n. 29.

In questa situazione, pur essendo la forma mezzadrile quasi totalmente scomparsa, qualche rapporto ancora persiste e per tali rapporti devono ritenersi operanti gli usi seguenti.

Art. 1. Annata agraria - Per i contratti di mezzadria proseguiti per accordo fra le parti l'annata agraria scade il 10 novembre.

Art. 2. Epoca delle stime - Le stime coloniche hanno luogo al termine del rapporto di mezzadria e prima che il mezzadro lasci il podere.

Art. 3. Soggetti delle stime - Le stime coloniche avvengono tra il concedente e il mezzadro uscente.

Art. 4. Oggetto delle stime - Le stime hanno per oggetto le scorte vive (bestiame in genere) e le scorte morte circolanti (mangimi, letame, sementi, ecc.) e le scorte morte fisse (macchine, attrezzi, ecc.), i frutti pendenti, i lavori e le anticipazioni culturali, tenuto conto delle stime di entrata.

Art. 5. Stime delle scorte vive (Criteri) - Le stime del bestiame sono eseguite secondo il criterio del valore.

In alcune zone dell'alta collina e in montagna si ha riguardo al peso, alla specie e alla qualità del bestiame.

Art. 6. Valutazione delle scorte vive - Il bestiame esistente nella stalla, valutato all'inizio del rapporto mezzadrile a prezzo di mercato e segnato sul libretto colonico (accresciuto per acquisti e nascite o diminuito per vendite e morti), viene annualmente valutato secondo il prezzo di mercato, diminuito di non meno del 20%.

Al termine del rapporto mezzadrile, il bestiame è valutato secondo il prezzo di mercato.

La differenza tra questo prezzo e quello risultante dalla chiusura del conto colonico dell'annata precedente è ripartita fra concedente e mezzadro uscente nella misura fissata dalla legge.

Nei terreni di alta collina e montagna, quando il bestiame sia stato consegnato al mezzadro, all'inizio del rapporto mezzadrile, secondo il peso, la qualità e la specie, si procede, al termine del rapporto stesso, alle valutazioni seguendo i criteri adottati all'atto della consegna.

Le differenze qualitative e quantitative vengono valutate al prezzo di mercato e il controvalore che ne risulta viene ripartito tra concedente e mezzadro uscente nella misura fissata dalla legge.

Art. 7. Scorte morte circolanti - Le scorte morte circolanti che vengono normalmente valutate sono il letame e il liquame contenuto in recipienti chiusi, le sementi, i mangimi, i lettimi, i concimi, i pali di sostegno, il filo di ferro e gli stolli.

Art. 8. Letame e liquame - Il letame e il liquame contenuti in recipienti chiusi vengono valutati a prezzo di mercato.

Nel computo va compreso il letame sparso nell'annata per le colture che verranno a maturazione in quella seguente o in quelle successive, esclusione fatta per il letame distribuito ai

cereali autunno-vernini (grano, orzo, avena) nei casi in cui il mezzadro uscente effettui il raccolto della granella.

Art. 9. Sementi, lettimi e antiparassitari - Per le sementi, i concimi, i lettimi e gli antiparassitari, valgono le stesse norme che regolano le stime del letame e del liquame. Nei lettimi si comprendono la paglia e la pula.

Art. 10. Pali di sostegno, fili di ferro e stolli - Per i pali di sostegno, fili di ferro e stolli, esistenti al termine del rapporto di mezzadria, la valutazione va riferita alla quantità e alla qualità ed eseguita a prezzo di mercato, sempreché il mezzadro, al momento dell'ingresso nel podere, li abbia ricevuti a stima o li abbia pagati durante la gestione.

Art. 11. Valutazione delle scorte morte in alcune zone di alta collina e di montagna - In alcune zone di alta collina e di montagna, nei casi in cui all'inizio del rapporto di mezzadria le scorte morte circolanti siano state consegnate al mezzadro per quantità e per qualità, al momento della cessazione dello stesso rapporto si procederà al bilancio fra le consistenze iniziali e quelle finali e le differenze qualitative e quantitative accertate si valuteranno in base ai prezzi correnti di mercato.

Il controvalore che ne risulterà sarà ripartito tra il mezzadro uscente e il concedente, nella misura fissata dalla legge.

Art. 12. Calorie - Al mezzadro uscente, nei poderi di pianura e bassa collina, spetta un compenso, relativamente al solo grano, pari al 10% del prodotto medio degli ultimi tre anni, valutato al prezzo di mercato dell'anno precedente, se il rapporto mezzadrile cessa dopo la semina del grano e prima dell'aprile. Il compenso si riduce al 7% del detto prodotto medio, se il rapporto mezzadrile cessa dopo il raccolto del grano. Il compenso, infine, si determina nella misura del 3% della quantità del grano stimato, se il rapporto mezzadrile cessa prima del raccolto del grano (stima consuetudinaria di maggio).

Art. 13. Zocco - Nelle zone di alta collina e di montagna, relativamente alle superfici investite a prato, al momento della cessazione del rapporto mezzadrile, spetterà al mezzadro un compenso valutato secondo le zone e la data di semina (un anno o due anni).

Ove ricorra tale sistema, non trova applicazione quello delle «calorie».

Art. 14. Attrezzi - Non si procede, al termine del rapporto mezzadrile, alla stima delle macchine e degli attrezzi quando questi siano stati conferiti, senza stima, dal concedente senza alcuna contribuzione da parte del mezzadro.

Quando, invece, le macchine e gli attrezzi sono stati conferiti, previa stima, a metà, si procede, al termine del rapporto mezzadrile, a stima, e la metà della differenza tra il prezzo originario della stima e quello corrente al momento della cessazione del rapporto mezzadrile, viene addebitata o accresciuta al mezzadro uscente.

Nel caso, infine, in cui il mezzadro abbia partecipato al conferimento delle macchine o degli attrezzi nella misura della metà o in altra misura, si procede a stima e al mezzadro uscente viene accreditata una quota corrispondente, valutata secondo il prezzo corrente all'epoca della cessazione del rapporto mezzadrile.

Il mezzadro uscente ha l'obbligo di portare con sé le macchine e gli attrezzi al cui conferimento non abbia partecipato il concedente.

Art. 15. Stime di campo in epoca successiva alla semina del grano e sino a tutto marzo - Nelle stime fatte in questo periodo si valutano, in base ai prezzi correnti e di mercato, i lavori

eseguiti, le sementi, i concimi e gli antiparassitari distribuiti dal mezzadro uscente per le coltivazioni in corso o per quelle successive.

Degli investimenti a prato artificiale si stimano solo quelli consociati nell'anno di impianto; per questi, al mezzadro uscente compete il valore di metà del seme impiegato e la manodopera per la semina.

Art. 16. *Stime in epoca successiva al marzo e prima della semina* - Ove seguano successivamente al marzo o prima della semina, le stime riguardanti i prodotti sperati vengono eseguite mediante accertamento della presumibile quantità che potrà realizzarsi.

La quota del prezzo di questa quantità (prezzo che deve essere determinato secondo le condizioni di mercato) va riconosciuta al mezzadro uscente, previa detrazione delle spese di coltivazione, che restano ancora da sostenersi sino all'effettivo totale raccolto, ivi compresa la mano d'opera, che sarà prestata dal mezzadro subentrante, ovvero dal concedente, se il podere sarà condotto in economia, e della quota premio di assicurazione.

Per le stime eseguite dopo il raccolto del grano, si procede, oltre che alla valutazione dei prodotti sperati, anche alla valutazione dei lavori eseguiti per i prodotti dell'annata agraria successiva.

Art. 17. *Controversie* - Se sorgono controversie sulla consegna e sulla valutazione delle scorte e sulle loro eventuali variazioni, il concedente e il mezzadro uscente dovranno deferirne la soluzione a un unico perito o a un collegio peritale composto di tre esperti.

Gli incaricati debbono essere scelti nei competenti albi professionali o fra gli esperti del Tribunale facenti parte dell'albo professionale.

Nel caso del collegio peritale, ciascuna delle parti deve nominare il proprio perito. I due periti procederanno poi alla nomina del terzo perito.

E' consentito l'affidamento delle stime separatamente per i frutti pendenti e per le scorte vive, a diversi periti o a diversi collegi peritali.

Art. 18. *Controllo delle stime* - Quando le parti interessate non siano soddisfatte dell'operato del perito o del collegio peritale, è consentita la stima di controllo a mezzo di un collegio composto di altri tre periti. In questo caso la nomina dei periti di parte è riservata alle organizzazioni sindacali cui le parti fanno riferimento e la nomina del terzo perito a uno dei collegi professionali (dottori agronomi, periti agrari, geometri), su concorde richiesta delle stesse organizzazioni sindacali.

La stima di controllo priverà di efficacia la prima stima solo se fra i due risultati vi sia una differenza pari o superiore al 10%.

Le spese della stima di controllo vanno poste a carico del richiedente (mezzadro o concedente) quando i risultati non siano a lui favorevoli; sono invece a carico dell'altra parte in caso contrario.

Il collegio peritale che effettua la prima stima, se ritenuta non valida, non ha diritto di essere pagato.

La richiesta della stima di controllo deve essere avanzata non oltre due giorni dalla comunicazione della stima contestata e deve essere accompagnata dal deposito della somma, quale acconto dell'importo delle spese, somma che sarà indicata dalle organizzazioni sindacali, alle quali la richiesta stessa deve essere rivolta e che provvedono alla nomina del collegio peritale.

Art. 19. Resoconto e relazione delle stime - I periti devono dare alle parti, a stime concluse, il resoconto sintetico delle stime stesse.

Entro il termine di quindici giorni da questa comunicazione, le parti o le organizzazioni sindacali possono richiedere ai periti una relazione dettagliata delle operazioni compiute, nella quale deve essere tenuta distinta la superficie totale del podere e quella delle singole colture, la quantità stimata di ogni prodotto e il prezzo unitario di essi, nonché i titoli di detrazione.

I periti devono consegnare la relazione entro quindici giorni dalla richiesta.

CAPO IV

SCAMBIO DI MANODOPERA O DI SERVIZI

Art. 1. Soggetti - Lo scambio di manodopera o di servizi è ammesso tra piccoli imprenditori agricoli operanti su terreni confinanti o vicini, cioè raggiungibili senza difficoltà e senza significativo dispendio di tempo.

Lo scambio è consentito solo fra i titolari dell'impresa familiare e/o i relativi componenti, con esclusione, quindi, di chiunque collabori nell'impresa come lavoratore subordinato.

Art. 2. Prestazioni - Le prestazioni oggetto di scambio possono realizzarsi anche con l'uso di macchine e di attrezzi.

Esse devono risultare equivalenti, tenuto conto della durata e della qualità. Non rientrano pertanto nello scambio le prestazioni oggetto di retribuzione.

TITOLO IV
COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

CAPO I

COMPRAVENDITA

Art. 1. Acquisti in condomini. - Nelle compravendite di unità immobiliari condominiali ad unità di superficie (mq), nel silenzio della contrattazione, nell'area si comprendono, ai fini della determinazione del prezzo, gli interi muri perimetrali esterni e la mezzeria dei muri perimetrali interni.

I balconi sporgenti, i terrazzi, le rimesse e le cantine annessi alle unità immobiliari, ai fini del prezzo, concorrono alla determinazione dell'area generalmente in ragione, se non diversamente pattuito, di un mezzo della loro superficie, calcolata con i criteri di cui al comma precedente. Il posto-auto scoperto è computato per un quarto (25%) della superficie.

Nelle compravendite aventi ad oggetto separatamente unità immobiliari adibite ad autorimessa, il prezzo si stabilisce a corpo e non a misura.

Il prezzo del posto-auto coperto è stabilito in ogni caso a corpo e non a misura.

CAPO II

LOCAZIONE

Art. 1. Pagamento del canone e spese - Il pagamento del corrispettivo si effettua anticipatamente al domicilio del locatore entro i primi cinque giorni della decorrenza stabilita.

La spesa dell'energia elettrica per l'illuminazione delle scale e dei corridoi e le spese dei servizi comuni nei condomini, sono a carico degli inquilini.

Le spese per il servizio di portineria sono a carico degli inquilini nella misura del novanta per cento, con il residuo dieci per cento a carico della proprietà.

Art. 2. Disdetta di appartamenti - Nelle locazioni di stanze e appartamenti ammobiliati per esigenze abitative di natura transitoria, la disdetta deve essere data rispettivamente otto e quindici giorni prima della scadenza.

Art. 3. Obblighi dell'inquilino - L'inquilino non può apportare modificazioni e innovazioni ai locali senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Art. 4. Consegna dei locali - Il ritiro delle chiavi da parte dell'inquilino comporta la presa di possesso dei locali.

Art. 5. Locazione estiva nei centri balneari - Nella locazione degli appartamenti per esigenze abitative di natura transitoria sono sempre compresi il mobilio, le batterie, le attrezzature da cucina e la posateria, l'erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica, le coperte per i letti. Sono invece esclusi la biancheria da casa e i costi del consumo dell'acqua e dell'energia elettrica. Nell'affitto di alberghi, pensioni e locande, oltre a quanto sopra, in luogo delle coperte vengono fornite sopracoperte.

Gli affitti vengono normalmente stipulati a mezzo di agenzia che, a conoscenza dell'alloggio, conclude direttamente il contratto per conto della persona che ad essa ha conferito l'incarico sulla base di apposito mandato.

Concluso l'affare, l'inquilino versa un congruo anticipo che è corrisposto a titolo di caparra confirmatoria e acconto del canone. Il rimanente viene versato quando l'affittuario entra nel godimento dei locali.

CAPO III

USI IN MATERIA CONDOMINIALE

Art. 1. Criteri di determinazione dei millesimi di proprietà - La redazione delle tabelle millesimali di un fabbricato condominiale è un'operazione estimativa che si effettua in base a determinate regole tecniche.

Individuate le quote dell'immobile, si procede alla determinazione dei millesimi dei singoli piani per i quali influiscono i coefficienti relativi alle caratteristiche di superficie, di utilizzazione, di luminosità, di panoramicità, di quote e di altezza. Successivamente si procede alla ripartizione dei millesimi per piano fra varie unità immobiliari, attribuendo ad esse coefficienti per l'esposizione, per l'orientamento e per la luminosità.

Art. 2. Qualificazione delle spese d'esercizio e di quelle straordinarie - Per spese di esercizio s'intendono quelle ricorrenti per mantenere la funzionalità del condominio, come: portierato, pulizia, illuminazione e forza motrice, riscaldamento, acqua fredda e calda, pozzi neri e fosse biologiche, giardinaggio, riparazioni ordinarie agli impianti comuni, spese di amministrazione e generali.

Per spese straordinarie s'intendono quelle occorrenti per le seguenti finalità: ripristino della funzionalità degli impianti fissi, delle strutture e delle canalizzazioni comuni, rafforzamento dell'immobile e ripristino della copertura, tinteggiatura, verniciatura e disinfezione delle parti comuni.

Art. 3. Criteri di riparto delle spese d'esercizio - Le spese di esercizio sono ripartite fra condomini in base ai seguenti criteri, salvo diverse disposizioni di legge:

- a) *portierato*: secondo i millesimi di proprietà;
- b) *pulizie*: secondo i millesimi di proprietà di chi fruisce del servizio, salvo destinazione diversa da quella abitativa;
- c) *illuminazione*: in base ai millesimi di proprietà;
- d) *forza motrice*: ripartizione fra le utenze in uso (ascensore, riscaldamento, autoclave, ecc.) e percentualmente come previsto dai regolamenti condominiali;
- e) *ascensore*: secondo l'altezza del piano, i millesimi attribuiti a ciascuna unità immobiliare di chi fruisce del servizio e la destinazione dell'unità stessa (ufficio o abitazione);
- f) *riscaldamento*: proporzionalmente al volume di ogni unità immobiliare, a parità di grado di calore;
- g) *acqua fredda*: in proporzione al consumo rilevato dai contatori divisionali;
- h) *acqua calda*: in proporzione al consumo rilevato dai contatori divisionali;
- i) *svuotamento pozzi neri e fosse biologiche*: in base ai millesimi di proprietà immobiliare;
- l) *giardinaggio*: in base ai millesimi di proprietà immobiliare, salvo il caso di area ad uso esclusivo;
- m) *riparazioni ordinarie impianti comuni*: in base ai millesimi di proprietà immobiliare;
- n) *spese di amministrazione generale*: in base ai millesimi di proprietà immobiliare.

Art. 4. Criteri di riparto delle spese straordinarie - Le spese straordinarie si ripartiscono in base ai millesimi di proprietà immobiliare e, in caso di uso diverso da parte dei condomini, in base all'uso medesimo.

Art. 5. Riparto delle spese condominiali fra condomino ed inquilino² - L'inquilino rimborsa al condomino le spese di esercizio con esclusione di quelle riguardanti le tasse e l'assicurazione sul fabbricato.

Le spese di amministrazione del condominio vengono divise per metà fra condomino e inquilino.

² Relativamente ai criteri di riparto delle spese fra locatore e conduttore, si ritiene di dover riportare in appendice, in quanto generalmente seguito nella prassi dei rapporti locativi, l'accordo attualmente in vigore stipulato da Confedilizia, da una parte, e Sunia-Sicet-Uniat, dall'altra.

TITOLO V
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPO I
PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA
SEZIONE I
BESTIAME

Art. 1. *Forme tradizionali di conclusione del contratto* - Le trattative si concludono solitamente con la stretta di mano scambiata fra i contraenti.

Il contratto si intende definito, eccezion fatta per il bestiame da macello, quando gli animali che ne sono oggetto hanno subito, senza dar luogo a osservazioni, una visita da parte del compratore, per individuarne i difetti palesi; l'ispezione agli occhi dell'animale la conclude.

Art. 2. *Del venditore* - Le contrattazioni sono validamente svolte quanto il venditore è lo stesso proprietario del bestiame o un suo incaricato debitamente autorizzato e riconosciuto come tale da tutti. Il mezzadro, ancorché sia comproprietario del bestiame con il concedente, non vende il bestiame stesso se non quando autorizzato; analogamente dicasi nel caso che il bestiame sia tenuto a soccida (boaro, casante, ecc.).

Art. 3. *Luogo delle contrattazioni* - Le contrattazioni solitamente avvengono sul mercato o nella stalla de venditore.

Art. 4 *Forma del contratto* - Nella compravendita del bestiame, le contrattazioni avvengono di regola verbalmente, alla presenza di uno o più testimoni.

Art. 5. *Sistemi di contrattazione* - Il bestiame si contratta a vista, raramente a peso.

Il bestiame da macello si contratta generalmente a peso vivo e raramente a vista; si sta diffondendo la vendita a peso morto.

La mucca col suo vitello si contratta a coppia.

Gli ovini, i suini, i vitelli e i manzi si contrattano a branco o per capo. Le vacche da latte, quasi sempre per capo; il restante bestiame, per capo.

Art. 6. *Consegna* - Il bestiame da allevamento e da latte, venduto sul mercato, si consegna al compratore appena terminata la visita agli occhi. Le parti possono, tuttavia, procrastinare la consegna alle ultime ore di mercato.

Per il bestiame da macello, la consegna si effettua appena definito il contratto e subito dopo la pesatura a piede di autocarro.

Se la vendita è fatta alla stalla, la consegna può avvenire anche vari giorni dopo la conclusione del contratto, secondo il termine convenuto; per il bestiame da macello, generalmente presso il macello; per il bestiame da vita, generalmente presso la stalla del venditore.

Art. 7. *Pagamento* - Per i bovini da vita il pagamento si effettua entro ventinove giorni dall'acquisto, nello stesso luogo ove fu concluso il contratto, ovvero nel domicilio del venditore o anche nella piazza principale.

Per gli equini, i suini e gli ovini da allevamento e da ingrasso, entro gli otto giorni dalla consegna.

Per il bestiame da macello il pagamento si effettua all'atto della consegna, salvo diversa pattuizione.

Art. 8. Garanzia per il pagamento - La fideiussione si presta verbalmente con tutte quelle forme che esplicitamente la esprimono, come: «pagherò io se non paga lui», «garantisco io», «guardate me» e simili. La sola attestazione di solvibilità e moralità del compratore non significa fideiussione. Qualora il compratore non effettui il pagamento entro il termine d'uso, il venditore è tenuto a darne avviso al fideiussore al più presto possibile e comunque non oltre l'ottavo giorno dall'avvenuta scadenza del termine stesso.

Art. 9. Vendita senza garanzia - Quando il venditore vuole esimersi da ogni garanzia, usa le espressioni «a lunga cavezza» o «a fuoco e fiamma» oppure «ve la do come un mucchio di letame».

Art. 10. Garanzia del bestiame da allevamento - Il venditore, salvo il caso di cui al precedente articolo, è tenuto a garantire gli animali oggetto del contratto come non affetti da malattie infettive contagiose, nonché liberi da vizi redibitori. Le garanzie sono sempre verbalmente espresse e prestate usando l'espressione «ve li garantisco sani e buoni», o altra equipollente.

L'esistenza di tali malattie o di tali vizi al momento del contratto, quando sia regolarmente provata, importa la risoluzione del contratto stesso e la restituzione del bestiame.

Quando il bestiame viene venduto a piacimento del compratore, questi ha la facoltà di restituirlo al venditore senza motivarne la ragione e senza necessità di prova. La restituzione deve avvenire entro otto giorni dall'acquisto.

Art. 11. Malattie infettive contagiose - Si considerano, in generale, malattie infettive contagiose agli effetti di cui sopra, quelle malattie che per legge o per i locali regolamenti di polizia veterinaria importano, per il possessore dell'animale, l'obbligo della denuncia all'autorità sanitaria e l'adozione di misure profilattiche speciali.

Art. 12. Malattie e vizi redibitori - Sono fra l'altro vizi redibitori:

a) per i **bovini** fino alla prima sdentatura (rotta), esclusi i vitelloni lattanti:

- la cenurosi o vertigine idattiginosa (matto);
- la calcolosi (calcoli vescicali, malattia della pietra);
- il corpo estraneo;

b) per i **bovini** dopo la prima sdentatura (rotta):

- la cenurosi o vertigine idattiginosa;
- la calcolosi;
- la zoppicatura cronica intermittente (doglia vecchia, doglia morta);
- il prolasso della vagina (mostrare la madre);
- il cozzo;
- l'ematuria (urinare sangue) e tutte le malattie dell'apparato uropoietico;
- il mal caduco;
- le malattie croniche dell'apparato respiratorio e circolatorio con o senza tosse;
- i difetti occulti con frode (ad esempio: coda bianca tinta di nero, corna rotta saldata con mastice, ecc.);

- il corpo estraneo;

c) per gli **equini**:

- la bolsedine;
- le malattie croniche del cuore;
- le zoppicature croniche intermittenti (doglia vecchia);
- il capostorno o balardone essenziale (epilessia);
- l'oftalmia periodica o luna;
- l'amaurosi;
- l'ombra mortale;
- il ticchio nelle sue varie forme;
- l'ematuria;
- il corneggio;
- i difetti occulti con frode;
- il restìo.

La vaginite granulosa costituisce vizio redibitorio per le vacche e le manze quando sia causa di infertilità, constatata da un collegio tecnico arbitrale.

La mancanza assoluta di latte nelle vacche con redo, di qualsiasi razza, importa l'immediata risoluzione del contratto.

Per le vacche specializzate nella produzione del latte, ha luogo l'azione redibitoria quando la quantità di latte munto sia inferiore a quello garantito e il latte non presenti le caratteristiche stabilite dalla legge per quello destinato all'alimentazione umana.

Art. 13. Garanzia per gli animali da macello - Per i bovini e gli equini venduti da macello, salvo patti speciali espressi, il venditore risponde, quando non è stata esclusa la garanzia della salubrità delle carni, per l'assegnazione al libero smercio.

L'abbuono concesso dal venditore all'acquirente sul prezzo già definito (assicurazione), vale per il venditore come esclusione di garanzia della salubrità delle carni.

Art. 14. Garanzie speciali - Nella compravendita di vacche si usa garantire la gravidanza e qualche volta l'epoca determinata di filiazione, con la cosiddetta «polizza» costituita da una dichiarazione verbale con la quale il venditore s'impegna, alla presenza di testimoni, in caso di inesistenza della gravidanza, a concedere un determinato abbuono sul prezzo nella misura convenuta; se tale misura non viene fissata, l'abbuono si intende pari al 20% del prezzo pattuito in caso di mancata gravidanza, o è pari a tanti 285esimi della cifra di cui sopra, per ogni giorno di ritardo del parto.

In caso di garanzia della razza del futuro vitello, qualora non venga determinata la misura della penale, questa si intende pari al 10% del prezzo pattuito per la fattrice.

Art. 15. Decorrenza e durata del periodo di garanzia - Il periodo di garanzia decorre dal momento della conclusione del contratto e cessa alle ore dodici antimeridiane dell'ottavo giorno successivo nel caso di consegna immediata e dal giorno di consegna nel caso che questa sia differita. Il periodo di garanzia è di ventinove giorni.

Per le vacche garantite pregne, salvo il caso in cui il venditore abbia garantito il parto per un'epoca determinata, il periodo di garanzia è della durata massima di nove mesi e mezzo, con decorrenza dalla data della vendita, e cessa quando la vacca dia segni manifesti di gravidanza o questa venga accertata con esplorazione rettale.

Art. 16. - Facoltà e obblighi del compratore durante il periodo di garanzia - Il compratore può usare subito gli animali acquistati, ma deve usarli e governarli razionalmente. Se entro i primi otto giorni dall'avvenuta contrattazione gli animali fossero colpiti da malattia o manifestassero vizi redibitori, l'acquirente dovrà cessare immediatamente di usarli e non potrà condurli a fiere o mercati o comunque commerciarli.

Nel caso di malattia, il compratore dovrà chiedere subito l'assistenza di un veterinario e avvertire immediatamente il venditore, consentendo allo stesso di accertarsi di persona se la cura sia eseguita regolarmente.

Le spese della malattia sono a carico del compratore, salvo il caso che questa sia infettiva, contagiosa o compresa fra i vizi redibitori o risulti, a giudizio del veterinario, preesistente all'acquisto. Nei casi dubbi le spese sono a metà.

Qualora l'animale venisse a morire durante il periodo di garanzia, il compratore non potrà sotterrarlo o distruggerlo, salvo ordini speciali dell'autorità sanitaria e dovrà darne immediato avviso al venditore a mezzo di telegramma o di lettera raccomandata.

Il danno della morte è sopportato dal compratore, tranne i casi in cui la morte dipenda da malattia preesistente alla vendita o da malattia infettiva contagiosa. Quando non sia possibile accertare la vera causa della morte o la preesistenza della malattia alla vendita, il danno è sostenuto a perfetta metà dai contraenti.

Il compratore non potrà condurre al salto le vacche assicurate gravide se non dopo averne dato regolare avviso al venditore, al quale, durante il periodo di gravidanza, non potrà impedirsi di visitare le vacche stesse per accertarsi se diano segno di essere gravide.

Art. 17. Termine per la denuncia del vizio - La denuncia (referto o rapporto) deve essere fatta entro gli otto giorni (ad eccezione per il mal caduco, il corpo estraneo e le malattie infettive), dalla consegna direttamente al venditore, verbalmente o per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata o di telegramma e deve precisare la malattia, il vizio o i vizi riscontrati.

La denuncia per la mancanza di latte nelle vacche lattifere o per il non dar latte al proprio vitello nelle vacche di qualsiasi razza vendute con redo, deve essere fatta entro l'ottavo giorno dalla consegna.

Art. 18. Obblighi del compratore dopo la denuncia - Gli animali denunciati saranno ricondotti sul luogo di acquisto nelle ore antimeridiane dell'ottavo giorno dall'avvenuto acquisto.

Qualora ciò non avvenga, la denuncia si intenderà come non avvenuta, salvo che l'impossibilità di ricondurre il bestiame sul luogo di acquisto non sia comprovata dal certificato di un veterinario regolarmente vidimato dal Sindaco, quando il veterinario stesso non risieda nel Comune dove è avvenuta la vendita.

Se invece il venditore non si presenta nel termine prescritto per la verifica del bestiame denunciato, il compratore deposita gli animali presso una stalla di sosta o di una persona di sua fiducia, alla presenza di due testimoni.

Dopo aver ricondotto a tempo debito le bestie al luogo ove è avvenuta la vendita, ogni accordo fra le parti o esecuzione della prova redibitoria devono essere decisi sul luogo e non oltre mezzogiorno.

Se le parti non raggiungono l'accomodamento, gli animali in contestazione sono consegnati a una stalla di sosta di persona di comune fiducia, onde dar luogo alla prova che consente di costatare l'esistenza o meno del vizio denunciato.

Art. 19. Prove di uso - La prova deve essere fatta sempre in luogo neutro e perciò la stalla in cui sono collocate le bestie da sottoporre alla prova (se il mercato ne è sprovvisto), deve appartenere a persona libera da ogni vincolo di parentela con gli interessati e coi testimoni e col periziere designato.

Art. 20. Modi di accertamento dei vizi - L'accertamento nei bovini del corpo estraneo, della cenurosi, della calcolosi, delle affezioni croniche dell'apparato respiratorio e circolatorio, delle zoppicature croniche intermittenti, nonché delle malattie infettive contagiose, è fatto a mezzo di veterinari.

La prova del prolasso della vagina, del cozzo, dell'orinar sangue, della ritenzione dell'urina e della mancanza di latte, sono fatte a mezzo di assistenti o testimoni.

L'accertamento negli equini dei vizi elencati nell'art. 12 si compie a mezzo di veterinari, eccezion fatta per l'ombra mortale e per il ticchio, per i quali si ricorre a testimoni.

Art. 21. Scelta dei periti - Le parti scelgono i periti (assistenti o veterinari) che a loro volta eleggono, a seconda dei casi, il periziere. Gli assistenti o testimoni devono trovarsi nella condizione di poter prestare attestazione di verità e non devono avere vincoli di parentela o di interessi fra loro, né con gli interessati principali (venditore e compratore).

Art. 22. Modalità della prova - Gli assistenti alla prova debbono essere contemporaneamente nell'aia, nella casa o nella stalla del depositario; contravvenendo a questa prescrizione, la prova non ha più luogo e il contravventore rende la parte che rappresenta responsabile delle spese fino ad allora occorse per l'installazione delle bestie denunciate.

I contraenti non possono entrare nella stalla finché vi rimane l'animale e fino al responso dei periti.

Art. 23. Febbre - Se gli animali sono febbricitanti e la febbre non dipende dal vizio denunciato, la prova si fa solo negli otto giorni successivi alla scomparsa della febbre.

Art. 24. Prova per il prolasso della vagina - La prova per il prolasso della vagina ha luogo dopo un installazione di tre giorni.

La prova viene eseguita una volta sola e dura dal tramonto al levar del sole con l'intervento dei testimoni e del periziere.

La prova è raggiunta quando la vagina esce manifestamente dalle labbra vulvari («portare la paglia», «si taglia col filo»).

Art. 25. Prova dell'ematuria - La prova dell'ematuria comincia col primo giorno dell'installazione e dura due giorni e una notte. Durante questo periodo i testimoni devono raccogliere le urine e custodirle sotto la propria responsabilità, per consegnarle poi di giorno al veterinario nominato di comune accordo, al cui giudizio, espresso in seguito all'esame delle urine stesse, gli interessati si rimettono completamente.

Art. 26. Prova della difficoltà di urinare per calcoli - La prova della difficoltà di urinare per calcoli dura ventiquattro ore, tempo durante il quale i testimoni e il periziere devono assistere la bestia per rilevare se essa urini normalmente e senza dar segni di dolore.

Art. 27. Prova del mal caduco - L'esistenza del mal caduco si intende comprovata quando almeno due persone degne di fede attestino di aver personalmente vista la bestia in preda a un accesso e quando il veterinario dichiara, con regolare certificato vidimato dal Sindaco, la bestia stessa affetta dal mal caduco. Se il veterinario ha constatato di persona l'accesso nella bestia denunciata, non occorre la testimonianza di alcun altro.

Art. 28. Prova di dar di cozzo - La prova di dar di cozzo deve avere luogo nel giorno stesso in cui le bestie denunciate sono ricondotte al mercato.

Si porta la bestia nella stalla di prova e, dopo un'ora di riposo, l'addetto alla prova, alla presenza dei testimoni e del periziere, applica la morsa alla bestia, la slega dalla mangiatoia, la porta nell'aia e la lega a un palo. Dopo cinque minuti lo stesso individuo riconduce la bestia nella stalla ripetendo le stesse operazioni nell'ordine inverso. L'incaricato della prova potrà essere un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza a seconda che il compratore abbia denunciato il vizio della bestia di dar di cozzo contro un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza. Per i tori l'incaricato deve essere un uomo. Il difetto si intende accertato se durante queste operazioni la bestia fa l'atto di colpire l'addetto alla prova.

Art. 29. Prova del latte - La prova della mancanza di latte nelle vacche lattifere, con o senza vitello, s'inizia dopo un installazione di quattro giorni.

Durante questo periodo la vacca avrà l'alimentazione di stagione, cioè foraggio verde da maggio a ottobre, foraggio secco da novembre ad aprile, con l'aggiunta in ogni caso di due composti di farina di cereali, uno al mattino e l'altro alla sera, in modo da somministrare giornalmente kg 1 per ogni 5 litri di latte di produzione.

La prova s'inizierà il quarto giorno con una prima mungitura serale per vuotare le mammelle, indi si risolverà con altre effettuate al mattino e alla sera del giorno successivo, lasciando trascorrere dodici ore fra l'una e l'altra.

La mungitura deve essere fatta alla presenza dei testimoni e del periziere, dovrà aver corso senza impastoiare l'animale e non può essere affidata che al depositario o a una donna della sua famiglia abitualmente addetta alla mungitura.

Il latte così ottenuto va misurato e la prova si intenderà riuscita se il quantitativo ricavato risulterà minore di quello garantito, o non presenterà i requisiti di legge del latte destinato all'alimentazione umana, o se l'animale non sarà docile durante la mungitura.

Art. 30. Mediazione - Nelle contrattazioni del bestiame si ha talora l'intervento del mediatore, il cui compenso grava in egual misura tanto sul compratore quanto sul venditore.

Art. 31. Fecondazione naturale e artificiale delle bovine - Nella fecondazione naturale bovina, se si verifica il caso in cui la bovina non sia rimasta gravida al primo salto, i successivi due interventi sono operati gratuitamente.

Nella fecondazione artificiale bovina, se si verifica il caso in cui la bovina non sia rimasta gravida alla prima inseminazione, per i successivi due interventi si paga solo il materiale seminale.

Il toro o il materiale seminale, salvo diversa pattuizione, sono della stessa razza della bovina.

SEZIONE II

USI RELATIVI AL SETTORE PELLAME

§ 1 - Pelli fresche

Art. 32. *Classificazione delle pelli* - Le pelli prodotte localmente si distinguono in tre grandi categorie e cioè:

- bovine (vacche, vitelloni, vitelli, tori);
- equine (cavalli, asini);
- ovine (agnelli, capretti, capre, montoni, pecore).

Le pelli bovine si dividono, a loro volta, nelle categorie di seguito indicate, caratterizzate da pesi diversi a seconda dei listini di riferimento: quadrate, scottoname, civetti e palluti, vacche, tori.

Art. 33. *Modalità della contrattazione* - Le contrattazioni hanno luogo direttamente fra commercianti, da un lato, e produttori (macellai), dall'altro.

Art. 34. *Oggetto e durata del contratto* - La vendita si riferisce a tutte le pelli che il macellaio produrrà nell'anno successivo all'epoca della contrattazione, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. Si stipulano contratti anche per periodi di tempo inferiori all'anno.

Art. 35. *Forma del contratto e modalità di pagamento* - Le contrattazioni avvengono generalmente per iscritto e il pagamento segue a trenta giorni dalla consegna.

Art. 36. *Sistemi di contrattazione* - Le pelli bovine ed equine si vendono all'atto della macellazione a peso fresco o di macello (cioè a peso della pelle appena scuoiata). Quelle ovine e caprine si vendono a numero.

Art. 37. *Prezzo* - Per le pelli bovine ed equine che si vendono a peso, il prezzo viene determinato sulla base dei listini mensili del mercato di Milano.

Art. 38. *Qualità mercantile* - Le pelli, senza difetti e scuoiate a regola d'arte, devono essere consegnate asciutte, senza carne, senza grasso, senza fusto in coda e senza unghioni.

Art. 39. *Consegna* - La consegna si effettua o al pubblico macello oppure al magazzino del compratore o del suo rappresentante, a seconda degli accordi intervenuti fra le parti.

Art. 40. *Abbuoni e tare* - Per le pelli difettose - cioè marcate a fuoco, pungolate, piegate, mal scuoiate, stercate e con altri difetti simili - vengono applicate tare proporzionali all'entità del danno variabili dal 2 al 10% e sino al 20% per difetti di tarolatura, subbollatura e rognà; nei casi di danni particolarmente gravi, vengono applicate tare anche superiori al 20%.

§ 2 - Pelli salate

Art. 41. *Modalità della contrattazione* - Le compravendite di pelli salate si effettuano fra commercianti e concerie.

Art. 42. *Forma del contratto* - Le contrattazioni avvengono generalmente per iscritto.

Art. 43. *Sistemi di contrattazione* - Le pelli bovine, eccezion fatta per quelle di vitello, si vendono a peso fresco (coda), indicando le qualità e la provenienza, scacco peso e media, comprendendo nel prezzo le spese di salatura e di ritiro, merce resa imballata franco partenza.

Le pelli gropponate (gropponi, spalle, fianchi), gli avancorpi e le culatte si vendono a peso reale.

Per le pelli da suola da scarpe (vacche) la resa è a chilo (81/82 chilogrammi di suola per quintale di pelle salata).

Le pelli di vitello si vendono a peso coda (peso macello fresco appena macellata: peso reale spazzata dal sale e poi pesata - calo dell'8 - 12%).

Per la pelletteria di vitello, vitellone, cavallo (per confezione di borse, giacche, valigie, divani), la resa è a piede quadrato (cm 30x30).

Art. 44. Qualità - Le pelli devono essere salate a regola d'arte. Le pelli di vacca, vitellone e toro sono salate a secco (cioè a libro alla francese) e devono essere chiare di carne e senza difetti.

Le pelli difettose subiscono le tare di cui al precedente art. 40 (abbuoni e tare).

Le pelli di vitello di latte si salano in vasca aperta o chiusa o anche alla francese.

Art. 45. Pagamento - Salvo diverso accordo, il pagamento si effettua a trenta giorni dalla consegna.

Art. 46. Mediazione - Ai mediatori il compenso, in ragione dell'importo complessivo del contratto, è dovuto da entrambe le parti in egual misura.

Nel caso in cui il mediatore provveda anche a ricevere, valutare e classificare le pelli, la mediazione è raddoppiata.

SEZIONE III

POLLAME IN GENERE

Art. 47. Modalità della contrattazione - Le contrattazioni si effettuano generalmente fra allevatori e commercianti oppure fra grossisti, nonché, specie per piccole quantità, fra allevatori e consumatori.

Art. 48. Forma del contratto - Le contrattazioni si svolgono e si concludono, nella maggior parte dei casi, verbalmente.

Art. 49. Sistemi di contrattazione - Il pollame da immettere negli allevamenti (pulcini di un giorno, pollastrelli, anitre sgusciate, oche, tacchinotti, ecc.) si contratta a capo; quello pronto per la macellazione a peso vivo. La compravendita dei pulcini da riproduzione (parents) di un giorno si effettua per unità; per unità si intende un complesso formato da centoquattro femmine e dieci maschi per un totale di centoquattordici capi.

L'acquisto del pollame pronto per la macellazione avviene, nella generalità dei casi, sulla base delle indicazioni fornite dal venditore (peso vivo approssimativo - pigmentazione - stato sanitario).

Art. 50. Consegna - Nelle contrattazioni fra allevatori e commercianti la consegna avviene di norma nell'allevamento e nel termine della settimana che segue la conclusione del contratto, salvo particolari accordi intercorsi fra le parti.

Fra commercianti la consegna viene effettuata entro la settimana e in luogo da convenire.

Nella vendita da allevatore a consumatore la consegna avviene appena conclusa la trattativa.

Art. 51. Pagamento - Di norma il pagamento si effettua in contanti al termine della consegna per il prodotto finito.

Per i pulcini da carne il pagamento avviene ottanta-novanta giorni dopo la consegna.

Per i pulcini da riproduzione (parents) il pagamento avviene di norma ratealmente: 1/3 all'ordine, 1/3 alla consegna e 1/3 a novanta giorni.

Art. 52. Garanzie - Per il pollame da immettere negli allevamenti vengono garantite:

- a) la razza o l'incrocio;
- b) la sanità in genere, compresa l'assenza di malattie in incubazione al momento dello scambio, ed in particolare la immunità da pullorosi e da encefalomyelitis;
- c) per i pulcini una mortalità dei primi sette giorni non superiore al 2%, qualora non sussistano ragioni imputabili all'allevatore;
- d) per i pulcini sessati destinati in futuro alla produzione di uova, la percentuale minima di femmine non deve essere inferiore al 98%, se destinate alla produzione di uova da cova, e al 96%, se destinate alla produzione di uova da consumo.

Per il pollame pronto per la macellazione viene garantita la sanità.

SEZIONE IV

POLLASTRE

Art. 53. Definizione di pollastra - La pollastra è la femmina di pollo che viene cresciuta in allevamenti specializzati per essere poi, all'età di sedici-diciassette settimane, trasferita in allevamenti per la produzione di uova, dove resta, per le uova da consumo, sino all'età di diciotto-venti mesi o comunque sino alla fine della produzione ritenuta economicamente valida; per le uova da cova resterà sino ad un massimo di quindici mesi.

Art. 54. Durata del ciclo di accrescimento - La durata del ciclo di accrescimento è data dal numero dei giorni intercorrenti fra il 1° giorno di vita - inteso come giorno di consegna in allevamento - e quello di trasferimento nell'allevamento per la produzione di uova (sedici o diciassette settimane).

L'età si computa a giorni solari, compreso come primo il giorno di consegna.

Art. 55. Prezzo e pensione giornaliera - Il prezzo orientativo è fissato dalle parti all'inizio dell'anno solare, al momento della stipula del contratto, nel quale sono definite le quantità, le qualità e i tempi di consegna delle pollastre.

La determinazione definitiva del prezzo è stabilita il giorno della consegna, tenuto conto dell'andamento del mercato, del costo del mangime, ecc.

La pensione giornaliera rappresenta la variazione del prezzo per giorno per capo, nel caso che l'acquirente provveda al ritiro prima o dopo la data fissata (sedici o diciassette settimane) e si differenzia nei seguenti modi:

- a) in caso di carico anticipato l'allevatore di pollastre riduce il prezzo per un valore equivalente al consumo di mangime giornaliero di ogni singola pollastra;
- b) in caso di carico posticipato l'allevatore di pollastre aumenta il prezzo, non solo per il valore equivalente al consumo di mangime giornaliero, ma di un ulteriore terzo, relativo ai costi di utilizzo degli allevamenti (energia, manodopera, pulizia, ecc.).

Quanto sopra vale per una settimana in più o in meno rispetto alla data fissata per il ritiro.

La riduzione o l'aumento di prezzo per la pensione, sono applicati indipendentemente dal fatto che la richiesta di anticipo o di ritardo provenga dal venditore o dall'acquirente.

Art. 56. Qualità e garanzie sanitarie - L'acquirente, direttamente o tramite un tecnico di sua fiducia, segue la situazione sanitaria dell'allevamento, effettuando a sue spese, periodicamente, esami sanitari tramite prelevamento di campioni di sangue, soggetti vivi, feci.

L'allevatore venditore ha l'obbligo di fare analizzare, a sue spese, le pollastre al novantesimo giorno per ricercare la presenza di salmonellosi.

Pertanto la merce è comprata «vista e piaciuta» nell'allevamento di partenza.

Art. 57. Modalità di pagamento - Le modalità di pagamento vengono stabilite nel contratto e prevedono in genere il 25% al momento del carico e il restante a trenta-sessanta-novanta giorni.

L'acquirente solitamente rilascia al venditore, a saldo della fornitura, titoli di credito al momento del carico.

SEZIONE V

UOVA

Art. 58. Sistemi di contrattazione - Pagamento - La vendita delle uova da consumo fra allevatore e commerciante si effettua sia a numero, sia a peso. In ogni caso si tiene conto del peso medio unitario e della pulizia del guscio.

La vendita alla rinfusa avviene franco allevamento, imballo del compratore e pagamento alla consegna.

Nella vendita delle uova da cova la trattativa è a numero, nell'ambito di una gamma di grammatura.

Tali vendite di solito si effettuano con contrattazioni preventive scritte che disciplinano ogni rapporto fra produttore e acquirente delle uova.

Per le uova da cova è garantita la fecondità minima dell'80% e la sanità.

Il pagamento delle uova da cova avviene mediamente a trenta giorni dalla consegna.

SEZIONE VI

CONIGLI

Art. 59. Sistemi di contrattazione - I conigli si contrattano a peso vivo o a peso morto.

CAPO II

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

SEZIONE I

CEREALI

Art. 1. Modalità della contrattazione - Le contrattazioni sono concordate sia direttamente fra compratore e venditore, sia con l'intervento di un mediatore.

Le contrattazioni si fanno a voce e per iscritto quando si tratta di partite di una certa entità.

Nel primo caso non si osserva alcuna particolare formalità; vengono solo stabiliti il prezzo e la data di consegna.

Nel secondo caso si compila normalmente un apposito modulo (stabilito) in doppio originale, firmato da ambedue le parti e confermato, quando vi intervenga, dal mediatore.

Nello stabilito sono indicati i nomi dei contraenti, le merci vendute, la provenienza, l'anno del raccolto, la qualità, il luogo e l'epoca della consegna, il prezzo per ogni quintale netto e i modi di pagamento.

Art. 2. Campioni - Le contrattazioni avvengono di solito su campioni presentati dal venditore o dal mediatore.

Il campione è conservato dal compratore e, talvolta, viene sigillato nell'interesse delle parti.

Le piccole partite, per le consegne a breve scadenza, sono contrattate quasi sempre su campione, e il compratore indica per il medesimo la quantità e il prezzo.

La visita in monte si usa, a volte, nelle contrattazioni di grandi partite e viene effettuata prima della stesura del contratto.

Art. 3. Quantità - La quantità della merce venduta è abitualmente espressa in tonnellate.

Art. 4. Sistema di contrattazione - I cereali si contrattano sempre a peso (chilogrammi o tonnellate).

Solitamente la merce viene fornita allo stato sfuso.

Previ accordi, essa può essere consegnata anche in colli di peso uniforme o non; in ogni caso deve essere convenuto il luogo della pesatura. Nel silenzio delle parti, si intende convenuta la pesa più prossima al luogo di consegna.

Art. 5. Qualità - Quando la vendita dei cereali non sia fatta su campione o dietro visita in monte, si intende essersi contrattata merce di qualità *sana, leale, mercantile, buona media dell'annata*. Trattandosi di grani, se ne indica la varietà e il peso specifico. Per i cereali destinati alla semina, la vendita viene fatta con garanzia anche della germinabilità e della purezza.

La merce si intende *sana* quando non abbia odori sgradevoli e impropri al cereale contrattato, non sia riscaldata o fermentata e sia scevra di macchie di muffa, di carbone, di carie o di altre malattie dei cereali.

La merce si intende *mercantile* quando non abbia difetti speciali che non consentano di classificarla nella media delle qualità prodotte nell'annata in quella data località.

Nella contrattazione di cereali sono pure usate le formule «*secco e stagionato*».

Per *secco* si intende quel cereale che è scorrevole alla mano, ha la risonanza tipica della propria specie e che non abbia, comunque, una umidità superiore al 14 % per il frumento e l'orzo e al 15% per il granoturco.

Art. 6. Cali - Non sono ammessi cali sulla merce.

Art. 7. Luogo della consegna - Il luogo della consegna della merce è convenuto all'atto della contrattazione.

Nel silenzio delle parti, la consegna deve avvenire nel luogo ove si trova la merce al momento del contratto.

Art. 8. Tempo della consegna - Quando non sia convenuta un'epoca fissa per la consegna della merce, si intende che la medesima debba aver luogo entro otto giorni dalla data del contratto, non computandosi nel termine il giorno di scadenza se festivo.

Nelle contrattazioni fra produttori e commercianti, se è stato stabilito un termine entro il quale deve essere effettuata la consegna, la precisazione del giorno di consegna è facoltà

dell'acquirente e va esercitata con preavviso di almeno tre giorni. In difetto, la merce deve essere consegnata entro il termine fissato.

Art. 9. Tolleranze - La merce deve essere condizionata secondo le buone pratiche. Salvo patti speciali, le contrattazioni per il grano si intendono fatte per merce scevra di carbone e di carie e contenente non oltre il 2% di corpi estranei, percentuale che si estende anche agli altri cereali.

La quantità da consegnare deve essere quella designata nel contratto, con facoltà del venditore di consegnare un 5% in più o in meno.

Art. 10. Ritardi di consegna - Quando fra le parti è stato stabilito che la consegna della merce debba farsi presso i magazzini del venditore, se il compratore non si presenta nel giorno fissato, salvo casi di forza maggiore, il venditore può protestare i danni.

In caso di omessa consegna entro il termine stabilito, se persiste nel compratore l'interesse a conseguirla, lo stesso, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, deve intimare al venditore di effettuarla entro otto giorni.

Art. 11. Pesatura - La pesatura si effettua sempre nel luogo della consegna. Le spese relative sono a carico del venditore.

La pesatura di riscontro è a carico del compratore.

Art. 12. Spese di trasporto - Le spese di trasporto sono a carico del compratore, se questi non acquistò alla tassativa condizione della consegna a domicilio.

Se la merce deve essere spedita per ferrovia, le spese di trasporto fino alla stazione sono a carico del compratore, salvo che non venga stabilito diversamente dalle parti.

Art. 13. Rischi del trasporto - Quando la merce viene venduta «franco partenza», viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del compratore, anche quando sia stata spedita in porto affrancato.

Art. 14. Avarie e perimento - Le avarie sopravvenute dopo la visita della merce sono a carico del venditore. Le avarie sono invece a carico del compratore se questi non provvede al ritiro della merce nel termine convenuto, salvo che non siano intervenuti patti speciali fra i contraenti o che le avarie siano dipendenti da colpa del venditore.

Salvo patto contrario, le avarie e il calo che avvenissero durante il viaggio sono a carico del compratore, se la merce era stata venduta «franco partenza», e a carico del venditore, se la stessa era stata venduta «franco destino».

Il venditore è esonerato dall'obbligo della consegna se la merce, quando sia stata individuata e specificata, perisce per causa a lui non imputabile; se era in mora nella consegna è responsabile dei danni sofferti per il perimento o il deterioramento della merce.

Art. 15. Merce diversa da quella convenuta - merce difettosa - Se il compratore contesta la merce al ricevimento per difformità dal campione, in attesa della soluzione della contestazione la merce viene scaricata e depositata e a chi effettua la consegna viene affidato un campione sigillato della merce stessa, da prelevarsi dal carico, alla presenza del consegnatario che ne rilascia ricevuta.

Se una parte sola della merce risulta non corrispondente al campione, il compratore potrà contestare soltanto la parte non conforme a questo.

Art. 16. - Pagamento - In assenza di condizioni particolari, convenute tra le parti al momento della contrattazione, il pagamento della merce avviene dopo la consegna della stessa e nell'arco di tempo massimo di trenta giorni.

Non vengono accordati sconti.

Art. 17. Contratti a termine - Sono contratti a termine quelli in cui le parti, con apposita clausola, ne differiscono l'esecuzione in modo che le consegne vengano effettuate in una o più epoche future.

Art. 18. Modalità nelle vendite di granaglie nei contratti a termine - E' obbligo del venditore di approntare, nelle epoche e nelle località indicate dal contratto, le partite di granaglie e di rendere noto al compratore, dieci giorni prima, il luogo ove deve ricevere la merce, salvo patti in contrario.

Art. 19. Arbitrato nei contratti a termine di vendita di granaglie - Per qualunque controversia che insorgesse durante l'esecuzione di tali contratti, si rimette, generalmente, la decisione a due arbitri nominati uno per parte dai contraenti, con lettera da essi firmata.

Nel caso di disaccordo, i due arbitri ne eleggono un terzo che decide inappellabilmente. In difetto di loro accordo, la designazione del terzo arbitro viene rimessa, generalmente, al Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a richiesta di una delle parti.

Art. 20. Conferimento di grano all'industria molitoria con determinazione di prezzo e pagamento differiti - La consegna della merce avviene all'epoca della raccolta.

Se ne accertano in contraddittorio le caratteristiche merceologiche (varietà, umidità e peso specifico) che vengono riportate nel documento di consegna rilasciato dal consegnatario.

Il conferente ha facoltà di scegliere l'epoca di vendita, con trattativa del prezzo sulla base delle quotazioni di mercato della giornata.

In caso di mancato accordo sul prezzo, è facoltà del venditore di ritirare, a sua cura e spese, la merce della stessa qualità e delle stesse caratteristiche.

In relazione all'epoca di vendita, viene corrisposto al consegnatario un compenso a copertura delle spese di conservazione.

Art. 21. Mediazione - Nelle contrattazioni non sempre interviene il mediatore. La mediazione spetta al mediatore a contratto ultimato, indipendentemente dalla sua esecuzione, per la quale però egli presta la sua opera fino al buon fine.

SEZIONE II

FORAGGI

Art. 22. Modalità della contrattazione - Le contrattazioni dei foraggi sono concordate tra compratore e venditore, generalmente con l'intervento del mediatore.

Le contrattazioni si concludono di solito verbalmente.

Quando si tratti di consegna a lunga scadenza o di vendite fuori della Regione, il contratto si redige per iscritto.

I foraggi si contrattano dietro visita al monte, se secchi; al prato, se verdi (in erba), e anche su campione.

I foraggi secchi si contrattano generalmente a peso (quintale), mentre quelli verdi sempre a superficie (ettaro o tornatura).

Art. 23. Oggetto del contratto - Nelle vendite in erba, il compratore può eseguire i tagli fino a tutto il 30 settembre e non oltre. Se sono stati indicati specificamente nel contratto i tagli (primo, secondo, ecc.), cessa ogni diritto del compratore, eseguiti i tagli stessi.

Art. 24. Spese di raccolta e di trasporto - Nelle vendite a peso di foraggio imballato, tutte le spese, compresa l'imballatura, sono incluse nel prezzo concordato.

Nelle vendite a superficie, tutte le spese, comprese quelle di raccolta e di trasporto, sono a carico del compratore.

Art. 25. Consegna - Il termine di consegna è stabilito nel contratto.

La consegna può effettuarsi tanto sul luogo di produzione (posto su veicolo partenza), quanto nell'azienda dell'acquirente (franco arrivo).

Art. 26. Pesatura - La pesatura si effettua o sul luogo del contratto o alla pesa più vicina al luogo di produzione.

Le spese di pesatura sono a carico del venditore.

Art. 27. Rischi - Nelle vendite a superficie, tutti i rischi sono a carico del compratore.

Art. 28. Pagamento - Il pagamento, di regola, si effettua all'atto della consegna.

Art. 29. Garanzia - Nei contratti a peso, il foraggio deve essere di buon odore, di bel colore, ben essiccato, immune da polvere e da erbe dannose.

Nei contratti a vista, il cumulo non deve essere fatto con dolo, cioè allo scopo di ingannare con l'aumento del volume.

Art. 30. Mediazione - Il compenso del mediatore è stabilito in ragione dell'importo del contratto, ed è a carico, in ugual misura, di ciascun contraente.

SEZIONE III

PAGLIA

Art. 31. Norme applicabili - Sono valide nelle contrattazioni della paglia le norme che concernono i foraggi secchi contrattati a peso o a vista.

Art. 32. Luogo di consegna - La consegna può effettuarsi tanto sul luogo di produzione (posto su veicolo partenza), quanto nell'azienda dell'acquirente (franco arrivo).

SEZIONE IV

SEMI DA PRATO

Art. 33. Modalità della contrattazione - Le contrattazioni dei semi da prato (medica, trifoglio, sulla, lupinella, loietto, ecc.) si svolgono fra produttore e commerciante oppure fra commercianti, talora per il tramite di mediatori.

A tali contrattazioni possono intervenire le organizzazioni dei produttori.

Le contrattazioni si perfezionano verbalmente o con contratti di coltivazione scritti.

Art. 34. Sementi - Le sementi si contrattano a peso (chilogrammo) e quasi sempre su campione.

Art. 35. Campione - Il campione si forma togliendo piccole quantità, a caso, dai vari colli e a varie profondità, in modo che risulti omogeneo.

Il campione suggellato, generalmente in vasetti, è conservato dal compratore o dal mediatore o anche da entrambi.

Spesso il mediatore provvede personalmente alla formazione del campione.

In mancanza di campione suggellato e non consegnato al mediatore, fa fede il campione lasciato in mano al compratore.

Art. 36. Qualità mercantile - Una semente è ritenuta di qualità mercantile quando è bella, sana, pulita, genuina, ben matura, stagionata e germinabile.

Art. 37. Tolleranza di peso - Nelle compravendite con la clausola «circa», è in facoltà del venditore di consegnare il 5% in più o in meno della quantità contrattata.

Art. 38. Pagamento - Salva diversa pattuizione scritta, il pagamento avviene dopo la consegna della merce e nell'arco di tempo massimo di 30 giorni.

Art. 39. Garanzie speciali - L'immunità dalla cuscuta, il grado di germinabilità, la provenienza, ecc. non si intendono garantiti, se non con patto espresso.

In tal caso le analisi e le contro-analisi debbono essere fatte da laboratori autorizzati.

Art. 40. Mediazione - Il compenso del mediatore è determinato in ragione dell'importo del contratto, ed è dovuto da entrambi i contraenti in egual misura.

SEZIONE V

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Art. 41. Soggetti del contratto - Le contrattazioni dei prodotti ortofrutticoli avvengono fra produttore e operatori commerciali oppure fra operatori commerciali con l'intervento, a volte, del mediatore.

Art. 42. Forma del contratto - Per le piccole partite, di norma, il contratto si conclude verbalmente.

Per le partite di considerevole importanza, normalmente si fa luogo al contratto scritto (c.d. stabilito), che viene firmato da entrambe le parti ed eventualmente anche dal mediatore.

Art. 43. Caparra o anticipo di pagamento - All'atto della stipulazione del contratto di compravendita le parti, se non hanno una reciproca conoscenza, stabiliscono talora la corresponsione da parte dell'acquirente di un anticipo di pagamento a titolo di caparra confirmatoria, nella misura dal 10 al 30% del valore globale.

Art. 44. Sistemi di contrattazione

1) Vendita "a condizioni" a prezzo determinato

Nella vendita "a condizioni" le parti, nel contrattare una partita di frutta, stabiliscono il prezzo e in modo preciso le condizioni che la frutta deve presentare all'atto della consegna. Viene considerata come scarto la parte di frutta che non rientra nelle condizioni stabilite in contratto.

2) Vendita "senza condizioni" o "a scendi pianta"

Nella vendita "senza condizioni" o "a scendi pianta" si fissa il prezzo del prodotto, dopo di che si intende che il prodotto medesimo, con sviluppo e stato di maturazione tale da consentire le

operazioni di trasporto, condizionamento e immissione al consumo, va tutto consegnato al compratore, a eccezione del prodotto marcio, attaccato da parassiti, caduto e il mal raccolto.

3) *Vendita "a conferimento"*

Tale vendita consiste nel conferimento della frutta da parte del produttore agli operatori commerciali i quali ultimi si impegnano a collocarla al miglior prezzo possibile sui mercati, liquidando ai produttori il ricavato, dedotte le spese e un equo margine per la loro opera.

4) *Vendita "a conferimento" con prezzo minimo garantito*

Con tale tipo di vendita viene stabilito un prezzo minimo, che verrà comunque corrisposto, salvo definitivo congruaggio concordato, sulla fiducia tra le parti.

5) *Vendita "a riferimento"*

Con tale tipo di vendita, il pagamento viene effettuato sulla base dei prezzi liquidati in concomitanza da altre imprese o enti indicati in contratto.

6) *Vendita "con riserva di gradimento"*

Quando in un contratto di compravendita di frutta fresca viene inserita la clausola "con riserva di gradimento", il compratore deve procedere all'esame della frutta contrattata nello stesso giorno in cui gli è stato proposto l'affare.

7) *Vendite per quantitativo fisso*

Tali vendite vengono effettuate per un determinato quantitativo, nel qual caso non è ammessa alcuna tolleranza di peso.

8) *Vendite per quantitativo approssimato*

Tali vendite vengono effettuate per un quantitativo determinato con l'indicazione "circa", nel qual caso è ammessa una tolleranza in più o in meno del 10%.

9) *Vendite sull'albero a forfait*

In tali vendite tutti i rischi dopo la stipulazione del contratto s'intendono a carico del compratore. In questo caso, le spese per le cure colturali sono a carico del venditore e le spese di raccolta sono a carico del compratore. Il prezzo è determinato globalmente per tutta la partita contrattata e corrisposto all'atto della compravendita.

10) *Vendita su commissione*

In tale vendita il produttore predispone la merce in confezioni atte ad essere collocate sul mercato e in base alle esigenze del commissionario.

Il prodotto viene venduto per conto del committente e viene remunerato secondo il risultato del mercato, al netto di tutte le spese e della percentuale spettante al commissionario (compreso lo star del credere).

Art. 45. Imballaggio - Gli imballaggi sono forniti dal compratore e la loro consegna viene effettuata alla corte del venditore.

Ai fini della determinazione del peso netto pagabile della merce, si detrae dal peso loro la tara preventivamente determinata in relazione al tipo di imballaggio usato.

Art. 46. Abbuoni - Nelle contrattazioni a peso dei prodotti ortofrutticoli, qualora la merce non rispecchi le caratteristiche previste dal contratto, di comune accordo le parti stabiliscono la classifica (scelta, prima, seconda, da industria e scarto) oppure un abbuono del prezzo.

Art. 47. Consegna - La consegna del prodotto avviene nella corte del venditore e la pesatura si effettua normalmente nel magazzino dell'acquirente.

Le operazioni di carico del prodotto sui mezzi di trasporto del compratore sono effettuate dal venditore.

Le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente, con l'eccezione della compravendita "a conferimento", nel cui caso le spese di trasporto sono a carico del venditore.

Il termine di consegna è stabilito in rapporto al grado di maturazione e di commerciabilità della merce.

Il compratore è responsabile dei danni conseguenti alla mancata messa a disposizione e consegna degli imballaggi, nonché del ritardato ritiro della merce.

Art. 48. Pagamento - Il pagamento si effettua all'atto della consegna, per le vendite fatte sul pubblico mercato.

Quando la merce è contrattata a prezzo determinato e la consegna della stessa si effettua a più riprese, in un lungo periodo di tempo, l'acquirente, su richiesta del venditore, suole fare dei versamenti parziali in acconto, effettuando il saldo al termine della consegna.

Art. 49. Eventi dannosi - I danni prodotti dalla grandine o da eventi di altro tipo (anche non atmosferici) sono a carico del venditore. Quando i danni al prodotto siano gravi, il compratore ha facoltà di rompere il contratto. Si usa però riprendere fra le parti le trattative per la conclusione di un altro contratto.

Art. 50. Contestazioni sulla qualità della frutta - Eventuali contestazioni sulla qualità della merce devono essere rilevate all'atto della campionatura del prodotto.

Art. 51. Mediazione - Il compenso al mediatore è dovuto in egual misura da entrambi i contraenti.

SEZIONE VI

UVE INTERE O PIGIATE

Art. 52. Soggetti del contratto - Le contrattazioni si svolgono fra il produttore e l'industriale vinificatore, anche con l'intervento del mediatore, oppure fra il produttore e il privato che occasionalmente attenda alla vinificazione per le esigenze del consumo della propria famiglia.

Art. 53. Forma del contratto - Nel primo caso le contrattazioni si concludono normalmente con la sottoscrizione di un contratto scritto (stabilito); nel secondo caso i contratti si fanno di regola verbalmente e sulla buona fede con una stretta di mano.

Art. 54. Valutazione dell'uva - Di regola, prima di concludere l'acquisto, il compratore valuta l'uva sulla pianta.

Art. 55. Caparra - Generalmente il compratore versa una caparra da determinarsi dalle parti a seconda delle circostanze e delle condizioni in cui sono svolte le contrattazioni.

Art. 56. Sistemi di contrattazione - Le uve, se non pigiate, si contrattano a peso; se pigiate, a peso e a grado alcolico.

Art. 57. Vendemmia - La vendemmia deve essere iniziata dal venditore, a cura e a spese del quale viene eseguita, nel termine convenuto e deve essere completata con normale continuità.

E' facoltà del compratore assistere alla vendemmia personalmente o a mezzo di persona di sua fiducia.

Art. 58. Proroga del termine della vendemmia - In caso di maltempo, le operazioni di vendemmia potranno essere prorogate di comune accordo e comunque non si potrà procedere se non quando l'uva risulti ben asciutta.

Art. 59. Consenso del compratore alla vendemmia - Per nessuna ragione il venditore potrà vendemmiare senza espresso e preventivo consenso del compratore; tale consenso dovrà essere dato entro termini tali da non compromettere la qualità del prodotto.

Art. 60. Scarto - Il compratore ha diritto di eseguire uno scarto sull'uva da vendemmiarsi, al fine di eliminare il secco, il verde, l'immaturo, il fradicio o l'ammuffito.

Il grappolo si considera di scarto quando il difetto supera il 10%.

Art. 61. Qualità mercantile - L'uva deve essere «sana, asciutta e matura», cioè non affetta da malattie organiche, non secca, non ammuffita, non colpita da grandine o siccità. Comunque, se il compratore la ritira, non può più contestarla.

Art. 62. Imballaggio, trasporto e consegna - L'imballaggio, il trasporto e la consegna sono a carico del venditore, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 63. Rifiuto della merce - Il compratore può rifiutarsi di accettare l'uva acquistata quando sia diversa da quella contrattata e valutata, quando non sia di qualità mercantile e quando, per colpa del venditore, sia stata ritardata la consegna oltre il termine fissato.

Art. 64. Pesatura - La pesatura si effettua nel luogo stabilito di comune accordo, alla presenza dei contraenti o di persona da essi autorizzata, oppure alla pesa più prossima al luogo di produzione o più comodamente accessibile.

Le spese relative sono a carico del venditore.

Art. 65. Rischi - Le perdite e le avarie a cui può andare soggetta l'uva durante il trasporto, sono a carico di chi è tenuto ad effettuarlo.

Art. 66. Pagamento - Di norma i contraenti determinano nello «stabilito» o nel contratto verbale, le modalità e la data del pagamento.

Art. 67. Eventi dannosi - I danni prodotti all'uva dalla grandine o da eventi di altro tipo (anche non atmosferici) sono a carico del venditore. Quando i danni al prodotto siano gravi, il compratore ha facoltà di rompere il contratto. Si usa però riprendere fra le parti le trattative per la conclusione di un altro contratto.

Art. 68. Mediazione - Al mediatore intervenuto nelle contrattazioni spetta un compenso, in ragione dell'importo della partita, che grava sui contraenti in parti uguali.

SEZIONE VII

PIANTE DA VIVAIO

Art. 69. Offerta - Le offerte, se predisposte con listini a stampa, si intendono fatte salvo venduto o variazione di prezzo.

I prezzi offerti o pattuiti si riferiscono a merce franco vivaio ad azienda del venditore, imballo escluso e, nel caso di spedizione, le piante o parti di pianta viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente.

Nel caso che la merce venga consegnata franco azienda dell'acquirente, il rischio e le spese di trasporto sono a carico del venditore e il controllo della merce si effettua nel luogo di consegna.

Art. 70. Pagamento - I pagamenti vanno fatti per contanti o a presentazione di fattura, salvo accordi diversi.

La garanzia di attecchimento non comporta alcuna deroga alle condizioni di pagamento.

Art. 71. Garanzia - Il venditore garantisce le piante vendute per le varietà contrattate.

Non viene concessa alcuna garanzia di attecchimento, di buona ripresa vegetativa o altro, per il comparto delle piante ornamentali e forestali, salvo precisi impegni scritti.

Nel caso di garanzia di attecchimento, l'acquirente, sotto pena di decadenza dalla garanzia, dovrà curare le piante secondo i dettami della tecnica e il venditore avrà facoltà di visitare o fare visitare le coltivazioni, per accertare la perfetta esecuzione delle occorrenti pratiche colturali.

La garanzia di attecchimento comporta per il venditore l'obbligo della fornitura gratuita delle piante che al 15 settembre successivo alla fornitura non risultassero attecchite, senza nessun aggravio per il compratore relativamente alle spese di trasporto, trapianto o altro.

SEZIONE VIII

SEMENTI DI ORTAGGI, DI FIORI, DI BARBABIETOLE E RAPE DA FORAGGIO, DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO E DI PIANTINE PORTA-SEME.

§ 1 - Contratti di coltivazione

Art. 72. Modalità della contrattazione - Le coltivazioni per la produzione di sementi e di piantine porta-seme sono regolate, nella generalità dei casi, da accordi e impegni fra impresa produttrice e singoli coltivatori o loro associazioni.

Art. 73. Oggetto del contratto - Gli accordi di coltivazione sono generalmente riferiti a superficie o a numero di piante porta-seme; nei limiti della qualità pattuita, il coltivatore si obbliga a consegnare tutta la produzione e l'impresa produttrice a ritirarla.

Art. 74. Prezzo - Il prezzo è stabilito a chilogrammo o a tonnellata per il seme e a numero per le piantine.

Nel caso di seme, esso vale per merce al netto da tara reale e con germinabilità minima stabilita fra le parti specie per specie e, comunque, non inferiore ai minimi previsti dalla legge.

Nel caso di piantine porta-seme, esse devono essere della misura prevista in base alla specie e integre secondo quanto fissato dalle norme fitosanitarie.

Il coltivatore si obbliga anche a distruggere la coltura (su istruzione dell'impresa committente) dietro giusto compenso al momento della distruzione.

Art. 75. Fornitura del materiale da riprodurre - La coltivazione è effettuata dal produttore su porta-seme o materiale da trapianto (bulbi, piantine, fittoni, radici, ecc.) fornito di norma dall'impresa produttrice.

Il valore del porta-seme o materiale da trapianto viene di regola detratto dal valore della produzione ottenuta.

Art. 76. Controlli e selezioni in campo - Il personale dell'impresa produttrice visita ed effettua sopralluoghi alle coltivazioni; può anche, a sua cura e spese, procedere a selezioni in campo con estirpazione, senza indennizzo:

- a) per sementi standard con semina diretta, fino al 5%;
- b) per sementi standard con porta-semi trapiantati, fino al 2%;
- c) per sementi ibride sia con semina diretta, sia con porta-semi trapiantati, fino ad un massimo dell'1%.

Se l'estirpazione supera i limiti sopra indicati, l'impresa produttrice riconoscerà, per l'eccedenza, un rimborso pari alla perdita di prodotto.

Sono salve pattuizioni diverse.

Art. 77. Trebbiatura - La trebbiatura del seme è fatta a spese del coltivatore.

L'impresa produttrice generalmente si riserva la scelta del tipo di macchina da impiegare, la determinazione dell'epoca di trebbiatura e le modalità di svolgimento della medesima.

Art. 78. Consegna, determinazione, tara e germinabilità - La merce viene generalmente consegnata franco di spese al magazzino dell'impresa produttrice.

All'atto della consegna viene accertato il peso e determinata la tara reale su campione prelevato dalla partita.

La tara reale è composta da parti inerti, corpi estranei, semi lesionati, incrinati, macchiati, vuoti, di aspetto non commerciabile come seme.

Se detta tara non è concordata fra le parti, si procede alla selezione meccanica della partita alla presenza del coltivatore.

In caso di contestazioni sulla germinabilità, le parti ne affideranno la determinazione a un laboratorio analisi sementi ufficialmente riconosciuto.

L'analisi sarà fatta su campione prelevato in contraddittorio, sigillato e firmato dalle parti.

§ 2 - Fornitura di sementi al di fuori di contratti di coltivazione

Art. 79. Modalità della commercializzazione - Ogni offerta, se non dichiarata espressamente ferma, vale per quanto in tempo e salvo il venduto.

I prezzi si intendono per merce franco stabilimento.

Gli imballaggi sono a carico dell'acquirente e sono fatturati al costo o forniti tara merce. In nessun caso se ne ammette la restituzione.

La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente anche se spedita franco di porto.

Le sementi sono vendute esenti da cuscute, con germinabilità e purezza minime stabilite fra le parti specie per specie e, comunque, non inferiori ai minimi previsti dalle disposizioni di legge.

Gli eventuali reclami vanno indirizzati al venditore a mezzo di lettera raccomandata.

Se il reclamo concerne la purezza e l'esenzione dalla cuscute, va spedito entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della merce; se riguarda, invece, la germinabilità, andrà spedito entro e non oltre trenta giorni.

CAPO III

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

SEZIONE I

LEGNA DA ARDERE

§ 1 - Legna tagliata

Art. 1. Modalità della contrattazione - Le contrattazioni si svolgono fra produttori e commercianti.

Art. 2. Forma del contratto - I contratti si fanno quasi sempre verbalmente.

Art. 3. Sistemi di contrattazione - La legna grossa si vende a quintale o a metro stero³.

La legna minuta si vende a peso o a misura.

Art. 4. Classificazione della legna - La legna da ardere si distingue in forte o dura e dolce o tenera⁴.

Art. 5. Visita della merce - Generalmente l'acquirente, e soprattutto per la legna grossa, visita la merce prima di contrattarla.

Art. 6. Pezzatura - La legna grossa generalmente è posta in commercio con pezzatura normale, cioè con dimensioni che si aggirano sul metro, con diametro a sezione uguale o superiore a cm 5.

Qualora venga richiesta, sull'accordo delle parti, può essere trattata legna di diametro diverso, ma non inferiore a cm 3.

La spesa per ottenere una pezzatura diversa da quella normale è a totale carico del compratore.

Art. 7. Stagionatura - Per legna "stagionata" si intende quella che ha subito, in posizione adatta, almeno quattro mesi di stagionatura dall'epoca del taglio e dello spacco.

Si considera legna "secca", invece, quella che ha avuto, in posizione adatta, una stagionatura di oltre otto mesi, mentre si indica con la denominazione "verde" o "fresca" la legna appena ottenuta.

Art. 8. Consegna - La consegna solitamente avviene sul luogo ove si trova la legna ovvero al magazzino del compratore.

Art. 9. Pesatura e misurazione - Pesatura e misurazione sono fatte dai contraenti e la spesa relativa è sostenuta dal venditore. Quando la merce è venduta a metro stero, la tolleranza, in ordine alla lunghezza della pezzatura, va da mt 1 a mt 1,05.

³ Il metro stero corrisponde a una catasta di legna depezzata, della dimensione cubica di un metro di lato.

⁴ Le espressioni legna forte o dura (legna buona) e legna dolce o tenera (legna cattiva) si riferiscono a qualità della legna da ardere sostanzialmente legate non solo alla durezza e al peso specifico, ma soprattutto al potere calorico del legno. In condizioni ottimali sono da considerarsi legna forte quelle di olmo, rovere, acero, ciliegio, noce, faggio, carpino nero, cerro, ecc. In condizioni ottimali sono da considerarsi legna dolce quelle di castagno, salice, pioppo, pino, abete, alberi da frutto, ecc.

Art. 10. Trasporto, carico e scarico, spese - Nel caso di consegna al magazzino del compratore, le spese di carico e trasporto spettano al venditore.

Nel caso di consegna sul luogo, le spese di carico sono sostenute dal venditore, mentre quelle di trasporto gravano sul compratore.

Qualora la legna sia spedita per ferrovia, se la vendita è stata fatta "franco partenza", le spese di carico spettano al venditore, mentre quelle di trasporto e di scarico gravano sull'acquirente.

Nella vendita fatta a "piede vagone", il venditore deve sostenere solo la spesa per trasportare la legna dal luogo ove si trova allo scalo ferroviario.

Art. 11. Pagamento - Il pagamento, in mancanza di pattuizioni contrarie, si intende per contanti alla consegna della merce.

§ 2 - Piante da abbattere

Art. 12. Sistemi di contrattazione - Le piante da abbattere si vendono a vista, a metro cubo o a metro stero.

Di regola la vendita delle piante esistenti in un determinato appezzamento si intende comprensiva, senza distinzioni ed eccezioni, di tutti gli alberi presenti, tenuto conto dei divieti e dei limiti sanciti dalle leggi e dai regolamenti forestali.

Qualora la vendita sia limitata a una data specie di piante, in essa s'intendono comprese tutte quelle considerate come appartenenti alla specie medesima, esistenti nel fondo o nell'appezzamento.

Art. 13. Clausola d'uso - Gli alberi sono generalmente venduti con la clausola "in piedi", che non dà al compratore alcun diritto alle radici, ad eccezione degli alberi esistenti nei terreni coltivati, per i quali la clausola attribuisce il diritto anche alle radici.

L'abbattimento, l'allestimento e l'esbosco degli alberi sono fatti a cura del compratore.

Art. 14. Visita sul posto - Le contrattazioni sono sempre precedute dalla visita che il compratore fa alle piante poste in vendita.

Art. 15. Consegna e pagamento - Una volta concluso il contratto, gli alberi, siano essi in piedi o atterrati, si considerano come consegnati all'acquirente, quando siano stati contraddistinti o anche semplicemente numerati.

Il pagamento viene effettuato in contanti alla consegna, salvo diversa pattuizione.

SEZIONE II

CARBONE VEGETALE

Art. 16. Modalità della contrattazione - Le contrattazioni si svolgono fra i produttori e i commercianti.

Il carbone si contratta a peso.

Art. 17. Forma del contratto - Le contrattazioni si svolgono di regola verbalmente.

Art. 18. Classificazione del carbone - Il carbone vegetale si distingue in carbone di essenza forte o dura e di essenza dolce o tenera, secondo la qualità del legno da cui proviene.

Sono considerati di essenza forte: il carbone "cannello o carbonella" proveniente dal legno di quercia, cerro, faggio e carpino nero ricavato da bosco ceduo dai 7 ai 12 anni di età.

E', altresì, considerato di essenza forte il carbone "di spacco" proveniente da legno in grossi tronchi sempre delle essenze suindicate. Il carbone di essenza dolce o tenera è quello di castagno, ontano, salice, pioppo,iglio.

Art. 19. Qualità mercantile - E' considerato carbone difettoso e quindi di qualità non mercantile, quello mal cotto, bagnato, ingombro di terra, eccessivamente sminuzzato.

Art. 20. Imballaggio - L'imballaggio, di regola, è fornito dal venditore a carico del quale sono anche le spese relative.

Art. 21. Consegna e pesatura - La consegna e la pesatura si effettuano generalmente sul luogo di vendita.

Art. 22. Pagamento - Il pagamento si effettua al momento della consegna, salvo diversa pattuizione.

SEZIONE III

MEDIAZIONE

Art. 23. Obbligati alla provvigione - Quando nelle contrattazioni di legname (sia in piedi sia tagliato) e di carbone vegetale interviene il mediatore, il compenso che gli compete grava in egual misura sul compratore e sul venditore.

CAPO IV

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Nessun uso accertato

CAPO V

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE - PIETRA SERENA

Art. 1. Descrizione dei metodi di estrazione - L'estrazione della pietra serena generalmente avviene come segue: effettuata la scoperta del filone di cava con le ruspe, si procede - tramite perforazioni e cariche esplosive - a sezionare il filone stesso in blocchi che vengono trasportati nei luoghi di lavorazione.

Art. 2. Tipi di manufatti - Dalla lavorazione si ricavano i seguenti manufatti:

- a) lastre grezze a pian di cava (per lastricati esterni a mosaico o a squadra);
- b) bozze di lastra (per rivestimenti esterni);
- c) bozze massello (per muratura faccia a vista);
- d) lastroni fresati di misure varie, rigati (per pavimentazioni esterne di strade, piazze e marciapiedi);
- e) cordoli (per delimitazioni di pavimentazioni di piazze, strade e marciapiedi);
- f) stipiti e architravi (per riquadratura di porte e finestre);
- g) soglie (per porte e davanzali);
- h) colonne di bozze massello (per cancellate e recinzioni);
- i) copertine (per muri esterni);
- l) scalini (per interni ed esterni);

m) pezzi particolari (es.: caminetti, sculture, capitelli, architravi, ecc.).

Art. 3. Determinazione del prezzo - Per le lastre grezze, bozze di lastra o massello, lastroni e soglie il prezzo è stabilito a metro quadrato; per gli altri manufatti, invece, a metro lineare.

Per i "pezzi particolari" il prezzo è stabilito ad unità.

CAPO VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONE GENERALE PER I PRODOTTI VENDUTI A PEZZO O A PORZIONE

Art. 1. Vendita a pezzo o a porzione - Per i seguenti prodotti è in uso la vendita a pezzo o a porzione, anziché a peso: *brioche*s, bomboloni, paste, cornetti, gelati monodose o da passeggio, piadina, crescioni, pizza al taglio, focacce, prodotti di gastronomia serviti a porzioni (es.: patatine fritte).

SEZIONE II

FARINA, SEMOLA E SOTTO PRODOTTI DELLA MACINAZIONE

Art. 2. Forma del contratto - Nelle vendite per consegna pronta, il contratto di solito è fatto verbalmente, mentre in quelle per consegna dilazionata si è soliti compilare il contratto scritto (stabilito) in doppio originale, firmato dalle parti.

Art. 3. Pagamento - Il pagamento si effettua, di regola, nella settimana successiva alla consegna e non oltre i trenta giorni dalla data della consegna stessa.

Art. 4. Contratti tipo nel settore cereali, farine, cruscami - Nel settore vi è l'uso di richiamare, per iscritto, nel fissato di vendita (specie per grosse partite) le clausole contemplate nei contratti-tipo elaborati dall'A.G.E.R. (Associazione Granaria Emiliana Romagnola).

SEZIONE III

PASTE ALIMENTARI

Art. 5. Modi e forme di contrattazione - I pastifici si servono abitualmente dell'opera di viaggiatori o piazzisti per il collocamento della merce, rispettivamente a grossisti o dettaglianti.

In ambedue i casi le vendite vengono effettuate mediante copia commissione.

Nel caso di vendita dal grossista al dettagliante la richiesta può essere verbale.

Art. 6. Unità di base di contrattazione - Gli ordinativi avvengono generalmente per cartoni o sacchi.

Per ogni tipo di vendita, compresa quella al consumatore, l'unità di base di contrattazione è la confezione.

Art. 7. Imballaggi - Gli imballaggi usuali, calcolati come tara, sono:

a) per la pasta lunga o tagliata grossa, cartoni con pacchi o astucci da kg 5; 3; 1; 0,5; 0,25;

b) per la pasta corta (cannolicchiamé), sacchi o mezzi sacchi e più frequentemente sacchetti di cellophane;

c) le pastine sono vendute in sacchetti di carta o cellophane.

Per gli imballaggi non vi è obbligo di restituzione.

Art. 8. Luogo, tempo e modalità della consegna per vendite su piazza e fuori piazza - Le consegne, se effettuate dai pastifici con mezzi forniti nell'ambito di una organizzata rete di distribuzione, avvengono franco domicilio.

Art. 9. Verifica del peso e della qualità - La verifica del peso e della qualità si fa allo scarico nel magazzino del compratore.

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLA PANETTERIA

Art. 10. Distinzione, unità di base, pezzature - Il pane si distingue in "comune", "speciale" e "biscottato". La materia è regolata da norme speciali.

SEZIONE V

ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

§1 - Zucchero

Art. 11. Ordinazione e prenotazione - Le vendite dello zucchero sono normalmente trattate dagli agenti delle società produttrici, i quali staccano regolare commissione a richiesta verbale o scritta dell'acquirente commerciale grossista, o imprenditore dolciario.

Al foglio commissione fa seguito un buono per il ritiro, rilasciato dalla impresa produttrice.

La fattura viene emessa alla presentazione del buono di ritiro cui fa seguito la consegna della merce.

La merce viene accompagnata da un buono emesso dall'impresa produttrice e dal documento di accompagnamento.

Art. 12. Modo di misurazione - La vendita è sempre effettuata a peso netto.

Art. 13. Imballaggio - L'imballaggio è costituito da sacchi di carta, da astucci di cartone, da bustine in carta velina e da cellophane per uso alimentare.

Art. 14. Spedizione, trasporto e assicurazione - Lo zucchero viene venduto franco fabbrica.

Il prezzo di vendita è maggiorato di una quota fissa per la resa ferrovia di vagoni completi in porto franco.

In caso di ritiro su automezzo messo a disposizione dal cliente, viene riconosciuto un rimborso convenzionale commisurato alla distanza ferroviaria tra la fabbrica e la stazione più vicina alla località di destinazione.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

§ 2 - Prodotti dolciari

Art. 15. Ordinazione e prenotazione - Nei contratti con i commercianti, quando non è diversamente convenuto, le ordinazioni e le prenotazioni in presenza di listini si intendono stabilite ai prezzi in essi indicati.

Art. 16. Conclusione del contratto - I contratti vengono conclusi mediante il rilascio di copia commissione, sulla quale sono specificati i quantitativi, la data di consegna, gli sconti relativi ai quantitativi ordinati e le modalità di pagamento.

Art. 17. Consegna - La consegna avviene normalmente franco magazzino o negozio, salvo diverse disposizioni della impresa venditrice.

SEZIONE VI CARNI FRESCHE

§ 1 - Bovini

Art. 18. - *Descrizione del sistema di sezionatura* - Il capo bovino, stordito, mattato, eviscerato e scuoiato, viene diviso nelle due mezzene, distaccando la testa per intero che, con le frattaglie, le zampe e la coda, viene a costituire il cosiddetto «quinto quarto».

Su ciascuna mezzena si procede quindi ai successivi tagli per formare i quarti anteriore e posteriore.

Il quarto anteriore risulta formato dal collo (goletta e fontanella, sottospalla e polpa), dalla spalla (muscolo e polpa), dalla punta di petto, dalla scaletta, dalla costola e dalla pancia (doppione).

Il quarto posteriore risulta formato dal filetto, dal lombo, dalla coscia (fesa, culaccia, noce, sfoglione, girello, muscolo).

Su ciascun quarto si procede, quindi, a una ulteriore sezionatura che dà luogo ai seguenti tagli:

- a) primo taglio;
- b) secondo taglio;
- c) terzo taglio.

Per primo taglio s'intende tutta la coscia meno il muscolo, la braciola, il lombo, il filetto e la braciola di costa. Al secondo taglio appartengono la punta di petto (parte superiore), la scaletta, parte del doppione e la sottospalla. Il terzo taglio comprende la pancia grassa, la punta di petto (parte inferiore) e parte della goletta.

Nei capi giovani i muscoli della gamba e il relativo osso costituiscono l'«osso buco».

Il quinto quarto si suddivide nelle parti: alimentare e industriale.

La parte alimentare, fatti salvi i divieti di legge, è composta da: testa (vuota), zampe (quattro per il bestiame adulto, mentre per i vitelli di latte le zampe anteriori formano parte delle due mezzene), lingua, cervello, midollo spinale, animelle (bestiame giovane), fegato, milza, polmoni, cuore, stomaci, retto, budella, mammella, coda e reni. La cosiddetta «trippa» è formata dagli stomaci e dai visceri.

La parte industriale è formata dal sangue, dalla pelle, dai grassi dei visceri e perirenali, dagli zoccoli e dalle corna.

§ 2 - Suini

Art. 19. *Descrizione del sistema di sezionatura* - Il suino, stordito e/o anestetizzato, mattato ed eviscerato, viene suddiviso in due mezzene, compresa la testa. La vendita della carne fresca di suino viene effettuata sotto le seguenti voci: lonza e braciola di lombo, polpa, frattaglie (cervello, fegato, cuore, lingua, reni, polmoni, zampetti e testa), pancetta, lardo e ossa.

Con alcune parti di carne fresca vengono confezionati gli «insaccati» da consumare come freschi o stagionati.

La carne stagionata di suino comprende prosciutto, salame, coppa, salsicce e pancetta arrotondata.

La carne cotta di suino comprende ciccioli, musotto, spalla e prosciutto.

§ 3 - Ovini

Art. 20. Voci di vendita - Gli ovini si vendono scuoiati interi oppure a mezzene o a quarti, con le seguenti voci: quarto anteriore (spalla e collo), quarto posteriore (coscia, lombata e costolette), frattaglie (cervello, fegato, cuore, polmone, milza, esofago, testina).

§ 4 - Norme comuni

Art. 21. Forma e clausole contrattuali per le carni - Per tutte le carni fresche (bovine, suine, ovine) la conclusione del contratto è verbale; la vendita avviene a peso (unità di base: chilogrammo). Il rischio della mancata bollatura è a carico del venditore; la consegna avviene franco stalla o macello, con pagamento in contanti o a una-due settimane.

In caso di accertati difetti, adulterazioni o vizi occulti, la merce viene restituita al venditore.

Non sussiste mediazione per le carni macellate; il commercio avviene tramite commissionari.

SEZIONE VII

PESCI DESTINATI ALL'INDUSTRIA E AL COMMERCIO

Art. 22. Generalità - Il tonno, che in parte viene importato refrigerato o congelato, può essere acquistato:

- a) intero;
- b) sventrato (GG);
- c) decapitato e sventrato (DWT);
- d) a filetti.

Per quanto riguarda le acciughe e le sardelle salate, esse si acquistano a peso netto, compreso il sale, escludendo tuttavia il primo strato di sale che ricopre il prodotto (c.d. «faccia lavata»).

Art. 23. Condizioni di vendita - Per i pesci di importazione la vendita avviene generalmente CIF porto italiano o franco frontiera italiana. Per quello nazionale, appena pescato, a peso netto franco banchina o mercato ittico.

La vendita dei prodotti della pesca appena sbarcati (c.d. vendita di prima commercializzazione) avviene a peso netto, a collo o cassetta avente peso netto garantito, franco mercato ittico ingrosso o banchina di sbarco.

La vendita avviene di norma con il sistema dell'asta al ribasso in automatico nell'apposita sala della struttura del mercato, a voce o a orecchio sulla banchina di sbarco.

L'organizzazione del mercato o dei pescatori provvede all'emissione dei documenti contabili-amministrativi-fiscali di accompagnamento del prodotto.

Art. 24. Imballaggi - Il tonno viene consegnato alla rinfusa e trasportato alla fabbrica o ai mercati per la ridistribuzione con aggiunta di ghiaccio o scaglie.

Per il pesce azzurro e per le pannocchie (o canocchie) freschi, i pescatori fanno uso di cassette di legno della dimensione di cm 51x31x10 contenenti prodotto del peso netto garantito non inferiore a kg 8, per il pesce azzurro, e kg 5 per le pannocchie e il prezzo viene generalmente riferito a cassetta.

Il costo dell'imballaggio a perdere è aggiuntivo o con fattura separata.

I pescatori per lo stesso prodotto destinato esclusivamente all'industria fanno anche uso di cassette di plastica, a rendere, tipo cestello, delle dimensioni di cm 53x35x11 contenenti prodotto del peso netto garantito non inferiore a kg 9 e il prezzo viene generalmente riferito a cassetta.

I pesci demersali, i crostacei e i molluschi cefalopodi vengono consegnati in cassette di plastica tipo standardizzato, eccetto le pannocchie.

Sia per i cestelli che per le cassette di plastica a rendere, il costo dell'uso dell'imballaggio è calcolato separatamente.

I molluschi bivalvi e gasteropodi sono confezionati con rete ed etichettati da un apposito "Centro spedizione".

I mitili destinati agli allevamenti sono consegnati a trecce (o calze) e al peso lordo viene concesso un calo per scarto del 5%.

Per il tonno conservato sott'olio in barattoli, il prezzo viene stabilito a barattolo, ma a peso netto.

SEZIONE VIII

PRODOTTI SURGELATI

§ 1 - Disposizione generale

Art. 25. - Modalità della contrattazione - La forma del contratto è generalmente scritta.

§ 2 - Destinati all'industria

Art. 26. Imballaggi - I prodotti vengono consegnati in pani avvolti da sacchi di polietene saldato, oppure, se si tratta di prodotti sciolti, in semplici sacchi di polietene saldato, del peso ciascuno da 8 a 18 chilogrammi. Eccezionalmente i sacchi possono essere immessi in casse di cartone.

Art. 27. Condizioni di vendita - Il prezzo viene sempre riferito a peso netto, escluso qualsiasi imballaggio.

§ 3 - Destinati al commercio

Art. 28. Imballaggio - L'imballaggio è costituito da stecche di cartone politenato, spesso litografato.

Per i prodotti destinati a comunità e mense, sono impiegati sacchetti di polietene saldato.

Art. 29. Consegna e verifica della merce - La consegna avviene franco partenza o franco arrivo a seconda della forma di contratto.

La verifica della merce ha luogo all'atto della consegna. Non sono ammesse tolleranze.

SEZIONE IX

CONSERVE ALIMENTARI

Art. 30. Requisiti del prodotto fresco - Gli ortofrutticoli freschi destinati alla produzione di conserve alimentari vengono conferiti o acquistati secondo le caratteristiche e le condizioni indicate nei disciplinari interni delle singole aziende conferitarie o acquirenti.

Art. 31. Contrattazione - La contrattazione avente per oggetto gli ortaggi avviene, di regola, prima della semina, seguendo le direttive contenute negli accordi interprofessionali, ove esistenti.

Per quanto concerne il pomodoro, i piselli, i fagiolini e le carote, il seme viene distribuito dall'industria, con il conseguente obbligo di consegna dell'intera produzione.

La contrattazione comprende la determinazione del prezzo e le modalità di pagamento.

Art. 32. Imballaggi per ortofrutticoli - Gli imballaggi sono generalmente forniti dall'industria conserviera.

Art. 33. Trasporto di ortofrutticoli - Il trasporto dei prodotti ortofrutticoli normalmente è a carico dell'acquirente.

Art. 34. Tara - La tara è quella predeterminata per i vari tipi di contenitore.

Art. 35. Polpe di frutta - Le puree surgelate vengono acquistate a peso netto.

Le ciliege solforate vengono acquistate in fusti a peso sgocciolato, mentre le altre polpe di frutta solforate si acquistano a peso netto (compreso il liquido di conservazione).

Il prezzo dipende dalla qualità e dal residuo ottico.

Art. 36. Concentrato di pomodoro in fusti - Per i fusti, il peso della merce è quello reale.

Art. 37. Conserve vegetali - I prodotti vengono generalmente venduti con prezzo riferito alla singola scatola o al cartone.

SEZIONE X

LATTE E DERIVATI

§ 1 - Latte industriale

Art. 38. Modalità della contrattazione - La forma del contratto fra i produttori e i trasformatori è quella scritta.

Art. 39. Oggetto del contratto - Salvo patto contrario è oggetto del contratto tutta la quantità di latte prodotto nell'azienda almeno quindici giorni dopo il parto, eccettuato il latte necessario alla famiglia del produttore.

Per le lattifere non primipare il periodo di non consegna del latte è ridotto a otto-dieci giorni.

Il latte viene ritirato dal caseificio.

Il latte deve essere garantito dal produttore intero, sano e genuino, quale ricavato dalla mungitura delle vacche.

I caseifici industriali acquistano il latte a prezzo finito (omnicomprensivo).

Per consuetudine non si devono somministrare alle vacche particolari mangimi o altre sostanze che alterino i normali caratteri del latte.

Art. 40. Cessazione del contratto - Qualora il contratto non definisca il termine della consegna del prodotto, la cessazione della consegna e del ritiro è usualmente comunicata dalla parte interessata con un preavviso di almeno otto giorni.

Art. 41. Pagamento - Il prezzo è stabilito a misura. Il pagamento viene effettuato, qualora non sia previsto diversamente dal contratto, entro la seconda quindicina del mese successivo.

In alcuni casi vengono forniti acconti mensili sul valore del latte conferito.

§ 2 - Latte alimentare

Art. 42. Generalità - Il latte conferito dai produttori è ritirato direttamente, presso gli stessi, dalle aziende di risanamento igienico del prodotto. All'atto dell'arrivo nello stabilimento, il latte viene controllato e valutato secondo norme di legge.

I vettori incaricati provvedono, all'atto del ritiro del latte, alla sua misurazione e al trasporto allo stabilimento.

§ 3 - Formaggi freschi e filati

Art. 43. Generalità - Le contrattazioni di formaggi sono effettuate presso i caseifici al netto da tara, pagamento alla consegna.

Per il formaggio tipo provolone, la vendita ha luogo per partite, convenendosi o meno una percentuale di scarto, determinata d'accordo fra i produttori e i compratori. La partita viene pesata usualmente presso il magazzino del venditore. Il prezzo viene sempre fissato per chilogrammo. L'acquisto da parte dei grossisti avviene al caseificio o presso i commercianti (stagionatori), sulla base della verifica e scelta del prodotto e di un impegno normalmente scritto.

SEZIONE XI

OLII D'OLIVA

Art. 44. Modalità della contrattazione - I contratti di compravendita dell'olio d'oliva presso i frantoi si stipulano a peso, generalmente sulla base di campione.

Il campione deve risultare dotato dei requisiti organolettici prescritti dalla normativa vigente.

L'unità di base per la contrattazione è determinata dal grado di acidità del prodotto.

Il campione viene sigillato e timbrato dalle parti e il compratore lo trattiene fino al ricevimento della partita.

Art. 45. Consegna - La consegna del prodotto avviene generalmente dall'industria franco arrivo, dai frantoi franco partenza. La consegna avviene in fusti di lamiera forniti dall'acquirente o, per grosse partite, tramite apposite autobotti. Qualora i fusti siano forniti dal produttore (venditore), questi, tramite clausola speciale, richiede cauzione per i fusti medesimi. L'accertamento del peso e della qualità viene effettuato all'atto della consegna; il campione prelevato viene eventualmente inviato al locale laboratorio d'analisi.

Non sono previste tolleranze.

Il reclamo deve essere immediato.

Art. 46. Mediazione - Nelle contrattazioni la provvigione per mediazione è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti nella misura indicata nella tabella riepilogativa riportata in appendice.

SEZIONE XII

GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI (STRUTTO)

Art. 47. Modalità della contrattazione - I contratti si concludono generalmente a mezzo rappresentante.

Il prezzo è in relazione ai diversi tipi e pezzature del prodotto.

La verifica della merce ha luogo immediatamente.

Lo strutto è venduto a peso netto e non sono previste tolleranze.

La vendita dei prodotti del settore viene generalmente effettuata franco arrivo.

Il pagamento per piccole partite avviene normalmente a trenta giorni.

Non si accettano reclami dopo il ritiro della merce.

SEZIONE XIII

MOSTI E VINI

§ 1 - Norme comuni

Art. 48. Modalità della contrattazione - Le contrattazioni si svolgono fra vinificatori e commercianti; fra commercianti, nonché fra vinificatori.

Art. 49. Forma, conclusione e caratteristiche del contratto - Per grosse partite, alle trattative verbali deve far seguito il contratto scritto. L'adesione scritta si ritiene confermata qualora non pervenga esplicito recesso entro il termine stabilito. Generalmente i contratti sono definiti dai mediatori e in tal caso valgono gli usi locali.

Art. 50. Conclusione del contratto - I mosti e i vini si contrattano a ettogrado in base alla gradazione alcoolica. Quando non è diversamente stabilito, il contratto si riferisce alla produzione dell'annata.

Art. 51. Specie di vendita - I vini e i mosti si contrattano per assaggio alla cantina del venditore o per campione. Questo viene prelevato dai recipienti (fusti, botti, vasche) in proporzione al loro volume, ad opera del venditore o del mediatore, salvo che il contratto non si faccia, come suol dirsi, «in cantina», nel qual caso è prelevato dalle parti in contraddittorio.

Del campione così ottenuto si fanno tre bottiglie. Di queste, una viene sigillata dal venditore e consegnata al compratore e due sono sigillate dal compratore e consegnate al venditore.

Art. 52. Requisiti della merce - Le contrattazioni si riferiscono al prodotto «sano» (immune, quindi, da malattie e nel limite della acidità volatile fissata per legge), «genuino» (di pura uva) e «senza difetti».

Per i contratti a consegna dilazionata, ove si eccettui il caso, assai raro, di mancato sigillo da parte del compratore dei vari vini, il venditore è responsabile dell'identità della merce rispetto al campione, nonché della sua conservazione.

La determinazione della gradazione dovrà essere fatta entro sei giorni dalla data di consegna.

La suddetta determinazione viene effettuata su liquido limpido, come da metodi ufficiali.

In caso di disaccordo fra venditore e acquirente, sia sulla gradazione, sia sulla composizione e le caratteristiche del prodotto, si usa mandare i campioni sigillati di cui sopra a un laboratorio chimico autorizzato oppure, in base a specifica pattuizione, a un laboratorio privato scelto di comune accordo fra le parti.

Il laboratorio scelto dalle parti per l'analisi del terzo campione in mano al venditore rilascerà un certificato sia al venditore, sia al compratore e il risultato ottenuto deve intendersi definitivo e vincolante per le parti.

Art. 53. Imballaggio - I recipienti, nella consegna sia agli scali ferroviari (serbatoi), sia su cisterna, sono forniti dal compratore.

Art. 54. Consegna - La data e il luogo della consegna sono stabiliti di volta in volta nel

contratto a seconda delle particolari condizioni del mercato e dei contraenti. Di solito, la consegna si effettua alla cantina di produzione o alla stazione ferroviaria convenuta oppure su autocisterna.

Se il vino venduto non è consegnato immediatamente al compratore e deve, di conseguenza, rimanere per qualche tempo in deposito presso il venditore, il compratore può suggellare i recipienti. Di regola, tuttavia, la custodia e la conservazione del vino acquistato sono affidate all'onestà del venditore senza che occorran speciali formalità. Qualora i recipienti siano stati suggellati, il venditore non è responsabile delle avarie e delle alterazioni che possono colpire il vino venduto, eccezion fatta per quelle dipendenti dalla rottura del recipiente o da dolo o da colpa.

Art. 55. Tolleranza - Quando le contrattazioni si svolgono con l'impiego della clausola «circa» e la merce è posta in particolari recipienti, è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno sul peso. Se invece riguardano un prodotto di una determinata gradazione, è ammessa una tolleranza in più o in meno di tre decimi di grado. Nessuna tolleranza è ammessa in difetto, invece, quando viene indicata la gradazione minima.

Art. 56. Ricevimento - Il compratore ha diritto di rifiutare il vino e il mosto acquistati quando non corrispondano al campione e quando alla consegna li riscontri avariati. Se delle partite di vino contrattate, soltanto una parte corrisponde al campione, il compratore ha facoltà o di rifiutare o l'intera partita o la sola parte non conforme al campione.

Art. 57. Pagamento - Il pagamento, salvo patto contrario, viene effettuato a sessanta giorni dalla data di consegna della merce.

Per i prodotti di pregio con vendita all'ingrosso, la trattazione può essere concordata con riferimento al certificato di origine e tipicità della Camera di commercio competente per territorio.

§ 2 - Mosti e mosti muti

Art. 58. Generalità - I mosti e i mosti muti vengono spediti separati dalle vinacce e cioè dopo torchiatura (se acquistati con la clausola «sotto torchio»). I contratti, ove non sia diversamente specificato, concernono la produzione dell'annata. Se sono venduti senza clausola o pattuizione contraria s'intendono «sfecciati». I predetti mosti vengono contrattati:

- a) in base al contenuto zuccherino da determinarsi al mostimetro Baumé;
- b) in base alla quantità di alcool svolto e da svolgere in volume complessivo da determinarsi con il metodo ufficiale.

§ 3 - Mosti concentrati

Art. 59. Generalità - I mosti concentrati provengono da mosti nostrani, sia bianchi che rossi, concentrati per vaporizzazione nel vuoto a bassa temperatura.

Vengono venduti a grado rifrattometrico $\times 0,6 \times q.l.e$, oppure per gradazione determinata per via chimica, secondo l'accordo delle parti e secondo i metodi ufficiali di analisi.

Art. 60. Clausole speciali - Il concentrato può essere acquistato o venduto con la clausola di «tale e quale» (il che significa che non ha subito alcun processo di disacidificazione) o con la clausola «disacidificato» significante una acidità tartarica sul 10 per mille circa.

§ 4 - Mosti concentrati rettificati

Art. 61. Generalità - I mosti concentrati rettificati provengono da mosti ottenuti per disidratazione parziale e speciali trattamenti di depurazione dei componenti diversi dallo zucchero, specificamente autorizzati.

Vengono venduti a grado rifrattometrico $\times 0,6 \times q.l.e$, oppure per gradazione determinata per via chimica, secondo l'accordo delle parti e secondo i metodi ufficiali di analisi.

§ 5 - Filtrati dolci

Art. 62. Unità di base di contrattazione - Le contrattazioni si svolgono per quintale-grado.

Art. 63. Requisiti della merce - Un filtrato dolce deve essere brillante ed è costituito da vino contenente una parte di alcool e, soprattutto, una parte di zucchero indecomposto. La gradazione è quella complessiva, determinata con metodi ufficiali (alcool per distillazione più zucchero per via chimica).

Il filtrato dolce è venduto sulla base di una «gradazione minima» oppure «circa».

Art. 64. Consegna della merce - Salvo rarissime eccezioni, il filtrato dolce è venduto sempre per consegna alla partenza, in considerazione della possibilità di un risveglio di fermentazione durante il percorso.

§ 6 - Vini

Art. 65. Denominazioni - Le denominazioni dei vini sono regolate dalla legge.

Art. 66. Requisiti della merce - Salvo patto contrario, i vini romagnoli si spediscono grezzi, cioè non filtrati e a limpidezza naturale.

Art. 67. Trasporto - Il venditore, nelle spedizioni a mezzo ferrovia, deve far conoscere il peso all'amministrazione ferroviaria e le risultanze della pesatura fanno fede agli effetti del pagamento. I rischi del trasporto sono a carico del compratore, che può rivalersi eventualmente sul vettore.

§ 7 - Vini alterati per acetificio e per distillazione

Art. 68. Generalità - Si vendono a ettogrado, con pattuizione di un minimo di gradazione alcoolica. Non si tiene conto dell'acidità acetica già esistente.

SEZIONE XIV

ACETO

Art. 69. Clausole di vendita e consegna - La vendita viene effettuata con pattuizione di gradazione (generalmente si stabilisce un grado di acidità totale valutata in acido acetico). Si vende a peso e non a misura. La limpidezza è relativa alla filtrazione. La consegna si intende effettuata alla partenza, salvo patto contrario.

SEZIONE XV

ALCOOL

Art. 70. Alcool - L'alcool si distingue nei tipi «puro» e «denaturato». L'alcool puro (cosiddetto «buongusto») può essere venduto sia per uso industriale (liquorifici, ecc.), sia in bottiglie per il commercio al dettaglio.

La gradazione non deve essere inferiore ai 95°. Se l'alcool è venduto per uso industriale, si utilizzano recipienti di vetro, fusti di ferro o cisterne. Non sono ammesse tolleranze sul peso.

L'unità di base nelle contrattazioni è costituita dall'ettanidro nel caso di fornitura da produttore a industriale o da produttore a grossista, oppure dalla bottiglia nel caso di fornitura dall'ingrosso al dettaglio.

La vendita è fatta su campione.

La verifica della merce avviene all'atto del ritiro della merce stessa.

SEZIONE XVI

BIRRA

Art. 71. Disposizioni varie. - La vendita viene localmente effettuata da parte dei concessionari e grossisti ai dettaglianti. La forma dei contratti è scritta e segue gli appositi contratti tipo delle fabbriche fornitrici o della organizzazione di categoria per quanto concerne le forniture a istituti e stabilimenti, mentre per i clienti abituali le vendite avvengono usualmente per via diretta.

L'unità di base nelle contrattazioni è costituita dalle bottiglie, dalle lattine e dai fusti (recipienti di metallo di contenuto di 5 L, 25 L, 30 L, 40 L, 50 L).

Per quanto concerne i requisiti della merce, gli stessi si riferiscono alla «marca» e alla zona di produzione.

Esistono le birre di tipo «normale» (gradazione commerciale: dai 12 ai 15 gradi saccarometrici) e di tipo «speciale» (dai 16 ai 25 gradi saccarometrici).

La consegna avviene normalmente franco destinazione.

La verifica deve essere immediata. Non sono ammesse tolleranze.

SEZIONE XVII

ACQUE MINERALI

Art. 72. Forma del contratto e unità di base della contrattazione - Fra il grossista e il dettagliante il contratto si conclude verbalmente o tramite listino.

L'unità di base è costituita dal «mezzo litro», dal «litro», dal «litro e mezzo» e dai «due litri».

SEZIONE XVIII

GHIACCIO

Art. 73. Forma del contratto e unità di base della contrattazione - I contratti hanno generalmente forma scritta, soprattutto nel caso di forniture fisse o di notevoli quantità.

La quantità del ghiaccio viene determinata, nei contratti, a «stecche» di circa 25 kg ciascuna.

Art. 74. Tolleranza - E' ammesso un calo naturale del 5%.

CAPO VII

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

Nessun uso accertato

CAPO VIII
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI
USI NELLA VENDITA DELLE CALZATURE DA PRODUTTORI A
RIVENDITORI

Art. 1. Ordinazione e prenotazione - Avviene normalmente a mezzo di agenti di commercio, che possono rappresentare più produttori, su commissione firmata dal cliente.

Nella commissione vengono indicati, oltre al prezzo e alle quantità, la data di consegna, il costo di trasporto e le modalità di pagamento.

In caso di riassortimenti, l'acquisto è fatto di solito dal cliente e nel silenzio valgono le condizioni fissate per l'ordine principale.

Art. 2. Conclusione del contratto - Si ritiene l'ordine accettato se il produttore non lo rifiuta entro quindici giorni dal ricevimento.

Art. 3. Concessione di vendita con esclusiva - Normalmente si riferisce alla marca (esclusiva di marca) o ai modelli (esclusiva di modello) o ad entrambi. Nel primo caso il produttore può vendere ad altri solo con marca diversa da quella concessa in esclusiva, nel secondo caso può vendere altri modelli, nel terzo caso può vendere solo altri modelli con altre marche.

L'esclusiva vale solo per la piazza (paese o città) in cui è concessa, salvo espresso patto scritto contrario.

Art. 4. Specie di vendita - Franco fabbrica, a paio.

Art. 5. Unità di base della contrattazione - La suddivisione dei prezzi avviene normalmente secondo i seguenti gruppi di misure:

- 1) neonati, 16-17-18;
- 2) primi-passi, 18-19-20-21-22-23;
- 3) bambini, 24-25-26-27-28-29;
- 4) ragazzi, 30-31-32-33-34-35;
- 5) sottouomo, 36-37-38-39;
- 6) donna, 35-36-37-38-39-40-41;
- 7) uomo, 40-41-42-43-44-45-46.

Per le misure che esulano dai gruppi sono corrisposti prezzi speciali.

Art. 6. Modo di misurazione - In punti francesi per bambino o donna, in punti francesi o inglesi per uomo.

Art. 7. Campioni - Normalmente non vengono rilasciati campioni se non espressamente richiesti dal cliente.

Art. 8. Requisiti della merce - Risultano, unitamente all'assortimento richiesto, dalla commissione.

In mancanza di indicazioni contrarie, si intendono valide le caratteristiche del campione.

Art. 9. Imballaggio - L'imballaggio è normalmente in scatoloni di cartone ondulato, fornito gratuitamente.

Art. 10. Spedizione - La merce viene normalmente fornita franco fabbrica e inoltrata col mezzo indicato dal cliente, a suo rischio, pericolo e spese.

Art. 11. Pagamento - Il pagamento viene fatto direttamente al domicilio del fornitore e, normalmente, se il pagamento stesso viene effettuato con rimessa diretta a trenta giorni dal ricevimento della merce, si pratica lo sconto del 3%.

Art. 12. Obblighi di garanzia - Il venditore garantisce la merce, per singolo paio, da difetti di fabbricazione e per la durata della stagione di vendita cui la merce si riferisce (primavera-estate o autunno-inverno).

CAPO IX

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLE CONFEZIONI

USI RELATIVI AL SETTORE MAGLIERIA FRA PRODUTTORI E RIVENDITORI

Art. 1. Ordinazione - L'ordinazione avviene su presentazione di campione e generalmente è raccolta su foglio commissione dal rappresentante, che ne rilascia copia al committente.

Art. 2. Conclusione del contratto - Di solito all'ordine stesso non segue la conferma d'ordine.

Art. 3. Imballaggio - L'imballaggio è in genere di cartone e gratuito.

Art. 4. Consegne ripartite - E' uso effettuare consegne ripartite entro il termine fissato. Il pagamento va però effettuato alla data stabilita nell'ordine per il termine finale di consegna.

Art. 5. Tolleranza nella consegna - E' consentita una tolleranza nella consegna della merce di giorni venti.

Art. 6. Spedizione - La merce viaggia a carico e a rischio del committente, il quale generalmente precisa al venditore il mezzo di trasporto.

Art. 7. Reclami - I reclami debbono essere presentati entro otto giorni dal ricevimento della merce.

CAPO X

PRODOTTI DELL'ARREDAMENTO

Art. 1. Termine di consegna - Il termine di consegna, qualora non diversamente stabilito dal contratto, si intende a 60/90 giorni dall'ordine.

Art. 2. Verifica della merce - La verifica della merce avviene a opera eseguita e funzionante o ad altra installazione avvenuta.

Art. 3. Spedizione - La spedizione della merce si effettua generalmente a mezzo corriere.

Art. 4. Garanzia del venditore - Il venditore è impegnato a sostituire o a riparare ciò che risulta difettoso per l'intero periodo di garanzia fissato dalla legge.

CAPO XI
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO
SEZIONE I
LEGNAME DA LAVORO

Art. 1. Modalità della contrattazione - Le contrattazioni per le piante di essenza dura di produzione nazionale (noce, ciliegio, quercia, acero, faggio, rovere, ecc.) avvengono principalmente a peso, oltreché a metro cubo, a vista e a metro stero.

Art. 2. Misurazione del tavolame non refilato - Il tavolame non refilato proveniente dalla lavorazione dei tronchi viene misurato da ambo le facciate di ogni tavola e la somma dei due lati viene divisa a metà per la determinazione della larghezza.

La misurazione viene effettuata a metà lunghezza della tavola.

Art. 3. Clausole U.T. (Uso Trieste) o U.F. (Uso Fiume) - I travi U.T. possono essere squadrati con l'ascia, a macchina o a sega e sono venduti sani, escluso il cipollato e il marcio, con la misurazione «fatta in testa» a misura fissa (misura «Uso Trieste»).

Per squadratura U.T. si intende l'utilizzo della pianta secondo la sua conicità. La riduzione di sezione per effetto della conicità non deve eccedere, tra sezione di testa e sezione di cima, la differenza di un centimetro per metro lineare di lunghezza.

La misurazione viene fatta alla base in centimetri.

La clausola Uso Fiume (U.F.), attualmente in diffusione crescente, prevede una squadratura parallela con uno o più spigoli stoncati secondo la curvatura del tronco. Quando il taglio dà luogo a sezione rettangolare, la misurazione è fatta in base al quadrato del lato maggiore.

Art. 4. Visita sul posto - Per ogni genere di tavolame, nel determinare lo spessore, si tiene conto di una tolleranza di mm 2. Se si tratta di legname pregiato di latifoglia, il prezzo viene corrisposto sulla base dell'esatta misura dello spessore.

La misurazione trasversale, per i legnami resinosi (come pino, abete e larice), viene effettuata da m 1,50 a m 1,60 di altezza, tenendo presente che il tavolame deve essere tenuto con la base più larga in basso. Per gli acquisti in produzione, la misurazione viene effettuata a metà lunghezza.

Per il tavolame non refilato, la misurazione è fatta al centro della tavola. Detta misura non deve risultare inferiore a quella derivante dalla somma delle due basi divisa per due.

Art. 5. Qualità del tavolame - Le qualità di tavolame (conifere da falegnameria) si dividono in cinque scelte: prima, seconda, terza, quarta e scarto.

Le vendite vengono effettuate normalmente nei seguenti assortimenti:

a) tombante («come cade dalla sega»), che comprende tutte le scelte, escluso il marcio e il rotto;

b) monte, che comprende la prima, la seconda e la terza, con circa il 50% di terza;

c) prima e seconda scelta: vale quanto descritto nell'art. 10 per le qualità prima e seconda dei segati semirefilati;

d) terza scelta: legname che presenta nodi anche in numero considerevole, purché non venga compromessa la resistenza della tavola stessa. Si accettano, inoltre, il rosato, qualche

moschettatura o tarlo e piccole spaccature longitudinali;

e) quarta scelta: legname con maggiori difetti della terza scelta, ma che deve, comunque, tenere il chiodo;

f) quinta scelta (scarto): legname completamente marcio, rotto e con spaccature trasversali.

Il tavolame viene segato conico e/o parallelo.

Art. 6. Qualità prima e seconda - Per quanto concerne la classificazione delle qualità del tavolame in genere, si fa riferimento a quanto indicato nell'art. 10, concernente le qualità dei semirefilati.

SEZIONE II

LEGNAME PER ALTRI USI

§ 1 - Tronchi interi

Art. 7. Criteri di misurazione - a) *Lunghezza*: viene rilevata di centimetri 10 in centimetri 10 con arrotondamento ai dieci centimetri inferiori quando non vengono raggiunti i cm dieci pieni. Nel caso di un tronco le cui testate risultino tagliate trasversalmente, la misura della lunghezza viene calcolata fra i punti più vicini.

b) *Circonferenza*: il criterio base nella misurazione di un tronco è quello della rilevazione, mediante nastro metrico, della sua circonferenza a metà lunghezza. La circonferenza viene misurata sotto corteccia. Il nastro metrico deve essere teso a ottenere la massima possibile aderenza alla superficie del pezzo misurato.

c) *Abbuoni*: il tronco viene venduto per come appare nella sua esteriorità. Gli eventuali difetti riscontrabili esternamente non influiscono sulla sua misurazione - che è sempre totale - ma soltanto sulla sua classificazione di qualità e, di conseguenza, sulla pattuizione del relativo prezzo.

Il criterio di misura prescinde dai termini della qualità.

Nessun tipo di abbuono è previsto, salvo precisi accordi tra le parti, in relazione alla classifica che al tronco stesso viene attribuita.

Art. 8. Attribuzioni del rischio - a) *Rischio inerente all'acquisto del tronco*: il tronco viene venduto in quanto tale, indipendentemente dall'utilizzo cui è destinato. Il contenuto interno del tronco rimane a completo ed esclusivo rischio del compratore.

b) *Vendita del tronco «compresa segagione»*: anche in questo caso, in cui è il venditore stesso ad effettuare la segagione del tronco, il rischio rimane totalmente a carico del compratore. La segagione è soltanto un servizio aggiuntivo che viene reso in un momento successivo alla vendita del tronco, la quale rimane pertanto soggetta alle regole sopra descritte.

§ 2 - Segati semirefilati

Art. 9. Generalità - Si tratta di segati ricavati da tronchi la cui caratteristica distintiva è quella di avere uno dei bordi delle tavole «refilato» cioè a "spigoli vivi", mentre l'altro conserva e segue, totalmente o parzialmente, l'originaria superficie esterna del tronco da cui deriva; pertanto, essendo solo per «metà» refilati, essi hanno assunto la denominazione commerciale di «semirefilati».

Si ottengono prevalentemente dalla sezionatura dei tronchi precedentemente spaccati per metà in senso longitudinale, ma anche da successive lavorazioni su tavole non refilate, mediante

la refilatura a spigoli vivi di un bordo di esse (e quindi anche con presenza di alburno sui due bordi della tavola) o mediante taglio mediano di esse nel senso della larghezza.

Lo scopo per cui si producono tali segati è quello di limitare o arginare alcuni difetti tipici dei segati non refilati e di offrire all'utilizzatore un filo diritto all'incirca parallelo alla fibra, che serva d'aiuto per i successivi tagli, nonché una maggiore maneggevolezza, senza peraltro raggiungere i costi del refilato integrale.

I segati semirefilati si distinguono a seconda della provenienza e dell'essenza da cui sono ricavati.

Art. 10. Qualità prima e seconda - La qualità prima deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm 10x150 e/o 7,5x200.

Detto ricavo deve essere non inferiore al 70% della superficie di ogni tavola.

La qualità seconda deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm 10x100 e/o 6x125.

Detto ricavo deve essere non inferiore al 65% della superficie di ogni tavola.

Le percentuali si riferiscono a segati le cui dimensioni rientrano nei dati dimensionali che seguono.

La superficie considerata è quella della faccia più stretta.

Le caratteristiche finali che i pezzi netti ricavati devono avere sono:

- prismatura;
- fibra ragionevolmente dritta nel corpo del pezzo, fatta eccezione per le ondulazioni o sovrapposizioni della fibra che comunque non alterino la resistenza meccanica del pezzo;
- assenza di alburno.

La percentuale di prima, considerata sulla totalità della partita, non deve essere inferiore al 40%.

Art. 11. Dimensioni - a) *Lunghezze*: minima m 2,00; media m 3,50 o meglio; misure crescenti di cm 5 in 5.

b) *Larghezze*: minima cm 15; media cm 25 o meglio.

Per larghezza minima nominale si intende quella della faccia stretta, rilevata a metà lunghezza della tavola.

Per quanto attiene alla larghezza minima effettiva in qualsiasi punto della tavola, è ammesso che sia inferiore (comunque mai inferiore a cm 12), purché tale minore larghezza non interessi più di un terzo della lunghezza della tavola.

Art. 12. Spessori - Sono considerati di normale produzione gli spessori da mm 40 a mm 80 incluso, con progressione di mm 5 in 5.

E' ammessa una tolleranza sullo spessore di $\pm$ due millimetri.

A parte sono da considerarsi i cali naturali per stagionatura.

Art. 13. Caratteristiche di lavorazione - a) *Spessori*. Su un massimo del 5% dei pezzi è ammessa la presenza di zone di spessore anormale, con superficie limitata a un massimo di 1/3 di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a $\pm$ quattro millimetri sullo

spessore nominale.

In caso di deficienze superiori, per maggiore profondità o maggiore superficie, è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale indicata.

A parte quanto sopra, sempre su un massimo del 5% dei pezzi è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole, purché limitatamente a una lunghezza di cm 10 per testata e per una profondità massima di $\pm$ quattro millimetri sullo spessore nominale.

Su un numero limitato di pezzi (massimo 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola, comunque limitata a $\pm$ tre millimetri sullo spessore nominale.

b) Intestatura. Tutte le tavole devono essere ragionevolmente intestate.

c) Difetti. Sono divisi in due categorie, a seconda che interessino la totalità della tavola e quindi anche la superficie dei pezzi netti a ricavarli (cat. A), oppure le sole parti escluse da quanto prima (cat. B).

Categoria A:

- superficiali fenditure di stagionatura;
- superficiali chiavi e nodi sani;
- venature colorate;
- ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura.

Categoria B:

- spaccature diritte di testata con lunghezza massima pari alla larghezza della tavola;
- fenditure di stagionatura alle testate;
- presenza di buchi sparsi di tarli sia sull'alburno che sul durame;
- buchi isolati di vermi sull'alburno;
- altri difetti dell'alburno con presenza di marcio o cotto, purché il difetto interessi solo 1/3 (in lunghezza) della tavola;
- presenza di tracce di fenditure e di altri difetti di cuore sul bordo refilato della tavola;
- presenza su un solo bordo della tavola di troncature trasversali delle fibre (cosiddetti colpi di vento o gelature), ma limitati a una profondità massima del 20% rispetto alla larghezza della tavola. La determinazione di detta profondità deve essere fatta a vista su tavola non piallata.

d) Alburno. La presenza dell'alburno sui segati semirefilati è ovvia e non costituisce in nessun caso difetto o diminuzione di valore del materiale, tranne i casi previsti nella voce difetti.

Pertanto l'alburno è considerato parte integrante delle tavole a tutti gli effetti.

Tuttavia è necessario che, considerando la faccia minore delle tavole, la fascia di alburno in ogni caso non abbia larghezza media superiore a 1/3 della larghezza di ciascuna tavola considerata.

Art. 14. Misurazione - a) Lunghezza: è calcolata al mezzo decimetro pieno inferiore.

b) Larghezza: è calcolata dividendo per due la somma delle larghezze delle due facce, arrotondando al centimetro pieno, secondo il seguente criterio:

- media risultante da cm 24, 1 a cm 24,4, compresi, calcolare cm 24;

- media risultante da cm 24, 5 a cm 24,9, compresi, calcolare cm 25.

Il rilievo delle larghezze deve avvenire a metà della lunghezza della tavola. In presenza di tavole particolarmente malformate sul bordo non refilato è ammessa la media delle misure rilevate a 1/3 e 2/3 della lunghezza.

In presenza di ragionevoli lotti con spessore e lunghezza costanti, la larghezza può essere rilevata anche col sistema della cordella metrica, fermo restando il concetto di arrotondamento finale secondo il criterio che precede.

Art. 15. Produzione di segati di spessori inferiori a mm 40 e spessori speciali a richiesta - a) Spessori inferiori a mm 40. Possono essere prodotti a completa somiglianza di quelli di produzione normale.

Per i maggiori costi di produzione che essi comportano, costi dovuti alla minore resa, maggiori costi di segazione o manipolazioni, viene indicata una scala di maggiorazione dei prezzi.

Detta scala indica un massimo ed è applicabile prendendo a base il prezzo relativo agli spessori normali (da mm 40 a mm 80):

- spessore mm 20, massimo 20%;
- spessore mm 25, massimo 16%;
- spessore mm 30, massimo 13%;
- spessore mm 35, massimo 10%.

Sugli spessori da mm 20 - 25 - 30 la tolleranza di spessore è ridotta di $\pm$ un millimetro.

b) Spessori speciali a richiesta. Possono essere prodotti a richiesta del compratore.

E' prevista in tal caso la riduzione delle percentuali di ricavo di cui al precedente articolo 10, rispettivamente al 60 e 65%.

§ 3 - Segati refilati

Art. 16. Generalità - Si tratta di segati ricavati da tronchi la cui caratteristica distintiva è quella di avere entrambi i bordi delle tavole «refilati», e cioè a spigoli vivi.

A seconda del reciproco andamento dei bordi delle tavole, questi segati si dividono nelle seguenti categorie:

- parallelo effettivo;
- parallelo all'occhio;
- conico.

Gli usi vengono basati sui segati paralleli effettivi essendo questi di normale produzione in tutti i paesi di origine.

Agli articoli 23 e 24 si considereranno le caratteristiche delle altre voci.

I segati refilati possono essere ricavati, sia per completamento della lavorazione dei segati non refilati o semirefilati, sia per diversa lavorazione mediante preventiva squadratura dei tronchi e successiva riduzione in tavole.

Lo scopo per cui si producono tali segati è quello di consentire il massimo utilizzo dei materiali, mediante la riduzione massima della presenza di parti inutilizzabili e mediante

l'ottenimento di una forma geometrica regolare.

I segati refilati si distinguono a seconda della provenienza e dell'essenza da cui sono ricavati.

Art. 17. Qualità prima e seconda - La percentuale di prima, considerata sulla totalità della partita, non deve essere inferiore al 40%.

a) *Qualità prima*: deve consentire il ricavo di pezzi di misura non inferiore a cm 10x150 e/o 7,5x200.

Detto ricavo deve essere non inferiore al 90% della superficie di ogni tavola e sono ammessi solo i difetti di cui alla categoria A.

b) *Qualità seconda*: deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm 10x100 e/o 6x125.

Detto ricavo deve essere non inferiore all'85% della superficie di ogni tavola e sono ammessi solo i difetti di cui alla categoria A. Le percentuali si riferiscono a segati le cui dimensioni rientrino nei dati che seguono.

Le caratteristiche finali che i pezzi netti ricavati devono avere sono:

- parallelismo effettivo;
- fibra sensibilmente dritta nel corpo del pezzo, tollerate ondulazioni o sovrapposizioni della fibra che comunque non alterino la resistenza meccanica del pezzo.

Art. 18. Dimensioni - a) *Lunghezze*: minima m 1,80; media m 3 o meglio; misure crescenti di cm 5 in 5.

b) *Larghezze*: minima cm 15; media cm 20 o meglio.

Art. 19. Spessori - Sono considerati di normale produzione gli spessori da mm 40 a mm 80 incluso, con progressione di mm 5 in 5.

E' ammessa una tolleranza sullo spessore di $\pm$ due millimetri.

A parte sono da considerarsi i cali naturali per stagionatura.

Art. 20. Caratteristiche di lavorazione - a) *Spessori*: su un massimo del 5% dei pezzi è ammessa la presenza di zone di spessore anormale, con superficie limitata a un massimo di 1/3 di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a $\pm$ quattro millimetri sullo spessore nominale.

In caso di deficienze superiori, per maggiore profondità o maggiore superficie, è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale indicata.

A parte quanto sopra, sempre su un massimo del 5% dei pezzi, è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole, purché limitatamente a una lunghezza di cm 10 per testata e per una profondità massima di $\pm$ quattro millimetri sullo spessore nominale.

Su un numero limitato di pezzi (massimo 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a $\pm$ tre millimetri sullo spessore nominale.

b) *Intestatura*: tutte le tavole devono essere ragionevolmente intestate.

c) *Difetti ammessi*: sono divisi in due categorie a seconda che interessino la totalità della tavola e quindi anche la superficie dei pezzi netti a ricavarli (cat. A), oppure le sole parti della tavola restanti dopo il ricavo dei pezzi netti (cat. B).

Categoria A:

- superficiali fenditure di stagionatura;
- superficiali chiavi e nodi sani;
- venature colorate;
- ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura.

Categoria B:

- spaccature diritte di testata con lunghezza massima pari alla larghezza della tavola;
- fenditure di stagionatura alle testate;
- presenza di buchi sparsi di tarli sia sull'alburno che sul durame;
- presenza di tracce di fenditure e altri difetti di cuore su un bordo della tavola;
- presenza su un solo bordo della tavola di troncature trasversali delle fibre (cosiddetti colpi di vento o gelature), ma limitati a una profondità massima del 15% rispetto alla larghezza della tavola. La determinazione di detta profondità deve essere fatta a vista su tavola non piallata.

Art. 21. Parallelismo - I due bordi delle tavole devono essere paralleli.

E' ammessa solo una lieve conicità dovuta a lavorazione fino a un massimo dell'1% della larghezza della tavola.

Il controllo del parallelismo deve essere effettuato a venti centimetri da ogni testata.

In tali venti centimetri terminali possono esservi imperfezioni di maggiore entità, comunque limitate al 4% della larghezza della tavola.

Art. 22. Smusso - Su di un massimo del 20% delle tavole, è ammessa la presenza di smusso. Esso può interessare un lato e un bordo delle tavole per una profondità fino ad 1/3 dello spessore delle tavole e per una lunghezza massima di 1/5 della lunghezza della tavola stessa.

Art. 23. Alburno - L'alburno è considerato parte integrante delle tavole.

Tuttavia è necessario che la fascia di alburno in ogni caso non abbia larghezza media superiore a 1/3 della larghezza di ciascuna tavola considerata.

Art. 24. Misurazione - a) *Lunghezza*: è calcolata al mezzo decimetro pieno inferiore.

b) *Larghezza*: è rilevata in qualsiasi punto della tavola fatta eccezione per i venti centimetri terminali di ogni testata, arrotondando al centimetro pieno secondo il seguente criterio:

- da cm 24,1 a cm 24,4, compresi, calcolare cm 24;
- da cm 24,5 a cm 24,9, compresi, calcolare cm 25.

Art. 25. Refilato parallelo all'occhio - Il parallelismo di questi segati può essere solo apparente e cioè apparire tale solo all'occhio.

In effetti i due bordi delle tavole possono essere non paralleli presentando una conicità fino al 5% della larghezza della tavola.

La conicità va rilevata a venti centimetri da ogni testata.

In considerazione di tale caratteristica, la percentuale di ricavo dei pezzi netti è così variata:

- prima, 80% invece di 90%;

- seconda, 75% invece di 85%.

Art. 26. Refilato conico - Sono segati nei quali la conicità è anche apparente e supera il 5%.

In considerazione di tale caratteristica, la percentuale di ricavo dei pezzi è così variata:

- prima, 70% invece di 80%;
- seconda, 65% invece di 75%.

§ 4 - Segati in biglie (boules)

Art. 27. Generalità - Un tronco si intende segato in boules quando è segato e ricomposto nella sua forma originaria o almeno le tavole di uno stesso tronco sono collocate in modo tale da essere facilmente identificate.

I tronchi di grosso diametro sono considerati in boules anche se le tavole sono segate a metà larghezza al fine di renderle più maneggevoli. Sono altresì considerati in boules anche i tronchi nelle cui tavole centrali è stato eliminato il cuore guasto.

Scopo principale della vendita in boules, infatti, è che l'utilizzatore abbia a disposizione una consistente quantità di materiale ricavato dalla stessa pianta e pertanto con le medesime caratteristiche.

Art. 28. Qualità - In considerazione di questa finalità, le boules devono essere di elevata qualità. Pertanto le boules di qualità scadente saranno rinegoziate.

Da quanto suesposto si ricava che non esistendo per le boules possibilità di classificazione, queste devono essere collaudate boule per boule.

Art. 29. Dimensioni delle tavole - a) *Lunghezze*: minima metri lineari 2; media metri lineare 3,5.

b) *Larghezze*: minima cm 20; media cm 35 o meglio.

La larghezza sopradescritta si intende per boules segate intere. Per le boules con le tavole segate a metà questa scende a:

- larghezza: minima cm 15; media cm 25 o più.

Per 1/3 delle tavole che compongono la boule è ammessa una larghezza minima inferiore di cinque centimetri.

Art. 30. Spessori - Sono considerati standard gli spessori da mm 40 a mm 80 inclusi, con progressione di mm 5 in 5.

E' ammessa una tolleranza sullo spessore di $\pm$ due millimetri.

A parte sono sempre considerati i cali naturali per stagionatura.

Art. 31. Caratteristiche di lavorazione - a) *Spessori*: su un massimo del 5% dei pezzi è ammessa la presenza di zone di spessore anormale, con superficie limitata a un massimo di 1/3 di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a $\pm$ cinque millimetri sullo spessore nominale. In caso di deficienze superiori, per maggiore profondità o maggiore superficie, è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale indicata.

A parte quanto sopra, sempre su un massimo del 5% dei pezzi, è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole purché limitatamente a una lunghezza di cm 15 per testata e per una profondità massima di $\pm$ cinque millimetri sullo spessore nominale.

Su un numero limitato di pezzi (massimo 2%), è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a $\pm$ quattro millimetri sullo spessore nominale.

b) *Intestatura*: è eseguita a facoltà del produttore.

c) *Difetti*: è ammessa, senza l'obbligo dei bonifici, la presenza dei seguenti difetti:

- superficiali fenditure di stagionatura;
- superficiali chiavi e nodi sani;
- venature colorate;
- ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura;
- spaccature diritte alle testate con profondità massima pari alla larghezza della tavola;
- spaccature alle testate inclinate o parallele alle facce della tavola con lunghezza massima pari a metà larghezza della tavola;
- presenza di buchi di tarli nell'alburno purché con densità massima di n. 1 buco per metro lineare 1 e purché la larghezza del buco non superi il centimetro di diametro;
- altri difetti dell'alburno come presenza di marcio o cotto, purché il difetto interessi solo 1/3 (in lunghezza) della tavola.

Sono pure tollerati, ma con l'obbligo di bonificarli interamente, i seguenti difetti:

- l'alburno alterato o cotto per oltre 1/3 della lunghezza della tavola;
- le spaccature provocate dai cosiddetti colpi di vento o gelature, sino alla loro totale eliminazione quando superino il numero di una spaccatura ogni metro lineare 1,5;
- il cuore molle o marcio;
- le fenditure laterali quando queste sono presenti almeno ogni cm 50 e superino i tre centimetri di larghezza.

La presenza di nodi comporta un bonifico nella lunghezza di cm 10 per ogni nodo sulla tavola interessata.

La boule può essere venduta intera, metà o a quarti; in ogni caso le tavole devono essere numerate secondo l'ordine di segagione.

Art. 32. Alburno - La presenza dell'alburno sui segati in boules è ovvia e non costituisce in nessun caso difetto o diminuzione del valore del materiale, tranne nei casi previsti nella voce difetti.

Pertanto l'alburno è considerato parte integrante delle tavole a tutti gli effetti.

Art. 33. Misurazione - La misurazione va effettuata a metà lunghezza della tavola facendo la media delle due facce o, per semplicità, misurando sempre interamente da un solo lato uno smusso.

Si precisa che la larghezza viene sempre arrotondata al centimetro pieno, secondo il seguente criterio:

- media risultante da cm 24,1 a cm 24,4, compresi, calcolare cm 24;
- media risultante da cm 24,5 a cm 24,9, compresi, calcolare cm 25.

SEZIONE III

LEGNAMI DI ESSENZA DURA

Art. 34. *Legnami di essenza dura* - Per quanto concerne i segati semirefilati, i segati refilati, i segati in biglie (boules) di essenza dura, valgono gli stessi criteri enunciati nei corrispondenti articoli da 7 a 33.

SEZIONE IV

LEGNAMI ESOTICI DI ESSENZA RESINOSA

§ 1 - Douglas di origine americana, pitch pine, ecc.

Art. 35. *Impiego* - Vengono principalmente impiegati per infissi e mobili.

Art. 36. *Qualità* - Vengono commercializzati in qualità di prima e seconda.

Art. 37. *Qualità prima* - Nella qualità del tavolame è tollerato, per singola tavola, un massimo del 30% di alburnato, con qualche nodo; il rimanente deve essere privo di difetti.

Art. 38. *Qualità seconda* - Sono tollerati un maggiore alburno e una più elevata percentuale di nodi.

Per quanto concerne le dimensioni, valgono le stesse di cui al precedente articolo 29.

§ 2 - Abete e pino di provenienza svedese

Art. 39. *Qualità* - Generalmente si commercializzano tre tipi di qualità: US, 5^a e 6^a.

Art. 40. *Qualità US* - Valgono gli stessi criteri di classificazione relativi alla corrispondente qualità di tavolame in genere (articolo 10).

E' ammessa una percentuale di seconda (numero maggiore di nodi), purché il legno sia esente da altri difetti.

Art. 41. *Qualità 5^a* - La qualità 5^a corrisponde alle qualità seconda e terza degli assortimenti austriaci.

Art. 42. *Qualità 6^a* - La qualità 6^a corrisponde alle qualità terza e quarta degli assortimenti di provenienza, parimenti, austriaca.

Art. 43. *Misure* - Sono le medesime indicate nell'articolo 33.

Lo spessore massimo è di mm 105.

SEZIONE V

INFISSI E MOBILI

§ 1 - Infissi

Art. 44. *Misurazione degli infissi* - Gli infissi in genere vengono misurati a metro quadrato, tenuto conto del loro massimo sviluppo e non della superficie del vano. Solo per gli imbotti vale la misura lineare del perimetro. Gli avvolgibili vengono misurati a quadratura, prendendo come base la larghezza effettiva e maggiorando l'altezza di cm 25.

Art. 45. *Consegna degli infissi* - Gli infissi vengono consegnati al committente finiti con tre mani di vernice.

Art. 46. *Pagamento degli avvolgibili (minimo)* - Anche per ordinativi inferiori, il committente è tenuto a pagare il prezzo corrispondente a metri quadrati due di avvolgibile.

Art. 47. Pagamento degli infissi (minimo) - Per infissi di misura inferiore, il committente è tenuto a pagare comunque il prezzo corrispondente a metri quadrati 1,80 di infisso (nelle zone montane: 1,5).

§ 2 - Mobili

Art. 48. Unità base di contrattazione - L'unità base di contrattazione è il mobile o la stanza o l'ambiente o, nel caso di mobili componibili, l'elemento.

Art. 49. Denominazioni - Con la denominazione «in noce», «in mogano», ecc. si indicano mobili in cui solo la parte esterna è impiallicciata o placcata con tali legni. La qualità di mobile massiccio deve essere espressamente dichiarata, avendosi per inteso che le parti interne e costruttive del mobile possono essere di altro legno anche meno pregiato.

Con l'espressione «tinta a noce», «tinta a mogano», ecc. si indicano mobili che di tali legni hanno solamente il caratteristico colore, ottenuto con apposita tinta.

Art. 50. Consegna - Il trasporto dei mobili a privati consumatori, se è effettuato nell'ambito della provincia e con mezzi di trasporto del venditore, è a carico di quest'ultimo. Sempre nell'ambito della provincia, il montaggio dei mobili avviene a cura e spese del venditore, il quale è tenuto a prestare gli imballaggi occorrenti per il trasporto.

Le spese di trasporto sono invece a carico dell'acquirente quando questi provveda con mezzi propri, o con terzo trasportatore, al ritiro degli stessi nella sede del venditore. In questi casi, l'imballaggio viene prestato dal venditore e i mobili vengono posti a sua cura sul mezzo di trasporto e, sempre nell'ambito della provincia, il montaggio dei mobili avviene a cura e spese del venditore presso il domicilio dell'acquirente. Per i mobili da consegnare fuori provincia le spese di trasporto e di montaggio sono a carico del compratore, salvo diversa pattuizione.

Anche per la consegna a rivenditori il montaggio è a carico degli acquirenti.

Nei trasporti via mare o per ferrovia l'imballaggio viene aggiunto al costo.

Art. 51. Pagamenti dilazionati - Tutte le spese accessorie derivanti dalle vendite dilazionate sono a carico dell'acquirente.

CAPO XII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

SEZIONE I

CARTA E CARTONI

§1 - Carta

Art. 1. Modalità della contrattazione - La carta è contrattata a peso oppure a risme o a rotoli del peso convenuto. La risma di carta stesa è composta di 500 fogli. La risma di carta allestita (bianca o rigata) è composta di 400 fogli.

Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti di conti eseguiti per mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggette all'approvazione della casa venditrice. La non approvazione deve essere comunicata nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'ordinazione. Il silenzio oltre questo termine equivale ad approvazione.

Il committente, nel proprio ordinativo, deve specificare con la massima chiarezza:

- la quantità, con il numero delle risme e dei rotoli oppure il peso complessivo;
- la qualità, con riferimento a un tipo, marca o campione;
- il colore o la tinta, con riferimento a un tipo, marca o campione;
- il formato in centimetri e frazioni di centimetro;
- il peso in chilogrammi per risma oppure in grammi per metro quadrato;
- la collatura, senza colla, mezza colla, collata leggermente, collata forte, collata alla gelatina;
- il grado di lisciatura e lucidatura, ruvida, lisciata in macchina, monolucida, calandrata fortemente, calandrata;
- l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;
- tutte le condizioni richieste: prezzo, termine di spedizione, pagamento, trasporto, se franco o assegnato, ecc.

Art. 2. Ordinanze speciali - Nei casi di ordinazioni per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più, fino al 10% per le commissioni di almeno kg 1000 e dal 3 al 5% se le commissioni superino i kg 2000.

La seconda scelta comporta una riduzione di prezzo del 10%.

Per le carte filigranate il committente è obbligato a ritirare anche l'eventuale quantitativo in mezzo formato fino al 10%.

Art. 3. Composizione dell'impasto e collatura - Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base.

Se è convenuta carta senza pasta legno, si intende che la carta, pure composta di fibre vegetali di qualunque genere, non deve contenere pasta di legno meccanica.

Il grado di collatura della carta deve essere sempre convenuto: in mancanza di pattuizione espressa, si intende che le carte da stampa sono fabbricate con mezza colla.

Art. 4. Peso e imballaggio - Nel peso nominale della carta, indicato per risma, pacchi o rotoli, è compreso il peso della confezione e precisamente il peso della carta da involti, dei cartoncini di rinforzo, dei nastri e dei cordoncini.

Nel peso nominale della carta indicato per metro quadrato, gli involucri di cui sopra sono da considerare come merce da fatturare.

Nel peso della carta in rotoli è compresa anche la bobina (anima interna).

Il valore delle bobine di legno, se rese in buono stato franche di porto allo stabilimento di produzione o al deposito della impresa fornitrice ove è avvenuta la consegna della carta, è accreditato a favore del compratore.

Le bobine di cartone sono fatturate al cliente lordo per netto.

L'imballaggio è sempre fatturato.

Art. 5. Tolleranze - Sul peso per metro quadrato della carta, indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nelle seguenti misure:

- a) per la carta in formati (escluse le carte da impacco e da imballo):

- fino al 6% per carte inferiori a 20 grammi per metro quadrato;
- fino al 5% per carte del peso da 21 a 40 grammi per metro quadrato;
- fino al 4% per carte del peso da 41 a 60 grammi per metro quadrato;
- fino al 3% per carte del peso da 61 a 180 grammi per metro quadrato;
- fino al 4% per carte del peso da 181 a 240 grammi per metro quadrato;
- fino all'8% per carte del peso superiore a 240 grammi per metro quadrato;
- fino al 5% per tutte le carte a mano in genere e per tutte le carte asciugate ad aria (gelatinate);

b) per la carta in rotoli, fino al 5%;

c) per le carte da impacco e da imballo, sia in formato, sia in rotoli, fino al 6%;

d) per le carte ondulate, fino all'8%.

Le carte in formato disteso sono fornite di regola rifilate, escluse le carte a paglia.

Sulle carte stese è ammessa una tolleranza di misura di mm 5 in più o in meno sulle dimensioni.

Uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in rotoli. Sulle carte rifilate e squadrate, la tolleranza ammessa è di mm 2. Le carte di paglia greggia sono fornite intonse.

Leggere differenze di purezza e di tenacità delle carte non danno luogo a reclami o rifiuto da parte del committente. Le stesse differenze sono ammesse tra diverse parti di una medesima ordinazione.

Leggere differenze di tinta nella medesima partita vengono tollerate, e quindi non rifiutate, considerando però la variante come seconda scelta, a prezzo inferiore.

Nelle forniture di carte in rotoli non sono accettati dal fabbricante scarti di ritorno.

I rotoli difettosi devono essere tenuti a disposizione del fornitore.

Per la carta da giornale non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie stampate del giornale.

Art. 6. Fatturazione - Se la carta è contrattata a prezzo per risma, il peso da fatturare è quello nominale; se la carta è contrattata a peso, il prezzo da fatturare è quello del peso effettivo.

Per differenze di peso che restino nei limiti della tolleranza, non è ammesso alcun abbuono o carico.

Art. 7. Contestazioni - Se le contestazioni sono di carattere tecnico, si ricorre all'accertamento della «Stazione Sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali e artificiali» di Milano.

§ 2 - Cartoni

Art. 8. Rinvio - Per i cartoni valgono gli usi suindicati per la carta ad eccezione dei seguenti usi particolari.

Art. 9. Ordinazioni - Nelle ordinazioni il committente può indicare la quantità di merce commessa anche per pacchi da kg 25, precisando il numero dei fogli per pacco nel formato normale che è di cm 71x101.

I cartoni ordinari, confezionati in base al numero dei fogli per pacchi da kg 25, sono fatturati con riferimento al predetto peso teorico per pacco, mentre i cartoni fini sono fatturati in base al peso reale del pacco contenente l'esatto numero dei fogli richiesti.

Art. 10. Formato - I cartoni vegetali, cuoio e bianco e i cartoni greggi fabbricati a mano-macchina, sono forniti non rifilati, nel formato netto di circa cm 70x100.

Art. 11. Confezionatura - I pacchi di cartoni, del peso di kg 25 cadauno, ivi compresa la carta da impacco e la reggetta impiegata nella legatura, sono allestiti su bancali di kg 700 circa.

Art. 12. Tolleranze - Su tutti i cartoni è ammessa una tolleranza dell'8% in più o in meno sul peso per metro quadrato indicato nella commissione.

Se l'ordinazione è a numero di fogli per pacchi da kg 25, la tolleranza ammessa è:

- di fogli 1 in più o in meno per i pacchi da 8 a 20 fogli;
- di fogli 2 in più o in meno per i pacchi da 22 a 30 fogli;
- di fogli 3 in più o in meno per i pacchi da 35 a 60 fogli;
- di fogli 5 in più o in meno per i pacchi da 70 fogli in avanti.

SEZIONE II

CARTONE ONDULATO E IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE ONDULATI

Art. 13. Ordinazione e contrattazione - Tutte le ordinazioni sono soggette all'approvazione del produttore. Il committente deve specificare nell'ordinativo:

- a) la quantità;
- b) la denominazione, la qualità e le caratteristiche tecniche;
- c) il formato dei fogli, l'altezza dei rotoli di carta ondulata e le misure degli imballaggi, espressi in millimetri, con le seguenti specificazioni:

1) per la carta ed il cartone ondulati:

- lunghezza (senso perpendicolare all'ondulazione) e altezza (senso parallelo all'ondulazione).

L'altezza può anche essere messa in evidenza con sottolineature;

2) per gli imballaggi di carta e di cartone ondulati:

- lunghezza, larghezza, altezza indicate nell'ordine, e riferite a misure utili interne, intendendo per lunghezza e larghezza la distanza tra le due opposte pareti, a cassa montata, e per altezza, la distanza, a cassa chiusa, tra le pareti interne che costituiscono il coperchio; qualora si faccia riferimento a dimensioni esterne, tale particolarità dovrà essere sempre specificata;

d) tutte le altre indicazioni (disegni, campioni, senso della canna, ecc.) e condizioni necessarie per la conclusione del contratto;

e) l'eventuale imballaggio speciale desiderato.

Art. 14. Unità base di contrattazione - La carta e il cartone ondulati sono contrattati a fogli, a peso o a superficie, mentre gli imballaggi e le confezioni di carta e cartone ondulati sono contrattati a numero.

La grammatura della carta e del cartone ondulati è indicata in grammi per metro quadrato.

Art. 15. Imballaggio - Ove sia richiesto un imballaggio speciale per la merce, questo viene fatturato a parte.

Art. 16. Termini di consegna - I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, guasto fortuito di macchine, ecc.).

Il produttore deve comunicare tempestivamente al committente il motivo del ritardo.

Art. 17. Tolleranze - Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

a) sui formati:

1) per la carta ondulata «non rifilata» è riconosciuta una tolleranza sull'altezza dell'1% in più o in meno e del 2% in più o in meno sulla lunghezza eventualmente convenuta;

2) per i cartoni ondulati «non rifilati» in fogli è riconosciuta una tolleranza in più o in meno dello 0,5% nel senso dell'altezza e di mm 10 in più o in meno nel senso della lunghezza;

3) per gli imballaggi di cartone ondulato, quando le ordinazioni sono date dal committente con dimensioni interne specificate, anche mediante disegno ovvero su campione, la tolleranza riconosciuta su ognuna delle dimensioni è di mm 2 in meno o mm 3 in più per gli imballaggi che totalizzano fino a mm 1.500, nelle loro tre dimensioni addizionate; per gli imballaggi superiori ai mm 1.500, la tolleranza è portata ad un massimo di mm 5 in più o mm 3 in meno per ciascuna dimensione;

b) sulla qualità:

sulla grammatura a metro quadrato della carta e del cartone ondulati in fogli e degli imballaggi di carta e cartone ondulati, sono riconosciute tolleranze in più o in meno del 5%;

c) sulla quantità:

1) per la carta e il cartone ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del 15% fino a q.li 5; del 10% da q.li 5 a q.li 20; del 5% oltre i q.li 20.

Quando la merce è ordinata a peso, è ammessa una tolleranza in più o in meno dell'1% per le variazioni dovute a cause fisiche ambientali tra il peso dichiarato in partenza e il peso riscontrato all'arrivo;

2) per gli imballaggi e le confezioni di carta e di cartone ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del 15% fino a n. 500 casse o pezzi; del 10% da n. 501 a n. 2.000 casse o pezzi; del 5% oltre n. 2.000 casse o pezzi.

d) nelle forniture di carta e di cartone ondulati è consentita la consegna di una «seconda scelta», fino a un massimo del 3%. E' ammessa, inoltre, la consegna di un ulteriore 3% di «seconda scelta», con una riduzione, limitatamente a questo quantitativo, del 10% sul prezzo pattuito.

Art. 18. Spedizione - Salvo diversa pattuizione, normalmente prevista, la spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

Se la merce è venduta con la clausola «franco destino», il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti.

Art. 19. Reclami - Non danno luogo a reclami eventuali differenze di tonalità della tinta e di presentazione delle carte impiegate, né la differenza di tonalità dei colori di stampa.

SEZIONE III

PRODOTTI TIPOGRAFICI

Art. 20. Preventivi - I preventivi che espongono il solo prezzo del lavoro sono gratuiti e a carico dell'azienda offerente.

I progetti del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove o altro eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione.

I prezzi segnati sui preventivi non impegnano l'azienda grafica che li ha rilasciati per più di otto giorni.

I prezzi si intendono fatti per:

a) originali di lavori editoriali, dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti e ordinati e con l'indicazione dei caratteri da usare;

b) originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi, tracciati nelle loro proporzioni di testo e di spazio.

Il committente ha diritto, per i lavori commerciali, a una sola copia delle prime bozze in colonna e delle seconde impaginate e, per i lavori editoriali, a due copie di bozze in colonna e due delle seconde bozze impaginate.

Non sono comprese nel prezzo del preventivo e sono perciò fatturate a parte:

a) le bozze richieste in più;

b) il maggior costo per le lavorazioni che per causa e ordine del cliente devono essere eseguite in ore straordinarie;

c) le spese occorrenti per rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale destinato alla riproduzione.

I bozzetti esecutivi, i progetti di composizione e stampa, l'esecuzione di copie di prova, i clichés, le pellicole, le selezioni, i punzoni, ecc., quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo di lavoro, si intendono sempre esclusi dal prezzo preventivato e saranno conteggiati a parte.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche se di questo non viene dato regolare benestare.

Il preventivo per la fornitura di volumi, dei quali sia impossibile calcolare precedentemente il numero delle pagine, si fa a un tanto al sedicesimo, salvo accordi diversi.

Le pagine bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine piene di testo.

Lo stampatore, il fabbricante di registri, ecc. (l'azienda grafica) non sono tenuti ad anticipare fondi per conti correnti postali, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc.

Art. 21. Esecuzione - L'azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione delle tonalità dei colori, dei bozzetti e degli originali a colori, solo nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito.

Le spese per sospensioni del lavoro, dipendenti da esigenze del cliente, sono a carico dello stesso.

L'azienda non assume responsabilità per errori sfuggiti all'attenzione del committente nella

correzione di bozze di stampa o delle prove.

Se il committente non restituisce le bozze corrette e approvate, o si limita a dare una semplice autorizzazione alla stampa, l'azienda grafica è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali errori non segnalati.

Alla conferma dell'ordine si stabiliscono il termine per la consegna delle bozze corrette e il termine di consegna per la fornitura degli stampati finiti riferiti all'ordine.

Il committente è tenuto a restituire le bozze entro il termine stabilito.

Per i lavori grafici non comprendenti riproduzioni cromatiche da selezione, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative gli sono addebitate.

Art. 22. Modificazione del lavoro - Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a carico di quest'ultimo.

Le bozze o prove di torchio non sono suscettibili di modificazione, quando si tratta di riproduzioni di bozzetti, disegni o dipinti precedentemente approvati; in tal caso le prove o bozze si intendono presentate solo per l'approvazione delle tonalità e intensità dei colori.

La presentazione delle bozze non è d'obbligo per tutti i lavori in rotocalcografia, fototipia e, in genere, per i manifesti, esclusi i lavori tipografici.

Tutte le comunicazioni o variazioni riflettenti i lavori devono essere date per iscritto, o sulle bozze o sulle prove o a parte, non avendo valore probatorio quelle date verbalmente.

Gli spostamenti, il rimaneggiamento o rifacimento parziale o totale, le correzioni non tipografiche, le composizioni non utilizzate, sono considerate come modifiche al lavoro e vengono fatturate a parte e così pure le bozze richieste in più dello stabilito.

Art. 23. Fotoriproduzioni grafiche (cliché e fotolito) - I clichés e le pellicole sono eseguiti su disegni, fotografie, ecc., forniti dal committente; gli eventuali ritocchi ai disegni, fotografie, ecc., sono a suo carico.

Le fotoriproduzioni grafiche sono fatturate in rapporto alla superficie con prezzi specificati al centimetro quadrato, decrescenti con l'aumentare del fotolito, con quotazioni diverse a seconda del tipo di lavorazione (tratto, mezzatinta, mezzatinta e tratto combinati, riproduzioni scontornate, riproduzioni a registro, quadricromie, ecc.) e del numero dei colori.

Per superficie di una riproduzione s'intende l'area del rettangolo circoscritto all'immagine riprodotta. Sono previste delle superfici minime fatturabili e i minimi sono diversi a seconda del genere di lavorazione (per i lavori in bianco e nero da cm² 10 a cm² 100 e per i lavori a colori da cm² 50 a cm² 150).

Per quanto riguarda i clichés tipografici, la superficie si determina moltiplicando la base per l'altezza del rettangolo, maggiorando ciascun lato di cm 1.

Nei prezzi normali è compresa una prova di stampa in almeno due esemplari e una progressiva per i lavori selezionati a colori.

Gli esemplari di prove richiesti in numero superiore a cinque sono oggetto di fatturazione a parte. Sono pure oggetto di fatturazione a parte le mascherature e le correzioni apportate ai negativi di selezione o ai positivi retinati per modifiche di colore degli originali, le pellicole controtipiche (tipons), le impaginazioni, i montaggi, gli inserimenti, le riprese o le copie

fotografiche, eliografiche, xerografiche, i ritocchi e i disegni esecutivi.

Qualora non formino oggetto di fatturazione a parte, le negative restano di proprietà del fotoriproduttore e le fotoriproduzioni restano di proprietà dello stampatore.

Art. 24. Materie prime (carta, cartoni, tele, ecc.) - La materia prima necessaria all'esecuzione dell'ordine è normalmente fornita dall'azienda grafica.

Quando invece la materia prima relativa al lavoro commissionato è fornita dal committente, questa deve avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche dei sistemi di stampa e di confezione impiegati.

L'azienda grafica non ha alcuna responsabilità sull'eventuale deficiente risultato della stampa, qualora questo dipenda dalle qualità delle materie prime o dei materiali che le vengono forniti dal committente.

Art. 25. Stampa periodica - La stampa di giornali, di riviste, di bollettini e di ogni altra pubblicazione di carattere periodico, s'intende assunta con il reciproco impegno per tutta la durata dell'anno solare in corso. L'impegno è tacitamente rinnovato se una delle due parti non ne abbia dato disdetta entro il 31 ottobre.

Le stereotipie e le incisioni per le testate, per le rubriche e per la pubblicità fissa nei giornali e nella stampa periodica, sono fatturate a parte.

Art. 26. Osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti - Tutte le copie che per disposizione di legge o di regolamenti devono essere consegnate a biblioteche e all'Autorità, sono a carico del committente.

Art. 27. Termine di consegna - I ritardi nell'invio degli originali e nella restituzione delle bozze danno luogo alla revisione dei termini di consegna.

Se a richiesta del committente il lavoro sia compiuto in un termine inferiore a quello inizialmente convenuto o prorogato, lo stampatore ha diritto a un'equa maggiorazione di prezzo preventivamente concordata.

Art. 28. Tolleranze - I quantitativi di stampa sono soggetti a una tolleranza dal 3 al 10% in più o in meno a seconda della natura ed entità del lavoro. Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata.

Se il committente fornisce la carta, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto dal 3 al 10% a seconda della natura e dell'entità del lavoro e i fogli di scarto recuperabili, salvo patto contrario, sono restituiti al cliente.

Per la legatoria è ammesso uno scarto dal 3 al 10% sui fogli stampati per volumi su carta di formato medio e per tirature di almeno tremila copie. Questa percentuale raggiunge il 15% quando si tratta di volumi in formato superiore a cm 20x30 o inferiore a cm 10x15 a pieghe speciali o stampati su carta patinata o su carta «india» o in tirature inferiori alle tremila copie.

I fogli di scarto sono restituiti al cliente e, in difetto, se portanti il timbro della società degli autori, sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale spettante all'autore.

Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertine fornite dal committente, è calcolato uno scarto del 20% sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.

Art. 29. Spese di trasporto e di imballo - Se la consegna deve essere effettuata fuori sede, le spese di trasporto e di imballo sono a carico del committente, che assume pure a suo carico il rischio e pericolo del viaggio.

Art. 30. Pagamento - Il pagamento s'intende a 60 giorni, data fattura, previ accordi.

Art. 31. Reclami - I reclami da parte del committente devono essere fatti per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta del vizio.

SEZIONE IV

SERVIZI FOTOGRAFICI

Art. 32. Negativi - La foto per uso tessera eseguita nei sistemi tradizionali non prevede la consegna del negativo che viene però archiviato a disposizione del cliente e a sua richiesta utilizzato per le ristampe.

Lo stesso vale anche per le foto di carattere industriale, sia eseguite a domicilio del cliente che in studio, salvi accordi diversi e con l'obbligo della segretezza e della custodia.

Quanto sopra vale solo per i negativi in bianco e nero o a colori, ma non per le diapositive a colori (fotocolor), che sono di proprietà del committente.

Attualmente le foto per uso tessera sono eseguite su materiale a sviluppo e stampa immediati ovvero tramite apparecchio fotografico digitale, senza negativo.

Art. 33. Formati - I formati delle stampe o ingrandimenti fotografici, sia in bianco e nero, sia a colori, s'intendono «di base» e quindi della carta prima della lavorazione.

Art. 34. Sviluppo del negativo del cliente - Il fotografo esegue il trattamento chimico della pellicola e consegna le stampe e i negativi, dietro pagamento della lavorazione eseguita, al cliente che ne è proprietario.

CAPO XIII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

SEZIONE I

GHISA, METALLI VARI, ROTTAMI

Art. 1. Prenotazione - La prenotazione di norma non è vincolante per nessuna delle parti.

Art. 2. Ordinazione - Nel caso di listino, se non è espressamente indicato che esso vale come offerta, per la conclusione del contratto occorre l'accettazione del venditore.

Art. 3. Preventivi e progetti - I progetti e i preventivi ordinati sono eseguiti gratuitamente e senza impegno per le parti. Sono ammesse modifiche nel corso dell'esecuzione da parte del committente, con l'onere delle conseguenti maggiori spese, ai prezzi correnti.

Art. 4. Forma del contratto - La forma del contratto è generalmente scritta.

Art. 5. Specie di vendita - La vendita avviene a peso o a volume ovvero, per la ghisa, a quantità in base al numero degli elementi.

Per prodotti speciali essa è a progetto e preventivo.

Art. 6. Campione - Quando la vendita è su campione, la discordanza della merce dal campione importa, di regola, scioglimento del contratto, fatte salve le tolleranze d'uso, di cui al successivo art. 10.

Art. 7. Imballaggio - L'onere dell'imballaggio è generalmente a carico del fornitore ed è di norma compreso nel prezzo.

Art. 8. Consegna - Per i prodotti lavorati, non lavorati e i rottami, il luogo della consegna è quello del venditore o della produzione. La consegna degli stessi è generalmente effettuata sul mezzo dell'acquirente, a carico del venditore o del produttore.

Il termine di consegna è vincolante solo quando, come tale, è precisato nel contratto.

Art. 9. Collaudo e verifica - Per i prodotti lavorati, il collaudo avviene nello stabilimento del venditore, mentre la verifica si effettua nello stabilimento del compratore.

Art. 10. Tolleranze - Le tolleranze per il peso, il titolo, la misura, l'umidità, la presenza di corpi estranei, il numero di pezzi, il colore, ecc. e le classificazioni sono quelle delle tabelle U.N.I.

Art. 11. Pagamento - Quando non sia diversamente stabilito, il pagamento avviene a 60 giorni dalla data della fattura.

SEZIONE II

METALLI PREZIOSI E OGGETTI PREZIOSI

Art. 12. Ordinazione e prenotazione - L'ordinazione s'intende accettata quando vi è stato pagamento dell'anticipo richiesto, che ha valore di caparra.

Art. 13. Progetti e disegni - Quando il lavoro ordinato prevede l'esecuzione di progetti o disegni da parte del venditore, le spese relative sono comprese nel prezzo.

Per i lavori su progetto o disegno, i progetti o disegni non possono essere riutilizzati dal venditore, salvo patto diverso.

Art. 14. Modalità della contrattazione - La forma del contratto è generalmente verbale.

Art. 15. Specie di vendita - La vendita di oggetti preziosi e di orologi avviene normalmente ad oggetto singolo.

Art. 16. Unità base di contrattazione - Per i metalli preziosi, l'unità di lavorazione è il grammo e il prezzo per grammo si diversifica in relazione al tipo di lavorazione e al titolo.

Per le pietre preziose, l'unità di peso è il carato e il prezzo per carato si diversifica in relazione al colore, al taglio e al grado di purezza.

Per le perle si tiene conto degli anni di coltivazione (da cui dipendono diametro, luminosità e perfezione) e per i coralli si tiene conto del colore, dell'età e della provenienza.

Art. 17. Spese di trasporto e di assicurazione - Le spese di trasporto e di assicurazione non sono generalmente comprese nel prezzo pattuito.

Art. 18. Pagamento - Ogni offerta fatta senza condizioni di pagamento è considerata «in contanti» e regolata alla consegna della merce.

Art. 19. Garanzia di buon funzionamento - La garanzia di buon funzionamento, praticata per gli orologi, è stabilita dalla legge.

Art. 20. Stima - La stima del valore di oggetti preziosi è resa a pura discrezione dell'interpellato; se resa verbalmente, è di norma gratuita e senza responsabilità.

CAPO XIV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

SEZIONE I

AUTOVEICOLI USATI

Art. 1. Modalità della contrattazione - La compravendita di autoveicoli usati avviene generalmente tramite intermediari, muniti di procura a vendere, che provvedono a consegnare l'autoveicolo all'acquirente.

Art. 2. Consegna - Nella compravendita di autoveicoli usati la consegna avviene generalmente presso l'intermediario. All'atto della consegna dell'autoveicolo, l'intermediario è tenuto a consegnare la documentazione atta alla trascrizione del passaggio di proprietà.

Art. 3. Verifica - Normalmente l'acquisto dell'autoveicolo usato è subordinato a verifica delle condizioni e del funzionamento dello stesso da parte dell'acquirente, assistito o meno da esperto di propria fiducia. La verifica consiste nell'esame e nella prova dell'autoveicolo oggetto di compravendita.

Art. 4. Reclami - La clausola «nelle condizioni in cui si trova» dà come per effettuata la verifica del veicolo da parte dell'acquirente.

Art. 5. Passaggio di proprietà - Le pratiche amministrative e legali relative al passaggio di proprietà degli automezzi usati, quando non sia diversamente pattuito, sono svolte a cura e spese dell'acquirente.

CAPO XV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

SEZIONE I

MARMO, PIETRE E ALABASTRO LAVORATO

Nessun uso accertato

SEZIONE II

MATERIALI DA COSTRUZIONE EDILE E FORNITURE IN OPERA

§ 1 - Laterizi

Art. 1. Prezzo - Per i mattoni pieni, semipieni, paramano, blocchi termici, forati, tegole, colmi, piastrelle, il prezzo è riferito a unità; per le tavelle, i tavelloni, gli elementi per solaio, il prezzo è riferito normalmente al metro quadrato.

Il prezzo delle canne fumarie è riferito al pezzo o al metro lineare; per i comignoli e gli esalatori è riferito al numero.

Art. 2. Verifica della merce - Il controllo quantitativo della merce è eseguito alla consegna.

Art. 3. Consegna - La consegna avviene nel cantiere del produttore o nel magazzino del venditore e può essere effettuata in pacchi reggiati o avvolti in termoretraibile. In tal caso, viene pattuita una maggiorazione sul prezzo unitario, di volta in volta.

§ 2 - Leganti idraulici

Art. 4. Unità base di contrattazione - L'unità base di contrattazione è il quintale.

Art. 5. Consegna - La consegna avviene nei magazzini del produttore o del venditore su automezzo o vagone. I leganti idraulici sono forniti in sacchi di carta del peso lordo di kg 25, 30 o 40 e fatturati a peso netto. Sul sacco sono indicati nome della fabbrica, tipo e titolo dei leganti.

Possono essere consegnati anche sfusi, su autobotti sigillate.

Art. 6. Trasporto - Il prodotto viene venduto franco fabbrica o magazzino e il prezzo di trasporto è a carico del compratore, salvo pattuizione contraria.

§ 3 - Calci aeree e gessi

Art. 7. Unità base di contrattazione - L'unità base di contrattazione è il quintale.

Art. 8. Consegna - La consegna avviene nei magazzini del produttore o del venditore su automezzo o vagone. Le calci e i gessi vengono forniti in sacchi di carta del peso lordo di kg 25, 30 o 40 e fatturati a peso netto.

La calce in zolle è consegnata alla rinfusa.

§ 4 - Inerti

Art. 9. Unità base di contrattazione - L'unità base di contrattazione è il metro cubo o, normalmente, il quintale.

Art. 10. Misurazione - Il materiale inerte s'intende misurato non compresso. La misurazione si esegue all'atto della consegna, sui mezzi di trasporto.

La sabbia e i pietrischi s'intendono contrattati lavati e puliti.

Art. 11. Consegna - La consegna del materiale è eseguita franco cava su automezzo.

Art. 12. Verifica della merce - I materiali inerti sono controllati, per la qualità e la misura, nel cantiere dell'acquirente.

§ 5 - Tubi In Grès

Art. 13. Unità base di contrattazione - I tubi in grès vengono venduti a pezzo o a metro lineare.

Art. 14. Requisiti della merce - Il materiale s'intende di prima scelta, cioè esente da difetti o falli, anche se non precisato in fattura.

Art. 15. Imballaggio - Generalmente vengono consegnati senza imballaggio. Alcuni tipi speciali sono forniti dalla fabbrica con imballo. In tal caso l'imballaggio è addebitato al costo, salvo diversa pattuizione.

Art. 16. Consegna - I tubi in grès sono consegnati franco stabilimento di produzione o franco magazzino di vendita, su automezzo o vagone.

§ 6 - Materiali Refrattari

Art. 17. Unità base di contrattazione - L'unità base di contrattazione è il pezzo.

Art. 18. Requisiti della merce - Per i materiali refrattari la scelta è unica. Il materiale viene distinto a seconda della percentuale di allumina, che varia dal 32-34% al 70-72%.

Art. 19. Imballaggio - Nel caso di spedizioni di materiali per i quali si richiedono imballaggi particolari, gli stessi sono fatturati al costo.

Art. 20. Consegna - I materiali refrattari sono consegnati franco stabilimento di produzione o magazzino del venditore, su automezzo o vagone.

Art. 21. Tolleranze - È ammessa una tolleranza del contenuto di allumina pari al 2%. I materiali refrattari non devono presentare rotture.

§ 7 - Pavimenti e rivestimenti in piastrelle, mosaici vetrosi e ceramici, klinker e mattoncini in cotto

Art. 22. Unità base di contrattazione - I materiali possono essere forniti in provvista o in opera e vengono contrattati a metro quadrato. Per i klinker anche a pezzo.

Art. 23. Modo di misurazione - Per i materiali forniti in provvista esistono i seguenti tipi di misurazione:

- in base alle dimensioni nominali del pezzo, per piastrelle smaltate da rivestimento, pavimenti in cotto, grès rosso, grès colorato, grès smaltato;
- in base alle dimensioni nominali del foglio, per mosaici incartati (30x30);
- in base al calibro per grès rosso, grès colorato e grès smaltato, intendendo per calibro la dimensione del lato maggiore della piastrella con variazioni di 1 millimetro;
- a numero oppure a metro quadrato per il klinker da rivestimento esterno.

Per il klinker e per le piastrelle nei listini del rivenditore sono distinti i prezzi per singolo pezzo o per metro quadrato con precisazione del numero dei pezzi a metro quadrato, comprensivo del giunto. Nel caso di fornitura in opera, la misurazione viene fatta in opera per l'effettivo sviluppo, con detrazione di vuoti non inferiori a dimensioni minime da determinarsi di volta in volta.

Per il klinker da pavimento, il prezzo può essere definito per metro quadrato effettivo, senza giunti intermedi.

Art. 24. Campioni - I campioni sottoposti ai clienti si intendono sempre indicativi sia come tonalità, sia come uniformità.

I materiali in grès colorato si intendono sempre «seminati» come colore. Nei grès smaltati le variazioni di tonalità e di sfumature possono essere notevoli rispetto al campione.

Art. 25. Requisiti della merce (scelte) - Ogni fabbrica stabilisce il numero delle scelte, che generalmente sono:

- per piastrelle da rivestimento: prima, seconda, terza o scarto riscalto;
- per il grès rosso o colorato e smaltato: prima commerciale, seconda;
- per il klinker, i mattoncini in cotto e il grès da rivestimento generalmente scelta unica.

Art. 26. Imballaggio - Se non viene preventivamente specificato, il costo dell'imballaggio si intende compreso nel prezzo del materiale.

Art. 27. Consegna - La consegna dei materiali forniti in provvista è eseguita franco stabilimento del produttore o del venditore su automezzo o vagone.

Art. 28. Posa in opera - Se nel contratto è convenuta la posa in opera, sono generalmente a carico del committente:

a) per pavimenti, le preparazioni delle superfici, lo scarico, la custodia di materiali e il loro sollevamento ai piani di posa, la manovalanza in aiuto ai posatori, la malta, la segatura e il cemento per stuccature;

b) per rivestimenti interni in piastrelle montate con adesivo, vengono esclusi dai predetti oneri la malta e la manovalanza.

§ 8 - Pavimenti in legno

Art. 29. Oggetto del contratto - Il materiale per pavimentazione in legno è contrattato a superficie, sia in opera che in provvista. Per le dimensioni o qualità si fa riferimento alle norme del progetto U.N.I.

Art. 30. Campioni - I campioni sottoposti ai clienti si intendono sempre indicativi sia come tonalità, sia come uniformità, mentre sono impegnativi come essenza.

Art. 31. Unità base di contrattazione - L'unità base di contrattazione è il metro quadrato.

Art. 32. Consegna - I materiali in provvista vengono venduti franco fabbrica o magazzino del venditore su vagone o automezzo. I pavimenti in opera vengono venduti finiti e misurati in opera.

Art. 33. Tolleranze (stagionatura) - Le tavolette da pavimento vengono ricavate da legname mercantile segato, con breve stagionatura naturale ed essiccato artificialmente in autoclave. Devono presentare un tenore di umidità dall'8% al 10%.

Art. 34. Posa in opera - Nella posa in opera sono a carico del committente lo scarico e la custodia in luogo chiuso e asciutto del pavimento in legno, la preparazione dei piani di posa secondo le prescrizioni date dall'esecutore.

Prima di posare, l'esecutore si accerterà che i sottofondi siano asciutti, cioè con umidità non superiore al 15%. Non è tenuto a eseguire il lavoro se non esistono le condizioni ideali, a meno che il committente si assuma per iscritto le eventuali responsabilità.

Art. 35. Misurazione - Per i materiali in provvista la misurazione viene fatta in base alle dimensioni in millimetri dei fogli, delle tavolette o dei listoni.

Per i pavimenti in opera le misure vengono fatte per l'effettiva superficie misurata tra filo di intonaco.

I battiscopa vengono misurati a metro lineare.

Art. 36. Collaudo - I pavimenti in legno vengono collaudati dopo ultimati la levigatura e la ceratura oppure il trattamento a resina (verniciatura).

§ 9 - Pavimenti in moquette e tessile

Art. 37. Oggetto del contratto - Il materiale per pavimentazione in moquette o tessile è contrattato a metro quadrato e viene venduto a taglio, con pagamento degli sfridi.

Art. 38. Campioni - I campioni sottoposti ai clienti si intendono indicativi per sfumatura di colore e impegnativi per la qualità.

§ 10 - Prodotti vetrari

Art. 39. Prezzo - La merce viene fatturata ai prezzi e alle condizioni in vigore il giorno della contrattazione. Nel caso di merce consegnata in opera, il prezzo comprende le spese di rilievo,

misure, taglio, sfrido, lavorazione, trasporto di manovalanza, posa in opera, mastice e adesivi necessari, e inoltre i rischi di rottura.

Gli eventuali ponteggi, assistenza, sollevamento vetri ai piani superiori sono a carico del committente.

Art. 40. Imballaggio - L'imballaggio è generalmente a rendere o fatturato a parte.

Art. 41. Misurazione - Ogni dimensione multipla di cm 4 è conteggiata, per il calcolo delle superfici da fatturare, alla misura multipla di cm 4 immediatamente superiore.

Art. 42. Consegna - La merce è venduta franco magazzino su appositi automezzi in partenza e ivi si intende consegnata e accettata dal committente.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

Nel caso di fornitura in opera, la consegna al committente si intende avvenuta man mano che il materiale è posto in opera.

CAPO XVI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

SEZIONE I

DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO: CARBURANTI, COMBUSTIBILI LIQUIDI E LUBRIFICANTI

Art. 1. Contrattazione e prezzi - I carburanti normali (benzina verde e gasolio nazionale) e il gasolio da riscaldamento vengono sempre considerati a litro nel passaggio dalle raffinerie, dai depositi costieri e dai depositi interni ai grossisti rivenditori e nel passaggio dagli impianti suddetti ai gestori comodatari di distributori stradali e ai consumatori.

I carburanti agricoli (benzina, petrolio e gasolio agevolati) e gli olii combustibili di diverso tipo vengono sempre contrattati a peso.

I lubrificanti vengono commercializzati a peso netto se in fusti o in altri imballaggi comunque non inferiori a kg 50, mentre in confezioni più piccole vengono considerati a unità.

Art. 2. Trasporto e resa della merce - I carburanti agricoli, nelle vendite ai consumatori, vengono di solito resi franco azienda agricola, viaggiando a rischio e pericolo del rivenditore.

I combustibili liquidi sono generalmente venduti franco deposito consumatore, viaggiando a rischio e pericolo del rivenditore.

SEZIONE II

DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL CARBONE: COKE METALLURGICO

Nessun uso accertato

CAPO XVII

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLA GOMMA ELASTICA

Nessun uso accertato

CAPO XVIII

PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE

SEZIONE I

USI NELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI E TELEFONICI

Art. 1. Preventivi e progetti - Le installazioni di impianti elettrici, idrico-sanitari e telefonici avvengono in base a progetti e preventivi scritti, nei quali sono precisati i prezzi unitari e complessivi dei materiali e della posa in opera.

I predetti preventivi possono comprendere o escludere tutti i lavori e le provviste di muratori, mentre escludono sempre i lavori di falegnami, scalpellini e altri.

Art. 2. Prezzi - Quando il prezzo è preventivato per ogni punto luce, si intendono escluse le lampade e qualsiasi tipo di apparecchio illuminante.

SEZIONE II

STRACCI E ROTTAMI FERROSI

Art. 3. Unità base di contrattazione - Gli stracci e i rottami ferrosi vengono venduti a peso.

Art. 4. Imballaggio - Per gli stracci, escluse le lane, l'imballaggio è considerato tara merce, nella misura del 2-3%.

Art. 5. Consegna e trasporto - La consegna e il trasporto degli stracci e dei rottami ferrosi sono effettuati ad appositi centri di raccolta, tramite operatori autorizzati.

SEZIONE III

CORONE DA ROSARIO

Art. 6. Prenotazioni e ordinazioni - Le prenotazioni e le ordinazioni delle corone da rosario avvengono generalmente su campionario.

Art. 7. Modalità della contrattazione - La forma della contrattazione è, di regola, scritta.

Art. 8. Unità base di contrattazione - Le corone da rosario sono vendute a pezzo.

Art. 9. Verifica - La verifica avviene alla consegna.

SEZIONE IV

CERAMICHE E PORCELLANE PER USO DOMESTICO E PER USO IGIENICO-SANITARIO ED ARTICOLI CASALINGHI IN GENERE

Art. 10. Prenotazioni e ordinazioni - Le prenotazioni e le ordinazioni avvengono generalmente su campionario o su catalogo.

Art. 11. Modalità della contrattazione - La forma della contrattazione è, di regola, scritta.

Art. 12. Unità base di contrattazione - Le ceramiche e le porcellane per uso domestico sono vendute a pezzo o a servizio completo; quelle per uso igienico-sanitario a pezzo.

Gli articoli casalinghi in genere possono essere venduti a pezzo, a dozzina o a peso.

Art. 13. Verifica - La verifica avviene alla consegna.

SEZIONE V
FORME PER SCARPE

Art. 14. *Specie di vendita* - La vendita avviene su campione.

Art. 15. *Unità base di contrattazione* - L'unità base di contrattazione è il paio.

Art. 16. *Verifica della merce* - La verifica della merce viene effettuata dal cliente al ricevimento della stessa.

SEZIONE VI
STAMPAGGIO DI MATERIE PLASTICHE

Art. 17. *Unità base di contrattazione* - Le contrattazioni avvengono a pezzo o a peso.

Art. 18. *Imballaggio* - L'imballaggio è gratuito, salvo pattuizione contraria.

Art. 19. *Verifica della merce* - La verifica della merce viene effettuata dal cliente al ricevimento della stessa.

SEZIONE VII
MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI PER L'EDILIZIA - PAVIMENTI, COPERTURE
IMPERMEABILIZZANTI IN ASFALTI COLATI E ALTRI SISTEMI

Art. 20. *Modo di misurazione* - La misurazione dei pavimenti e delle coperture impermeabilizzanti si esegue sull'effettivo sviluppo comprendente anche i risvolti.

Art. 21. *Garanzia* - La garanzia di perfetta tenuta per manti impermeabili di copertura varia normalmente dai 5 ai 10 anni a seconda dei tipi di manto. Le infiltrazioni dovute a difettoso comportamento dei materiali o a difettosa esecuzione, dovranno essere eliminate a cura e spese dell'esecutore. Sono escluse da garanzia le infiltrazioni dovute a lesioni o cedimenti delle strutture e dei sottofondi e a violenze esterne.

Art. 22. *Preventivi e progetti* - L'applicazione di materiali impermeabilizzanti per l'edilizia avviene in base a progetti e preventivi scritti, nei quali sono precisati i prezzi complessivi dei materiali e della posa in opera.

Dai predetti preventivi sono esclusi tutti i lavori e le provviste di muratori, falegnami, scalpellini, fabbri, verniciatori, pittori e altri e, in genere, qualunque opera edilizia che, se effettuata su richiesta del cliente, viene pagata a parte.

Art. 23. *Unità base di contrattazione* - L'unità base di contrattazione è il metro quadrato.

Art. 24. *Tempo di misurazione* - La misurazione avviene a lavoro compiuto.

Art. 25. *Campioni e analisi* - I campioni e le analisi vengono presentati ed effettuati su richiesta.

Art. 26. *Tolleranze* - Le tolleranze di peso e di misura non possono superare il 2%.

Art. 27. *Verifica* - I materiali vengono verificati al collaudo.

SEZIONE VIII
FELTRI

Nessun uso accertato

TITOLO VI
CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CAPO I

USI BANCARI

La legge 17 febbraio 1992, n. 154, recante norme sulla trasparenza bancaria, e le sue successive modificazioni e integrazioni, hanno completamente disciplinato il settore in questione sicché gli usi e le consuetudini in materia sono da ritenersi superati.

CAPO II

USI DELLE ASSICURAZIONI

Nessun uso accertato

CAPO III

USI DELLE BORSE VALORI

Nella provincia di Forlì-Cesena non esistono borse valori.

TITOLO VII
ALTRI USI

CAPO I
PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI
SEZIONE I
USI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 1. Prenotazione - La prenotazione avviene sempre per iscritto e viene confermata per iscritto.

L'albergatore può chiedere una caparra e anticipo di pagamento.

Art. 2. Rinuncia - Al cliente che rinuncia al soggiorno che ha prenotato in albergo, oppure lascia l'albergo prima del termine convenuto, è consentito, in via di transazione, che indennizzi l'albergatore del danno subito pagandogli la somma inferiore fra il costo del pernottamento per numero di giorni tre e il costo concordato al momento della stipula del contratto d'albergo moltiplicato per tre.

Art. 3. Sistemazione diversa da quella convenuta - risarcimento in forma specifica - Quando si presenti il cliente cui è stata regolarmente assegnata una camera e la trova occupata o trova che la camera non ha le caratteristiche convenute, lo stesso cliente o l'albergatore procureranno altra sistemazione ritenuta accettabile dal cliente medesimo presso un albergo di uguale categoria o, in mancanza di questa, in esercizio di categoria superiore. L'eventuale differenza di prezzo è a carico dell'albergatore.

Lo stesso avviene quando il cliente trovi che l'albergo non risponda alle caratteristiche descritte.

Art. 4. Dizione «vista sul mare» e «vista a mare» - Si usa la dizione «vista sul mare» quando la camera guarda direttamente il mare senza ostacoli davanti, e la dizione «vista a mare» quando dalla camera sia possibile la vista, sia pur limitata, del mare.

Art. 5. Perdita di efficacia della prenotazione - Se il cliente entro le ore 24 del giorno prenotato non occupa la propria camera o non dà conferma, l'albergatore è sciolto da ogni impegno di prenotazione, salvi gli effetti della caparra e anticipo eventualmente versata.

Art. 6. Prenotazioni a termine - Nelle prenotazioni a termine il cliente è tenuto a lasciare la camera entro le ore 10 del giorno successivo all'ultimo giorno compreso nella prenotazione; il giorno della partenza, ovviamente, non viene computato nel prezzo.

Art. 7. Pagamento - Il pagamento avviene su presentazione di nota, al termine del periodo di soggiorno.

Art. 8. Servizio pasti e colazione - I pasti e le colazioni sono serviti nelle ore indicate dall'albergatore e nei locali all'uopo destinati.

Per i pasti e le colazioni consumati in camera, può essere applicata una maggiorazione per il servizio.

Art. 9. Dizioni usate - Le dizioni usate per indicare la colazione e i pasti sono le seguenti:

- colazione o 1^a colazione, per il mattino;
- pranzo o 2^a colazione, per il mezzogiorno;
- cena, per la sera.

Art. 10. Tariffa o prezzo pensione completa - Il prezzo di pensione completa viene praticato per un soggiorno che raggiunga il minimo di 3 giorni continui di permanenza in albergo.

CAPO II

USI MARITTIMI

Nella provincia di Forlì-Cesena non esistono porti con movimentazione di merci.

CAPO III

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

SEZIONE I

AUTOTRASPORTI TERRESTRI DI COSE

§ 1 - Trasporti a collettame, a carico frazionato, occasionali e stagionali

Art. 1. Forma e conclusione del contratto - Per i trasporti occasionali di cose giacenti presso terzi (depositanti, venditori, ecc.), il rapporto contrattuale sorge con il rilascio all'autotrasportatore, da parte del mittente, dell'ordinativo e del buono di prelievo della merce.

Per i trasporti a collettame, la forma del contratto può essere verbale o scritta. Normalmente il contratto si conclude alla consegna della merce da spedire.

Art. 2. Tolleranza di peso - Per i trasporti a carico completo, specialmente per certe categorie merceologiche, si usa ammettere una tolleranza di circa il 5% in eccesso. Ove sorga contestazione, qualora nel luogo di destinazione non esista possibilità di ripesatura, si usa pesare l'automezzo carico alla partenza e applicare una tolleranza in aumento della tara pari al 5%.

Art. 3. Termini di spedizione e rispedizione della merce - Compatibilmente con la natura del servizio e con l'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi vigenti per la categoria interessata, qualora non vi sia una diversa pattuizione, la merce viene normalmente spedita entro il giorno successivo a quello del ritiro.

Per i trasporti con rispedizione, questa deve essere effettuata entro il giorno successivo a quello dell'arrivo della merce nel deposito di arrivo del primo vettore, salvo una normale tolleranza per l'organizzazione della rispedizione stessa.

Si considerano trasporti con rispedizione anche quelli in cui il luogo di destinazione è fuori della circoscrizione urbana prossima al più vicino recapito del vettore.

Art. 4. Modalità di ritiro e consegna - I ritiri e le consegne delle merci si intendono effettuati al numero civico del mittente e del destinatario, a piano terra.

I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra o, comunque, in punti diversi da quelli previsti al comma precedente, vanno considerati prestazioni supplementari rispetto al normale contratto di trasporto o di spedizione e, conseguentemente, devono essere remunerati in base a corrispettivi da fissarsi in ragione dell'entità della prestazione.

I corrispettivi di cui al precedente comma sono a carico del mittente per il ritiro della merce, e del destinatario per la consegna della stessa, salvo diversa pattuizione.

Art. 5. Colli eccezionali - I colli di peso unitario superiore a kg 150 e i fusti di peso superiore a kg 250 si intendono assunti, agli effetti del trasporto e in entrambe le prestazioni, a bordo camion.

Eventuali carichi, scarichi e posa entro locali, vanno regolati secondo l'accordo delle parti.

Art. 6. Assicurazione - Di norma l'assicurazione della merce avviene su richiesta del committente e a carico del vettore.

Per le merci cui sono attribuiti particolare valore o importanza dalle parti e per quelle che impongono speciali oneri e cautele di trasporto, il costo può essere tutto o in parte a carico del committente.

Art. 7. Giacenze - Per la merce che non può essere consegnata al destinatario per qualsiasi ragione non imputabile allo spedizioniere e/o al vettore, in attesa di istruzioni da parte del mittente, si provvederà alla custodia, dietro compenso stabilito dalle tabelle vigenti, presso i magazzini generali o magazzini fiduciari, salva l'applicazione del rapporto peso/volume pari a kg 350 per metro cubo.

Art. 8. Riconsegne - Le eventuali riconsegne delle merci giacenti saranno gravate di tutte le spese relative (carriaggio e/o rispedizione), fermi restando i diritti di cui al successivo art. 12.

§ 2 - Trasporti a collettame a carico completo

Art. 9. Modalità della contrattazione - Il contratto può avere forma scritta o verbale.

Art. 10. Verifica della merce - Le operazioni di verifica vengono effettuate dagli operatori addetti al trasporto.

Art. 11. Consegna e ricevimento - La consegna e il ricevimento avvengono in base alla tabella di marcia prestabilita, fermo il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Art. 12. Mediazione - Alle agenzie che occasionalmente o abitualmente provvedono al reperimento dei carichi di ritorno, l'autotrasportatore riconosce una percentuale non superiore al 5% dell'importo globale pattuito, quale corrispettivo del servizio di trasporto.

§ 3 - Trasporti a carico completo in regime di freddo

Art. 13. Modalità della contrattazione - Il contratto può avere forma verbale o scritta.

Art. 14. Responsabilità dell'autotrasportatore - La responsabilità del vettore, in relazione alla conservazione della temperatura interna, cessa al momento dello scarico della merce.

Il vettore è responsabile relativamente al mantenimento della temperatura della merce, solamente nel caso che la stessa venga presentata al carico alla temperatura necessaria.

§ 4 - Rinvio

Art. 15. - Per quanto non contemplato nel presente capo, si fa riferimento alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e al relativo decreto del 18 novembre 1982, che istituiscono le tariffe obbligatorie "a forcella" per i trasporti di merci su strada per conto terzi eseguiti sul territorio nazionale.

CAPO IV

USI NEI TRASPORTI AEREI

Art. 1. Forma e conclusione del contratto - Le condizioni del trasporto merci via aerea sono conformi a quanto stabilito dalla "Convenzione per la Unificazione di alcune Regole riguardanti il Trasporto Aereo Internazionale", firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 e successivamente aggiornata con il Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955.

Il trasporto con origine o destinazione in un paese non aderente alla Convenzione di Varsavia, non è soggetto alle norme della Convenzione, bensì è regolato dalle leggi locali e dalle

condizioni di trasporto particolari del vettore.

Il trasporto nazionale della merce, cioè effettuato entro il territorio italiano, è regolato dalle leggi italiane, dal Codice della Navigazione e dalle condizioni di trasporto merci sopracitate.

Le spedizioni possono essere effettuate:

- tramite agenti merci autorizzati, i quali rilasceranno, quale ricevuta, copia della LTA (Lettera di Trasporto Aereo) per spedizioni entro il territorio nazionale e/o copia del AWB (Air Way-Bill) per spedizioni internazionali;
- rivolgendosi direttamente all'agenzia della compagnia aerea interessata che rilascerà egualmente copia LTA e/o AWB.

Art. 2. Tariffe di trasporto - Relativamente al trasporto internazionale, le tariffe sono stabilite e regolamentate dalla Associazione Internazionale Trasporto Aereo (I.A.T.A.), alla quale partecipa la maggioranza delle compagnie aeree internazionali.

All'interno del territorio nazionale, le tariffe sono stabilite dalla compagnia aerea interessata.

a) tipi di tariffe:

- minimo tariffario: minimo tassabile che ha precedenza su qualsiasi tariffa inferiore risultante da altri calcoli tariffari;
- tariffe generali: si applicano al trasporto di qualsiasi genere di merci. Una riduzione tariffaria è stabilita per le spedizioni di kg 45 e oltre. Per alcune zone del mondo esistono anche ulteriori riduzioni per altri frazionamenti di peso;
- tariffe per classi: sono espresse generalmente come percentuale di maggiorazione e/o riduzione sulle tariffe generali sotto i kg 45. Si applicano a determinate categorie di articoli merceologici quali: animali vivi, resti umani, merce deperibile, effetti personali, merce di valore, quotidiani, riviste e simili;
- tariffe speciali (*commodities*): sono tariffe ridotte previste per determinati quantitativi di merce secondo la loro classificazione merceologica (solo per trasporti internazionali);
- tariffe di unitizzazione (*consolidate*): prevedono tassazioni preferenziali applicabili alle spedizioni presentate al vettore in unità di carico già confezionate e pronte per il trasporto (solo per trasporti internazionali).

b) noleggio aerei per carichi completi:

- tariffa a libera contrattazione e soggetta a contratto con condizioni da stabilirsi di volta in volta tra il vettore e il noleggiatore e/o agente dello stesso.

Art. 3. Modi di misurazione - Le tariffe, secondo la natura della merce, sono stabilite in relazione alla distanza, al valore dichiarato della merce, sulla base del peso o del volume.

Quando il peso della merce da trasportare è uguale o superiore a q.li 7 per metro cubo, si applica una tariffa rapportata al peso; quando è inferiore, si applica una tariffa rapportata al volume occupato.

Le tariffe applicabili sono quelle in vigore al momento dell'emissione della LTA e/o del AWB da parte della compagnia aerea e/o suo agente.

Art. 4. Tolleranze di sosta - Per quanto concerne i trasporti a collettame, dal momento della consegna al vettore nessun addebito è dovuto.

Per quanto concerne i voli *charter*, le eventuali spese e penalità vengono stabilite nel contratto.

Art. 5. Spese accessorie - Le tariffe e i noli pubblicati comprendono il trasporto di spedizione via aerea da aeroporto ad aeroporto.

Queste tariffe non includono le seguenti spese accessorie:

- emissione LTA e/o AWB (come stabilito dal vettore interessato);
- tasse aeroportuali (in base alle tariffe emanate dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti);
- movimentazione colli in aeroporto (in base alle tariffe della società dei servizi aeroportuali);
- presa e consegna a domicilio, servizio di trasporto tra aeroporto ove opera il vettore e il terminal di città.

Art. 6. Pagamento - Il pagamento del nolo aereo può essere effettuato dallo speditore e/ o dal destinatario, eccetto il caso in cui la compagnia aerea abbia accordato credito.

Nel caso di trasporto di cose particolari quali animali vivi, merce deperibile, effetti personali, resti umani, il nolo dovrà essere obbligatoriamente pagato dallo speditore.

Art. 7. Termini di spedizione - I termini di spedizione sono soggetti a prenotazione dello spazio sull'aeromobile della compagnia aerea interessata, in base agli orari ufficiali pubblicati.

Art. 8. Modalità di consegna - Per quanto concerne il trasporto entro il territorio nazionale con resa «fermo aeroporto» e/o «fermo agenzia», la merce sarà soggetta a spese di magazzinaggio secondo le tariffe ufficiali vigenti.

Per quanto concerne il trasporto internazionale, la merce è soggetta al pagamento del magazzinaggio doganale.

Art. 9. Colli eccezionali - Restrizioni dovute al peso e/o al volume della merce dipendono dal tipo di aeromobile in cui tale merce dovrà essere caricata (generalmente i colli superiori a kg 150 di peso vengono accettati previa autorizzazione della compagnia aerea interessata).

Art. 10. Assicurazione - L'assicurazione della merce avviene su richiesta e a carico del committente.

La compagnia aerea riconosce, comunque, in caso di perdita e/o di danno della merce, un indennizzo per chilogrammo lordo, in dollari US per trasporto internazionale e in euro per trasporto nazionale, in base alle tariffe vigenti.

Art. 11. Giacenze - Se il destinatario rifiuta o non risponde agli avvisi scritti della compagnia e/o del suo agente, la compagnia provvederà a chiedere istruzioni allo speditore.

In mancanza di tali istruzioni o nell'impossibilità di attuarle, dopo 30 giorni la compagnia sarà autorizzata a vendere la merce privatamente e/o tramite asta pubblica.

Lo speditore e/o il proprietario della merce sono responsabili di tutte le spese derivanti dal mancato ritiro, incluse le spese di ritorno all'aeroporto di origine.

Art. 12. Riconsegne - Le eventuali riconsegne delle merci giacenti saranno gravate di tutte le spese relative.

CAPO V

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Nessun uso accertato

CAPO VI

USI NELLA CACCIA

Art. 1. Diritto di ricerca del selvatico levato - Il cacciatore che col proprio cane da ferma ha levato un selvatico, anche se lo sbaglia e ha visto dove si è rimesso, ha diritto di andarlo a ricercare, senza essere disturbato da altro cacciatore.

Art. 2. Selvatico fatto frullare - Un selvatico fatto frullare da un cacciatore e sbagliato, se passa a tiro di un altro cacciatore messo in allarme dagli spari e se viene da costui abbattuto, spetta a colui che lo ha ucciso.

Art. 3. Cane in ferma - Quando un cane è in ferma, nessuno deve avvicinarlo se non è invitato dal proprietario del cane stesso e tanto meno deve sparare al selvatico anche se il cacciatore non lo coglie. Nel caso che il cacciatore si trovi vicino e spari dopo il proprietario del cane, abbattendo il selvatico, questo spetta al proprietario del cane che ha fermato l'animale, il quale dovrà però rimborsare le cartucce consumate.

Art. 4. Selvatico rimesso da poco - Non è uso dirigersi verso un selvatico appena rimesso, quando è stato levato da un altro cacciatore il quale si diriga verso la preda sfuggitagli.

Art. 5. Selvatico di passo rimesso - Quando un selvatico di passo si rimette, ha diritto di andarlo a scovare il cacciatore più vicino al punto in cui quello si trova; se costui lo sbaglia e un altro cacciatore lo uccide, il selvatico è di quest'ultimo.

Art. 6. Selvatico levato proveniente da campo con piante - Se un selvatico levato e sbagliato in un campo circondato da piante, e perciò ben delimitato, varca la linea di delimitazione e si posa in un campo vicino, può essere ricercato e ucciso da altro cacciatore che si trova nel campo dove il selvatico si è posato.

Art. 7. Campo delimitato già occupato da altro cacciatore - Non è ammesso entrare in attitudine di caccia in un campo ben delimitato (in relazione alla sicurezza della fucilata) quando già vi si trova un altro cacciatore, senza essere da lui invitato a cacciare liberamente.

Art. 8. Selvatico abbattuto - Se viene abbattuto un selvatico, nessuno si deve avvicinare e cercare l'animale se non invitato dal cacciatore che lo ha colpito; se l'animale viene raccolto da altri cani, la preda spetta a colui che l'ha colpita.

Art. 9. Selvatico ferito da un cacciatore e abbattuto da un altro - Se un selvatico passa a volo, a tiro di un cacciatore che lo ferisce in modo evidente e un altro cacciatore vicino gli spara subito dopo e lo abbatte, la preda spetta a colui che l'ha per primo colpita, il quale però dovrà rimborsare le cartucce all'altro cacciatore.

Art. 10. Lepre scovata e inseguita da segugi - Alla lepre scovata e inseguita da cani da séguito (segugi) non si deve sparare da parte di estranei; qualora la lepre venga uccisa, essa spetta ai proprietari dei cani, che rimborseranno le cartucce.

Art. 11. Lepre scovata da cane da ferma - Se la lepre, scovata da un cane da ferma e sbagliata dal cacciatore, viene uccisa da altri, spetta di diritto all'uccisore nel caso che l'uccisione sia avvenuta dopo che il cane ne aveva abbandonato l'inseguimento.

Se, invece, l'uccisione avviene mentre la lepre ha ancora alle calcagna il cane, la lepre spetta al proprietario del cane, previo rimborso delle cartucce.

Art. 12. Lepre levata senza cani - Se una lepre viene levata senza cani, essa spetta a chi la uccide.

Art. 13. Caccia alla beccaccia - Quando un cacciatore col cane ha sparato a una beccaccia e l'ha sbagliata, ha il diritto di andarla a rilevare senza essere disturbato, a qualunque distanza si sia nuovamente posata.

Art. 14. Appostamenti temporanei o fissi - La materia è regolata dalla disciplina esistente.

CAPO VII

USI NELLO SCAMBIO FILATELICO FRA COLLEZIONISTI

Art. 1. Oggetto del contratto - Costituiscono oggetto di scambio fra collezionisti i francobolli, i documenti postali e quanto di analogo (es.: saggi, prove di stampa, interi postali, ecc.).

Art. 2. Valutazione - Lo scambio dei francobolli avviene sulla base di una valutazione concordata tra le parti. L'eventuale conguaglio può essere corrisposto in denaro.

Art. 3. Esecuzione del contratto - Il contratto si esegue con la consegna dei pezzi.

Art. 4. Forma del contratto - La forma del contratto è, normalmente, verbale.

Art. 5. Unità di contrattazione - Nello scambio fra collezionisti, l'unità di contrattazione può essere il singolo pezzo, una serie, un lotto o una collezione.

Per «serie» si intende un insieme di francobolli appartenenti alla stessa emissione.

Per «collezione» si intende un insieme di francobolli ordinati con determinati criteri.

Per «lotto» si intende un insieme di francobolli o collezioni varie.

Art. 6. Requisiti - I francobolli scambiati, salvo diverso accordo, devono essere originali, perfetti e privi di difetti occulti. Per «perfetto» si intende il francobollo completo di marginatura o dentellatura, non assottigliato o ridipinto o riparato, con gomma originale e integra se nuovo e senza annullo deturpante, se usato.

Art. 7. Garanzia - I francobolli singoli, le serie e i lotti sono assistiti da garanzia, oltre che per i requisiti di cui all'art. 6, anche dalla garanzia specifica di giusta classificazione. Per giusta classificazione si intende il riferimento del francobollo alla specifica classificazione fatta da pubblicazioni specializzate.

I lotti e le collezioni sono contrattati «visti e piaciuti».

Art. 8. Denuncia dei vizi - Qualora si riscontrino, a scambio concluso, vizi relativi alla qualità o alla errata classificazione, la denuncia deve essere fatta entro la seconda riunione domenicale successiva alla consegna.

Qualora il vizio sussista, il cedente può, a sua scelta, sostituire gli esemplari con altri uguali non difettosi o restituire quanto ricevuto.

Se l'esemplare difettoso fa parte di una serie, il cedente che non intende sostituirlo è tenuto a riprendere la serie e a rimborsare il controvalore.

Qualora in un lotto risultassero francobolli difettosi, il cedente è tenuto, se non provvede alla

loro sostituzione, al rimborso del controvalore dei soli esemplari risultati difettosi.

CAPO VIII

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA PER ALLEVAMENTI INTENSIVI

SEZIONE I

POLLO DA CARNE

Art. 1. Conferimenti delle parti - Nell'allevamento del pollo da carne il mangimificio, l'incubatoio, il macello o altro imprenditore devono fornire, franco allevamento, all'allevatore: pulcini di un giorno, mangime, vaccini, medicinali, disinfettanti, assistenza tecnico-veterinaria.

L'allevatore predispone, a sue spese, i locali nei quali l'allevamento sarà praticato, dotati di impianti di riscaldamento, luce e forza motrice, acqua da bere, mangiatoie.

E' altresì a carico dell'allevatore il personale necessario per la custodia dei polli, per la preparazione, la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione degli ambienti, delle attrezzature e delle lettiere, per la loro costante manutenzione, per la regolare somministrazione del mangime e dell'acqua, per eseguire la pulizia, per gli interventi di vaccinazione e medicamentosi, secondo le prescrizioni impartite dai servizi veterinari.

Rientra, inoltre, tra i conferimenti dell'allevatore:

- ogni altra spesa e onere per assicurare l'efficienza funzionale di tutti gli impianti ausiliari;
- il materiale idoneo per la lettiera degli animali.

Art. 2. Proprietà dei conferimenti - La proprietà dei capi, del mangime e dei medicinali resta del conferente degli stessi.

L'allevatore deve custodirli con la diligenza richiesta dalla buona tecnica di allevamento, fino al loro impiego per i materiali di consumo e, per i *broilers*, fino al completamento del ciclo di allevamento e alla formazione delle quote di riparto.

Art. 3. Quota di riparto - Le quote di riparto sono stabilite in percentuale sulla produzione conseguita, al netto dello scarto, tenendo conto dell'incidenza dei rispettivi apporti sul costo di produzione e variano col variare dell'indice di conversione del mangime in carne.

La quota parte dell'allevatore può essere acquistata dal conferente in forma forfetaria.

Il compenso per ogni chilogrammo di carne o per capo prodotto al netto dello scarto è stabilito nei modi di cui sopra.

SEZIONE II

ALTRI ANIMALI

Art. 4. Allevamenti diversi - Le predette regole consuetudinarie si applicano anche agli allevamenti di galline ovaiole, di tacchini, di suini e di altri tipi di animali condotti in forma associativa.

APPENDICI

APPENDICE N. 1

TAVOLA DI RAGGUAGLIO DELLE MISURE LOCALI

MISURE LOCALI PER LE SUPERFICI AGRARIE E MISURE CORRISPONDENTI NEL SISTEMA METRICO DECIMALE

Comuni	Misure locali	Misure metriche				
		Ettari (ha)	Are (a)	Centiare (ca)	Decimiliare (dm ²)	Centimetri quadrati (cm ²)
Bagno di Romagna	Braccio quadrato	-	-	-	34	0,6
Bertinoro	Tornatura = 100 canne	-	24	35	-	-
Borghi	Tornatura = 100 canne	-	29	47	-	-
Castrocaro Terme e Terra del Sole	Tornatura = 100 pertiche; pertica = 100 piedi	-	23	82	45	0,5
Cesena	Tornatura = 100 tavole; tavola = 100 piedi	-	28	99	52	72
Cesenatico	Tornatura = 100 canne; canna = 100 piedi	-	28	99	53	-
Civitella di Romagna	Tornatura	-	25	-	-	-
Dovadola	Tornatura	-	23	83	-	-
Forlì	Tornatura = 100 pertiche	-	23	83	45	-
Forlimpopoli	Tornatura = 100 tavole	-	28	73	-	-
Gambettola	Tornatura = 100 canne; canna = 100 piedi	-	29	47	92	-
Gatteo	Tornatura = 100 canne; canna = 100 piedi	-	29	47	93	-
Longiano	Tornatura = 100 canne; canna = 100 piedi	-	29	47	93	-

Meldola	Tornatura	-	24	35	42	-
Meldola	Tornatura = 100 pertiche; pertica = 100 piedi	-	28	73	63	0,3
Mercato Saraceno	Tornatura	-	30	-	-	-
Montiano	Tornatura = 100 tavole; tavola = 100 piedi	-	28	99	52	72
Portico e San Benedetto	Staio = 12 coppole; sacco = 6 staia	-	16	66	-	-
Predappio	Tornatura = 100 canne; canna = 100 piedi	-	23	83	47	-
Rocca San Casciano	Tornatura	-	23	83	-	-
Roncofreddo	Tornatura = 100 canne; canna = 100 piedi	-	29	47	93	-
San Mauro Pascoli	Tornatura = 100 canne; canna = 100 piedi	-	29	47	92	-
Sarsina	Tornatura = 100 canne; canna = 100 piedi	-	28	99	-	-
Savignano sul Rubicone	Tornatura = 100 tavole; tavola = 100 piedi	-	29	47	93	-
Sogliano al Rubicone	Tornatura = 100 canne	-	29	47	-	-
Verghereto	Staio = 4 quarti; quarto = 6 coppe; soma = 4 staia	-	16	66	66	-

APPENDICE N. 2
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

N.	GENERI		a carico del compratore	a carico del venditore
A) COMPRAVENDITE				
1a	Beni rustici e urbani (quando si tratti di mediatore senza ufficio aperto al pubblico)	per cento	1	1
1b	Beni rustici e urbani (quando si tratti di agenzie di affari in mediazione)	"	2	2
2	Aziende commerciali, industriali ed esercizi pubblici	"	2	2
3	Bestiame:		Euro	Euro
	agnelli e capretti	a capo	1,03	1,03
	asini	"	7,75	7,75
	buoi, vacche da lavoro e da latte	"	7,75	7,75
	vacche da macello	"	7,75	7,75
	buoi e manzi da macello e vitelloni	"	7,75	7,75
	vitelli	"	7,75	7,75
	cavalli da macello	"	7,75	7,75
	castrati, pecore e capre	"	1,03	1,03
	maiali magroni	"	0,52	0,52
	maiali adulti	"	0,52	0,52
	maiali lattonzoli	"	0,52	0,52
	puledri (asini e cavalli)	"	10,33	10,33
	torelli e tori da salto	per cento	1	1
	cavalli da corsa e di lusso	"	1	1
	verri	"	1	1
4	Pellami:		Euro	Euro
	pelli crude di bovini e di vitelli	per cento	1	1
	pelli salamoiate	"	1	1
	pelli secche	"	1	1
	pelli di agnello	"	1	1
5	Prodotti agricoli:			

	grano	al quintale	0,05	0,05
	granoturco	"	0,05	0,05
	avena, orzo, sorgo e altri cereali	"	0,05	0,05
	cascami di frumento e crusca in genere	"	0,05	0,05
	fagioli e legumi	"	0,15	0,15
	sementi da prato	"	0,36	0,36
	patate	"	0,05	0,05
	fieno in genere	"	0,21	0,21
	paglia e misture	"	0,15	0,15
	uva da pigiare	"	0,26	0,26
	vino	per cento	1,5	1,5
	frutta fresca	"	1,5	1,5
	frutta fresca destinata ai mercati esteri	"	1,5	3,0*
	oleaginose (girasole, soia, colza, ravizzone)	"	Non si ha intervento di mediatore in quanto la produzione ha luogo previo contratto fra il produttore e il destinatario	
6	Legnami:			
	legna da ardere verde e secca	per cento	1	1
	legna in tronchi	"	1	1
7	Latticini e salumi:			
	formaggio e burro	"	1	1
	grassine	"	1	1
	salumi	"	1	1
8	Olio d'oliva	per cento	1	1
9	Autoveicoli (automobili, autocarri, motociclette nuovi e usati)	"	1	1
10	Barche e natanti in genere	per cento	1	2
B) LOCAZIONI E AFFITTI				
			a carico del locatario	a carico del locatore

1	Ville, appartamenti e altri locali senza mobili		una mensilità, sul canone del 1° anno	una mensilità, sul canone del 1° anno
2	Ville, appartamenti e camere			
		annuale	una mensilità, sul canone del 1° anno	una mensilità, sul canone del 1° anno
		stagionale	/	10% sul canone pattuito
3	Negozi, esercizi pubblici e altri immobili		una mensilità, sul canone del 1° anno	una mensilità, sul canone del 1° anno
C) CONTRATTAZIONE DI NOLEGGI				
	La mediazione dovuta dall'armatore sull'ammontare del nolo è del 6% e per autotrasporti terrestri è del 5%.			

APPENDICE N. 3

TABELLA ONERI ACCESSORI

TABELLA ONERI ACCESSORI
CONCORDATA TRA CONFEDILIZIA E SUNIA - SICET - UNIAT
RIPARTIZIONE DELLE SPESE FRA LOCATORE E CONDUTTORE
REGISTRATA A ROMA - ATTI PRIVATI - IL 26 FEBBRAIO 1999 N° C/07288

PARTI COMUNI		
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico	L	
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico		C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari	L	
Manutenzione ordinaria di tetti e lastrici solari		C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura	L	
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti		C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere	L	
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni		C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni		C
Installazione e sostituzione di serrature	L	
Manutenzione di aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati		C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo	L	
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo		C
PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO		
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti	L	
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti		C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario		C
Rifacimento di chiavi e serrature		C
Tinteggiatura di pareti		C
Sostituzione di vetri		C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell'impianto citofonico e videocitofonico		C
Verniciatura di opere in legno e metallo		C

Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento	L	
PORTIERATO		
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.	L 10%	C 90%
Materiale per le pulizie		C
Eventuale alloggio del portiere (pari all'indennità sostitutiva prevista nel c.c.n.l.)	L 10%	C 90%
Manutenzione ordinaria della guardiola	L 10%	C 90%
Manutenzione straordinaria della guardiola	L	
PULIZIA		
Spese per l'assunzione dell'addetto	L	
Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.		C
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta	L	
Spese per le pulizie appaltate a ditta		C
Materiale per le pulizie		C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia	L	
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia		C
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie		C
Disinfezione di bidoni e contenitori di rifiuti		C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva		C
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori	L	
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti		C
SGOMBERO NEVE		
Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso		C
AMMINISTRAZIONE		
Tassa di occupazione suolo pubblico per passo carrabile		C
Tassa di occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L	
ASCENSORE		
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni		C

Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti	L	
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge	L	
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione		C
Tasse annuali per rinnovo licenza d'esercizio	L	
Ispezioni e collaudi		C
AUTOCLAVE		
Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico, ecc.).	L	
Manutenzione ordinaria		C
Imposte e tasse d'impianto	L	
Forza motrice		C
Ricarico pressione del serbatoio		C
Ispezioni, collaudi e lettura contatori		C
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI		
Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione		C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme		C
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni	L	
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni		C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	L	
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili		C
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA		
Installazione e sostituzione degli impianti	L	
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario		C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale		C
Lettura dei contatori		C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua		C

IMPIANTI SPORTIVI		
Installazione e manutenzione straordinaria	L	
Addetti (bagnini, pulitori, ,manutentori ordinari, ecc.)		C
Consumo di acqua per pulizia, depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)		C
IMPIANTO ANTINCENDIO		
Installazione e sostituzione dell'impianto	L	
Acquisto degli estintori	L	
Manutenzione ordinaria		C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi		C
IMPIANTO TELEVISIVO		
Installazione, sostituzione e potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato		C
LEGENDA: L = locatore – C = conduttore NOTE. 1) La presente tabella è, rispetto all'originale, identica nel contenuto ma diversa, per una migliore impaginazione, nel layout di pagina. Le parti solitamente la allegano al contratto di locazione. Per le voci non concordate nella presente tabella, è operato un rinvia alle norme di legge vigenti e agli usi locali.		